

CORTE DI ASSISE DI APPELLO - PALERMO

SEZIONE SECONDA

\* \* \* \* \*


S E N T E N Z A

C O N T R O

B A G A R E L L A - L E O L U C A + 59

VOLUME I

k





# CORTE DI ASSISE DI APPELLO

*PALERMO*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemila, il giorno nove del mese novembre

## LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO

### SEZIONE SECONDA

Riunitasi in camera di consiglio all'udienza del tre novembre duemila e composta dai sigg.ri:

1	Dott. Francesco	INGARGIOLA	Presidente	Compilata scheda per il Casellario e per l'elettorato
2	Dott. Agata	CONSOLI	Consigliere	
3	Sig. Francesco	CIULLA	Giud. Popolare	
4	Sig. Domenico	MINNELLA	" "	addi 28.11.02 4, 19° 29.11.02 x 20° 30.11.02 x 22° 23° 3.12.02 x 24° 1° 12° 8° 9° 12° 2° 3° 14° 36° 43° 44° 4° 15° 6° 12° x 29° 35° 37° 47° 47° 44° 34° 53° 4° 2° Depositata in 26° 18° 42° 55° 12° 25°
5	Sig. Maria	PLACA	" "	
6	Sig. Maria Elisa	MESSINA	" "	
7	Sig. Giuseppe	LO MAURO	" "	Cancelleria
8	Sig. Giuseppe	CIOLINO	" "	addi 23.7.2001

Con l'intervento dei Sostituti Procuratori Generale: dott. Leonardo AGUECI e dott.ssa Daniela GIGLIO con l'assistenza della Sig.ra Antonella FOTI, assistente giudiziario ha pronunziato la seguente

N° 37/2000 Sent.  
N° 33/1999 R.G.  
N° 4553-5629/96 N. Reato

Art. m. 83762 Par. Suppl. x 4P;  
Camp. Pen.

Il Cancelliere  
*Giuseppe*

Irrevocabile

Il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

## SENTEZA

nei confronti di:

1) **BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO**, nato a Corleone il 03.02.42,  
Arr. il 12.06.96 in atto detenuto presso l'Istituto Pen. di L'Aquila  
PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Salvatore Mormino  
Avv. Girolamo D'Azzò

Foro di Palermo  
" "

**2) AGRIGENTO GIUSEPPE**, nato a San Cipirello il 25.11.1941  
Arr. l'11.06.96 in atto detenuto presso l'Istituto Penitenziario di Parma

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Dario D'Agostino Foro di Palermo

**3) AGRIGENTO ROMUALDO** di Giuseppe, nato a San Cipirello il 28.03.1975. Arr.29.03.96 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Palermo Pagliarelli

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Dario D'Agostino Foro di Palermo  
Avv. Salvatore Priola " "

**4) ARAGONA SALVATORE**, nato ad Altofonte il 24.12.1962 e residente in Rozzano ( MI ) in via Vittorio Vill. n. 2/10 Arrestato il 01.03.1996 Scarcerato il 09.08.1996.

**LIBERO ASSENTE**

DIFENSORI: Avv. Nino Zanghì Foro di Palermo

**5) BALDINUCCI GIUSEPPE**, nato a Borgetto il 26.11.1943

**LATITANTE - CONTUMACE**

DIFENSORI: Avv. Angelo Barone Foro di Palermo  
Avv. Salvo Misuraca " "

**6) BARRANCA GIUSEPPE**, nato a Palermo il 02.03.1956,  
Arr. il 23.12.1995 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Novara

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Angelo Barone Foro di Palermo  
Avv. Antonino Lo Cascio " "

**7) BENIGNO SALVATORE**, nato a Palermo il 03.11.1967.  
Arr. 11.07.1995 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di L'Aquila

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Tommaso Farina Foro di Palermo  
Avv. Salvatore Priola " "

fr

**8) BIONDO SALVATORE**, nato a Palermo il 05.01.1956.  
Arr. il 19.02.1996 in atto det. presso la Casa Circ. di NA - Secondigliano

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Cristoforo Fileccia Foro di Palermo  
Avv. Nino Zanghì " "

**9) BOMMARITO BERNARDO**, nato a San Giuseppe Jato il 08.01.1937,  
Arr. 12.06.1996 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di PA- Pagliarelli

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI. Avv. Antonino Mormino Foro di Palermo

**10) BOMMARITO STEFANO**, nato a San Giuseppe Jato il 01.06.1965;  
domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione - Roma  
Arrestato il 10.06.1996 Scarcerato il 13.01.1997

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Raffaele Miraglia Foro di Bologna

**11) BRUSCA ENZO SALVATORE**, nato a San Giuseppe Jato il  
29.10.1968, Arr. 21.05.1996 in atto detenuto presso la Casa Recl. di Roma  
Rebibbia.

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Alessandra De Paola Foro di Roma

**12) BRUSCA GIOVANNI**, nato a San Giuseppe Jato il 20.02.1957,  
Arr. il 11.06.1996 in atto det. presso la Casa Circ.le di Roma Rebibbia N.C

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Luigi Li Gotti Foro di Roma  
Avv. Alessandra De Paola " "

**13) BUFFA SALVATORE**, nato a Palermo il 25.05.1965 ed ivi residente in  
Via Santa Maria di Gesù, 37 – Arr. il 15.11.1995 Scarc. il 25.11.1997

**LIBERO ASSENTE**

DIFENSORI: Avv. Rosalba Di Gregorio Foro di Palermo  
Avv. Francesco Marasà " "

**14) CANNELLA CRISTOFARO**, nato a Palermo il 15.04.1961.  
Arr. il 27.06.1996 in atto detenuto presso la Casa Circ. di Novara

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Giuseppe Di Peri Foro di Palermo

**15) CASCINO SANTO CARLO**, nato a Palermo il 23.11.1973.  
Arr. 16.04.1996 Scarc. 25.11.1997 in atto det, per altro presso la  
Casa Circondariale di Palermo Ucciardone

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Mario Zito Foro di Palermo

**16) CHIODO VINCENZO**, nato a San Giuseppe Jato il 12.02.1963  
in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione - Roma.

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Fernando Catanzaro Foro di Roma

**17) CORACI VITO**, nato ad Alcamo il 06.01.1944.  
Arr. il 11.06.1996 in atto agli arr. dom. in Balestrate-via A. Volta, n.48

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Gioacchino Sbacchi Foro di Palermo  
Avv. Filippo Siciliano Foro di Caltanissetta

**18) COSTA GIUSEPPE**, nato a Custonaci il 10.02.1963.  
Arr. il 08.01.97 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di PA  
“Pagliarelli”

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Vito Galluffo Foro di Trapani  
Avv. Antonino Mormino Foro di Palermo

**19) DI FRESCO FRANCESCO**, nato a Palermo il 05.11.1957 ed ivi  
residente V.le Croce Rossa, n.197

**LATITANTE - CONTUMACE**

DIFENSORI: Avv. Vincenzo Lo Re Foro di Palermo  
Avv. Giuseppe Di Peri “ ”

**20) DI NATALE GIUSTO**, nato a Palermo il 21.07.1959.  
Arr. il 20.02.1996 in atto det. presso la Casa Recl. Roma Rebibbia

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Alessandra De Paola Foro di Roma

**21) DI PIAZZA FRANCESCO**, nato a Giardinello il 16.08.1947.

Arr. il 26.04.1996 in atto det. presso la Casa Circ.le di Palermo  
Pagliarelli

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Carlo Ventimiglia P.tta Titi Consiglio n. 5  
Terrasini  
Avv. Ubaldo Leo Foro di Palermo

**22) DI TRAPANI NICOLO'**, nato a Cinisi il 08.06.1961.

Arr. il 20.04.1996 in detenuto presso la Casa Circ.le di Roma Rebibbia

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Giovanni Di Benedetto Foro di Palermo

**23) FAIA SALVATORE**, nato a Palermo il 20.02.1959.

Arr. 15.11.1995 in atto det. presso la Casa Circ.le di Roma Rebibbia

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Giuseppina Notonica Foro di Palermo

**24) FEDERICO VITO**, nato a Palermo il 19.04.1960.

Arr. il 04.06.1996 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di PA-Pagliarelli

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Armando Zampardi Foro di Palermo  
Avv. Antonino Galatolo "

**25) FOMA ANTONINO**, nato a Palermo il 7.12.1966 res.te a

San Cipirello, Via Romano n.18. Arrestato il 10 e 12.06.1996;  
scarcerato il 16.12.1996

**LIBERO CONTUMACE**

DIFENSORI: Avv. Sergio Visconti Foro di Palermo

**26) FRANCO CATALDO**, nato a Ganci il 12.12.1935.

Arr. il 25.02.1996; scarc. il 29.05.1996; riarr. il 10.06.1996 in atto  
detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. A. Managò Foro di Reggio Calabria  
Avv. Valerio Vianello Foro di Roma

**27) GALLINA SALVATORE**, nato a Carini il 01.02.1952.

Arr. il 02.04.1997 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di PA-Pagliarelli

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Pietro Nocita Foro di Roma  
Avv. Antonino Russo studio in Carini

**28) GAROFALO GIOVANNI**, nato a Palermo il 02.11.1967

domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione – Roma

Arrestato il 02/07/1997 scarcerato il 18/12/1997

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Luigi Li Gotti Foro di Roma  
Avv. Manfredi Fiormonti Foro di Roma

**29) GENOVA FRANCESCO**, nato a Carini il 09.12.1944

Arr. il 25.02.1996; scarc. il 06.05.1996; riarr. l' 08.01.1997 in atto  
detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli.

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Giuseppe Oddo Foro di Palermo  
Avv. Ivo Reina Foro di Roma

**30) GIACALONE LUIGI**, nato a Marsala il 22.12.1953

Arr. il 20.07.1995 detenuto presso la Casa Circondariale L'Aquila.

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Salvatore Priola Foro di Palermo

**31) GIULIANO FRANCESCO**, nato a Palermo il 06.10.1969

Arr. il 15.11.1995, in atto detenuto presso la Casa Circ. L'Aquila

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Tommaso Farina Foro di Palermo

**32) GIULIANO SALVATORE**, nato a San Vito dei Normanni il 29.03.1945, Arr. il 27.06.1996 in atto det. presso la Casa Circ.le di Palermo "Ucciardone".

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Tommaso Farina Foro di Palermo  
Avv. Caterina Bonocore " "

**33) GRIGOLI SALVATORE**, nato a Palermo il 05.07.1963  
Arr. il 19.05.1997 in atto dom.to presso il Servizio Centrale di Protezione Roma

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORE: Avv. M. Carmela Guarino Foro di Caltanissetta

**34) GUASTELLA GIUSEPPE**, nato a Palermo il 20.06.1954  
Arr. il 24.05.1998 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Giovanni Rizzuti Foro di Palermo  
Avv. Valerio Vianello Foro di Roma

**35) LA ROSA FRANCESCO** nato a San Giuseppe Jato il 16.10.1962,  
Arr. il 04.06.1996 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Palermo – Pagliarelli

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Claudio Gallina Montana Foro di Palermo  
Avv. Salvo Misuraca " "

**36) LENTINI AGOSTINO**, nato a Castellammare del Golfo il 17.10.1965, Arr. il 12.06.1996 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Novara

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Salvatore Mormino Foro di Palermo

**37) LO BIANCO GIUSEPPE**, nato a Partinico il 03.01.1967  
Arr. il 19.06.1998 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Termini  
Imerese

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Michele Giovinco Foro di Palermo  
Avv. Valerio Vianello Foro di Roma

**38) LO NIGRO COSIMO**, nato a Palermo il 08.09.1968  
Arr. il 15. 11. 1995 in atto detenuto presso la Casa Circ. di Viterbo

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Giovanni Di Benedetto Foro di Palermo

**39) LUCCHESE ANTONINO**, nato a Palermo il 05.10.1950  
Arr. il 06.08.1997 in atto detenuto presso la Casa , Circondariale di  
Ascoli Piceno

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Salvatore Traina Foro di Palermo  
Avv. Antonino Mormino " "

**40) MANGANO ANTONINO**, nato a Palermo il 19.01.1957  
Arr. il 24.06.1995 in atto detenuto presso la Casa Circ. di Novara

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Antonino Rubino Foro di Palermo

**41) MANGANO GIOVANNI**, nato a Palermo il 22.03.1958 ed ivi  
residente in Via Giovanni Marchese n. 3, Arrestato il 26.06.1996;  
Scarcerato il 25.11.1997

**LIBERO - CONTUMACE**

DIFENSORI: Avv. Antonino Rubino Foro di Palermo  
Avv. Tommaso Farina Foro di Palermo

**42) MAZZARA VITO**, nato a Custonaci (TP) il 01.01.1948  
Arrestato il 12.06.1996 in atto det. presso la Casa Circ.le di Napoli  
Secondigliano

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Giuseppe Oddo Foro di Palermo

**43) MERCADANTE MICHELE**, nato a Castellammare del Golfo il  
13.08.1951, Arr. il 18.04.1997 in atto detenuto presso la Casa  
Circondariale di Novara

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Rocco Cassarà con studio in Alcamo

**44) MONTALBANO BIAGIO**, nato a Camporeale il 01.07.1945  
Arr. il 12.06.1996 in atto det. presso la Casa Circ.le di Palermo  
Ucciardone

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Armando Veneto Foro di Palmi  
Avv. Francesco Marasà Foro di Palermo

**45) MONTICCIOLI FRANCESCO**, nato a San Giuseppe Jato il  
24.11.1943, Arr. il 23.02.99 in atto detenuto presso la Casa di  
Reclusione di Lanciano

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Fernando Catanzaro Foro di Roma  
Avv. Cristiana Valentini Foro di PE

**46) MONTICCIOLI GIUSEPPE**, nato a San Giuseppe Jato il  
23.06.1969, Arr. il 20.02.96; scarc. il 20.03.96, riarr. il 23.2.99;  
in atto detenuto presso la Casa Circ. di Ferrara

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Antonio Galatolo Foro di Palermo

**47) PASSALACQUA CALOGERO BATTISTA**, nato a Carini il 07.06.31, Arr. il 14.10.1997 in atto det. presso la Casa Circ.le di Palermo Ucciardone

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Bernardo Mannino via Sarmento n. 8 - Carini  
Avv. Gianfranco Viola Foro di Palermo

**48) PIZZO GIORGIO** nato a Palermo il 28.03.1962  
Arrestato il 30.06.1995 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Novara

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv Fabio Passalacqua Foro di Palermo

**49) PRAINITO SALVATORE**, nato a Borgetto il 03.01.1955  
Arr. il 11.06.1996 in atto detenuto presso la Casa Circ. di PA-Pagliarelli

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Angelo Barone Foro di Palermo  
Avv. Salvo Misuraca "

**50) RACCUGLIA DOMENICO**, nato ad Altofonte il 27.10.1964

**LATITANTE- CONTUMACE**

DIFENSORI: Avv. Tommaso Farina Foro di Palermo  
Avv. Francesca Adamo "

**51) REDA EMANUELE**, nato a San Giuseppe Jato il 29.04.1954 ed ivi elett.te dom in Via Cavour, n. 12, Arr.11.06.1996; scarcerato il 02.07.1996;

**LIBERO-ASSENTE**

DIFENSORE: Avv. Vincenzo Giambrauno Foro di Palermo  
Avv. Roberto D'Agostino "

**52) REDA VINCENZO**, nato a San Giuseppe Jato il 11.12.1958  
Arr. 11.06.1996 in atto det. presso la Casa Circ.le di PA-Pagliarelli

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Vincenzo Giambrauno Foro di Palermo  
Avv. Raffaele Restivo "

**53) SCHIRO' GIACOMO RICCARDO**, nato a San Giuseppe Jato il 15.04.1967 ed ivi residente Via Lucido n. 43, Arr. il 04.04.1996;  
Scarcerato il 14.07.1997

**LIBERO-ASSENTE**

DIFENSORI: Avv. Gianfranco Viola Foro di Palermo  
Avv. Salvatore Alberto Zammataro " "

**54) SOTTILE SANTO**, nato a San Giuseppe Jato il 11.07.1952  
Arr. il 24.12.1996 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di PA  
Pagliarelli

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Vincenzo Giambruno Foro di Palermo  
Avv. Roberto Tricoli " "

**55) SPATUZZA GASpare** nato a Palermo l'08.04.1964  
Arr. il 02.07.1997 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Tolmezzo

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Tommaso Farina Foro di Palermo

**56) TRAINA MICHELE**, nato a Marianopoli (CL) il 22.12.1962  
Arr. 01.07.1996 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Palermo  
Pagliarelli.

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Salvatore Priola Foro di Palermo  
Avv. Valerio Vianello Foro di Roma

**57) TUTINO VITTORIO**, nato a Palermo il 13.04.1966  
Arr. il 27.06.1996 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di  
Ascoli Piceno.

**PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Filippo Gallina Foro di Palermo  
Avv. E. Barcellona " "

58) **VACCARO GIACOMO**, nato a Palermo il 27.04.1955, ivi residente in Via Guarnaschelli n. 7, Arr. il 26.06.1996; scarc. il 25.11.1997

**LIBERO - PRESENTE**

DIFENSORI: Avv. Roberto Tricoli Foro di Palermo  
Avv. Antonino Rubino " "

59) **VETRO GIUSEPPE**, nato a Favara il 24.02.1954  
Detenuto dal 28.5.2000 in atto presso Casa Circ. di Agrigento

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Arnaldo Faro Foro di Agrigento  
Avv. Empedocle Mirabile " "

60) **VITALE SALVATORE**, nato a Palermo il 28.09.1946  
Arr. il 12.03.1996 in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Spoleto

**ASSENTE PER RINUNZIA**

DIFENSORI: Avv. Vincenzo Lo Re Foro di Palermo  
Avv. Salvatore Donato Messina " "

**NONCHE' DELLE PARTI CIVILI:**

1) **DI MATTEO Mario Santo**

**CASTELLESE Francesca**

**DI MATTEO Nicola**

nel nome proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore **DI MATTEO Nicola**, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Crescimanno procuratore speciale

**PRESENTE**

2) **PROVINCLIA REGIONALE DI PALERMO** in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Galasso, procuratore speciale.

**PRESENTE - sost.proc. Avv. Mimma Tamburello**

3) **COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO**, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gervasi, procuratore speciale del Comune di San Giuseppe Jato.

**ASSENTE**

4) **COMUNE DI ALTOFONTE**, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Torti, procuratore speciale.

ASSENTE

5) **Miceli Rosalia**

**Vullo Vincenzo**

Rappresentati e difesi dagli avv.ti N. Macaluso e S. Caputo

Non costituitisi in 2° grado

## **APPPELLANTI**

gli imputati, nonchè il P.G. nei confronti di Mangano Giovanni e Vaccaro Giacomo

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 10 febbraio 1999 con la quale:

### **1) BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre - libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Grado Marcello e Vullo Luigi, di cui ai capi 19- 20- 31- 32- 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96 nonchè per il capo B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

E' stato assolto dai capi 24 e 25 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

### **2) AGRIGENTO GIUSEPPE**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18, alla libertà vigilata per anni tre, per i capi B e N del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L.n° 152/91.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **3) AGRIGENTO ROMUALDO**

è stato condannato, con la concessione della attenuanti generiche, alla pena di anni 28 di reclusione , alla libertà vigilata per anni tre, per i capi A - B - N del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione , aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L.n° 152/91.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **4) ARAGONA SALVATORE**

è stato condannato, con la concessione della attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni 5 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, di cui agli artt. 110, 416 bis, commi IV e VI, così modificata nei suoi confronti l'imputazione di cui al capo A, e per capi D - E - F - G del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **5) BALDINUCCI GIUSEPPE**

è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno per il reato di cui al capo A del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **6) BARRANCA GIUSEPPE**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre - libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni, di cui ai capi 3, esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n.4 C.P., 4 - 5 - 39 - 40 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

E' stato assolto dai capi 9 - 10- 11 - 28 - 29 - 30 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

**7) BENIGNO SALVATORE** è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due - libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di omicidio aggr. di Ambrogio Giuseppe, di cui ai capi 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

**8) BIONDO SALVATORE**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di omicidio aggr. di duplice omicidio aggravato di Grado Marcello e Vullo Luigi, di cui ai capi 31- 32- 33 - 34 -57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

**9) BOMMARITO BERNARDO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre, alla libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena .

**10) BOMMARITO STEFANO**

è stato condannato alla pena di anni 18 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A e B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L.n° 152/91, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art.442 c.p.p.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

**11) BRUSCA ENZO SALVATORE**

è stato condannato alla pena di anni 28 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi B - C - D - E - F - G- M del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati

per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L.n° 152/91, con la concessione delle attenuanti generiche.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **12) BRUSCA GIOVANNI**

è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi B - C - D - E - F - G - L - M del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L.n° 152/91, con la concessione delle attenuanti generiche.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **13) BUFFA SALVATORE**

è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, libertà vigilata per anno 1, per i reati di cui ai capi 52 (esclusa l'aggr. di cui al 61 n.2 C.P. 56 e 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di detenzione di armi da guerra aggravato.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **14) CANNELLA CRISTOFORO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 2, libertà vigilata per anni 3, per i capi 5 - 9 - 10 - 11 - 39 - 40 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio pluriaggravato in danno di Di Peri Giuseppe e Di Peri Salvatore.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

## **15) CASCINO SANTO CARLO**

è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, libertà vigilata per anni 1, per i reati di cui ai capi 52 (esclusa l'aggr. di cui al 61 n.2 C.P.) 56 e 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di detenzione di armi da guerra aggravato.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

## **16) CHIODO VINCENZO**

è stato condannato alla pena di anni 27 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A - B - C del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L.n° 152/91, con la concessione delle attenuanti generiche.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

## **17) CORACI VITO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre, alla libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

## **18) COSTA GIUSEPPE**

è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A e B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L.n° 152/91, con la concessione delle attenuanti generiche.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **19) DI FRESCO FRANCESCO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi 18, libertà vigilata per anni 3, per i reati di cui ai capi 29 - 29 - 30 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di omicidio di Vallecchia Antonino Giuseppe.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **20) DI NATALE GIUSTO**

è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione, libertà vigilata per anno 3, per i reati di cui ai capi 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di omicidio di Buscetta Domingo, concesse le attenuanti generiche.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **21) DI PIAZZA FRANCESCO**

è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno, per il reato di cui al capo A del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **22) DI TRAPANI NICOLO'**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre - libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Grado Marcello e Vullo Luigi, di cui ai capi 31- 32- 33 - 34 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 56 -57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **23) FAIA SALVATORE**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre - libertà vigilata per anni tre, per i reati, di cui ai capi 39 - 40 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96, D - E - F - G del decreto che ha disposto il giudizio in data 21.5.1997, unificati per continuazione sotto il più

grave delitto di duplice omicidio aggr. di Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **24) FEDERICO VITO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi 18 - libertà vigilata per anni tre, per i reati , di cui ai capi 3 (esclusa l'aggr. di cui all'art.61 n.4 C.P.) 4 - 5 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96, D - E - F - G del decreto che ha disposto il giudizio in data 21.5.1997, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Dragna Giuseppe.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **25) FOMA ANTONINO**

è stato condannato alla pena di anni 25 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A e B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L. n° 152/91, con la concessione delle attenuanti generiche.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **26) FRANCO CATALDO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18, libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A e B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione , aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L. n° 152/91, con la concessione delle attenuanti generiche.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

## **27) GALLINA SALVATORE**

è stato condannato concesse delle attenuanti generiche alla pena di anni 30 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A e B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L.n° 152/91.  
E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

## **28) GAROFALO GIOVANNI**

è stato condannato, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. 152/91, alla pena di anni 5 di reclusione, libertà vigilata per anno 1, per i reati di cui ai capi 56 e 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di detenzione di armi da guerra aggravato.  
E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

## **29) GENOVA FRANCESCO**

è stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 30 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A e B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione , aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L.n° 152/91, con la concessione delle attenuanti generiche.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

## **30) GIACALONE LUIGI**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18, libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi 15 - 16 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di omicidio di Casella Stefano.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **31) GIULIANO FRANCESCO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre - libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni, di cui ai capi 1 - 2 - 3, esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n.4 C.P.) 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 39 - 40 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

E' stato assolto dai capi 35 e 36 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

### **32) GIULIANO SALVATORE**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi 18 - libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di omicidio di Dragna Giuseppe, di cui ai capi 3 (esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n.4 C.P.) 4 - 5 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **33) GRIGOLI SALVATORE**

è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. 152/91, alla pena di anni 20 di reclusione, libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni, di cui ai capi da 6 a 18 - da 21 a 27 - da 46 a 51 - da 53 a 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96 nonché B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

E' stato assolto dai capi 35 e 36 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

### **34) GUASTELLA GIUSEPPE**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre - libertà vigilata per anni tre, per i reati , unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Grado Marcello e Vullo Luigi, di cui ai capi 31- 32- 33 - 34 - 37 -

38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 56 -57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **35) LA ROSA FRANCESCO**

è stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 30 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A e B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L. n° 152/91, con la concessione delle attenuanti generiche.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **36) LENTINI AGOSTINO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **37) LO BIANCO GIUSEPPE**

è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno, per il reato di cui al capo A del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **38) LO NIGRO COSIMO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 3, libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Di Peri Giuseppe e Di Peri Salvatore, di cui ai capi da 6 a 18 - da 26 a 30, da 39 a 51 - 53 limitatamente all'omicidio di Buscemi Gaetano, 55 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96 nonché A) B) e C) del decreto della C. Appello di Palermo che ha disposto il giudizio in data 21.5.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

E' stato assolto dai capi 35 - 36 - 53 (limitatamente all'omicidio di Spataro Giovanni) e 54 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

### **39) LUCCHESE ANTONINO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi 18 - libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto duplice omicidio aggr. di Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni, di cui ai capi 53 - 54 - 55 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **40) MANGANO ANTONINO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 3, libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni, di cui ai capi da 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 24 - 25 - da 28 a 36 - da 39 a 51 - da 53 a 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96 nonché B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **41) MANGANO GIOVANNI**

è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui al capo 52, esclusa l'aggravante di cui al 61 n.2 C.P., del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

Interdizione per anni 5 dai PP.UU.

E' stato assolto dal reato di cui al capo 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

### **42) MAZZARA VITO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena. 

#### **43) MERCADANTE MICHELE**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **44) MONTALBANO BIAGIO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **45) MONTICCIOLI FRANCESCO**

è stato condannato, concesse le attenuanti, alla pena di anni 25 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A e B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L. n° 15

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **46) MONTICCIOLI GIUSEPPE**

è stato condannato, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante speciale di cui all'art.8 D.L.152/91, alla pena di anni 20 di reclusione, alla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi A - B - C - D - E - F - G del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97, unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione , aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L. n° 152/91

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **47) PASSALACQUA CALOGERO BATTISTA**

è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno, per il reato di cui al capo A del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **48) PIZZO GIORGIO**

è stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 30 di reclusione, libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Di Peri Giuseppe e Di Peri Salvatore, di cui ai capi 24 - 25 - 39 - 40 - 50 - 51 - 53 limitatamente all'omicidio di Buscemi Gaetano, 55 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

E' stato assolto dai capi 9 - 10 - 11 - 28 - 29 - 30 - 35 - 36 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

#### **49) PRAINITO SALVATORE**

è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno, per il reato di cui al capo A del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

E' stato assolto dal capo B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

#### **50) RACCUGLIA DOMENICO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi 18 - libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione , aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L. n° 152/91, di cui ai capi 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96, B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi 19 e 20 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

#### **51) REDA EMANUELE**

è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno, per il reato di cui al capo A del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **52) REDA VINCENZO**

è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno, per il reato di cui al capo A del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **53) SCHIRO' GIACOMO RICCARDO**

è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno, per il reato di cui al capo A del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **54) SOTTILE SANTO**

è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione, alla libertà vigilata per anno uno, per il reato di cui al capo A del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **55) SPATUZZA GASPARA**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 3, libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggr. di Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni, di cui ai capi da 6 a 18 - 21 - 22 - 23 - 28 - 29 - 30 - 35 - 36, da 39 a 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

#### **56) TRAINA MICHELE**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni 2 - libertà vigilata per anni tre, per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art.7 del D.L .n° 152/91, di cui ai capi 19 - 20 del

14

decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96, B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **57) TUTINO VITTORIO**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 3, libertà vigilata per anni tre, per i reati unificati per continuazione, sotto il più grave delitto di omicidio di Casella Stefano di cui ai capi 9 - 10 - 11 - 15 - 16 del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, nonché A) B) e C) del decreto della C. Appello di Palermo che ha disposto il giudizio in data 21.5.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

### **58) VACCARO GIACOMO**

è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui al capo 52, esclusa l'aggravante di cui al 61 n.2 C.P., del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.96

Interdizione per anni 5 dai PP.UU.

### **59) VETRO GIUSEPPE**

è stato condannato alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione per i reati, unificati per continuazione sotto il più grave delitto di favoreggiamento personale, di cui ai capi H - I del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

Interdizione per anni 5 dai PP.UU.

### **60) VITALE SALVATORE**

è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre, alla libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo B del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.97.

E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai PP.UU. legalmente e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena .

E' stata ordinata l'affissione della presente sentenza all'albo dei Comuni di Palermo, Villabate, Misilmeri, S. Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale, Castellammare del Golfo, Balestrate, e Valderice e pubblicata per estratto, a spese dei condannati alla pena dell'ergastolo, su "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica".

Tutti i predetti imputati sono stati condannati al pagamento solidale

delle spese processuali e **BAGARELLA** Leoluca Biagio, **AGRIGENTO** Giuseppe, **AGRIGENTO** Romualdo di Giuseppe, **ARAGONA** Salvatore, **BARRANCA** Giuseppe, **BENIGNO** Salvatore, **BIONDO** Salvatore, **BOMMARITO** Bernardo, **BOMMARITO** Stefano, **BRUSCA** Enzo Salvatore, **BRUSCA** Giovanni, **BUFFA** Salvatore, **CANNELLA** Cristofaro, **CASCINO** Santo Carlo, **CORACI** Vito, **COSTA** Giuseppe, **DI NATALE** Giusto, **DI PIAZZA** Francesco, **DI TRAPANI** Nicolò, **FAIA** Salvatore, **FEDERICO** Vito, **FOMA** Antonino, **FRANCO** Cataldo, **GALLINA** Salvatore, **GAROFALO** Giovanni, **GENOVA** Francesco, **GIACALONE** Luigi, **GIULIANO** Francesco, **GIULIANO** Salvatore, **GRIGOLI** Salvatore, **GUASTELLA** Giuseppe, **LA ROSA** Francesco, **LENTINI** Agostino, **LO BIANCO** Giuseppe, **LO NIGRO** Cosimo, **LUCCHESE** Antonino, **MANGANO** Antonino, **MANGANO** Giovanni, **MAZZARA** Vito, **MERCADANTE** Michele, **MONTALBANO** Biagio, **MONTICCIOLI** Giuseppe, **PASSALACQUA** Calogero Battista, **PIZZO** Giorgio, **PRAINITO** Salvatore, **REDA** Emanuele, **REDA** Vincenzo, **SCHIRO'** Giacomo Riccardo, **SOTTILE** Santo, **SPATUZZA** Gaspare, **TINNIRELLO** Lorenzo, **TRAINA** Michele, **TUTINO** Vittorio, **VACCARO** Giacomo, e **VITALE** Salvatore, inoltre, ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Sono stati altresì condannati:

**BAGARELLA** Leoluca Biagio, **AGRIGENTO** Giuseppe, **AGRIGENTO** Romualdo di Giuseppe, **ARAGONA** Salvatore, **BALDINUCCI** Giuseppe, **BOMMARITO** Bernardo, **BOMMARITO** Stefano, **BRUSCA** Enzo Salvatore, **BRUSCA** Giovanni, **CHIODO** Vincenzo, **CORACI** Vito, **COSTA** Giuseppe, **DI PIAZZA** Francesco, **FOMA** Antonino, **FRANCO** Cataldo, **GALLINA** Salvatore, **GENOVA** Francesco, **GRIGOLI** Salvatore, **LA ROSA** Francesco, **LENTINI** Agostino, **LO BIANCO** Giuseppe, **MANGANO** Antonino, **MAZZARA** Vito, **MERCADANTE** Michele, **MONTALBANO** Biagio, **MONTICCIOLI** Francesco, **MONTICCIOLI** Giuseppe, **PASSALACQUA** Calogero Battista, **PRAINITO** Salvatore, **RACCUGLIA** Domenico, **REDA** Emanuele, **REDA** Vincenzo, **SCHIRO'** Giacomo Riccardo, **SOTTILE** Santo, **TRAINA** Michele e **VITALE** Salvatore, in solido tra loro:

A) al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, a favore delle costituite parti civili, **PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**, **COMUNE DI S. GIUSEPPE JATO** e **COMUNE DI ALTOFONTE**, in persona dei rispettivi legali *Al* rappresentanti;

B) al pagamento delle seguenti provvisionali, da imputarsi nella liquidazione definitiva:

- lire cinquecentomilioni (500.000.000) a favore della Provincia Regionale di Palermo;
- lire duecentomilioni (200.000.000) a favore del Comune di S. Giuseppe Jato;
- lire centomilioni (100.000.000) a favore del Comune di Alfonte;

C) al rimborso delle spese processuali, che liquida:

- in complessive lire 36.163.000, di cui lire 32.876.000 per onorari di difesa, a favore della Provincia Regionale di Palermo;
- in complessive lire 20.460.000, di cui lire 18.600.000 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA, a favore del Comune di S. Giuseppe Jato;
- in complessive lire 15.620.000, di cui lire 14.200.000 per onorari di difesa, a favore del Comune di Alfonte.

dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, a favore delle costituite parti civili **DI MATTEO** Mario Santo e **CASTELLESE** Francesca, nel nome proprio e nella qualità di genitori del minore **DI MATTEO** Nicola;

Sono stati ancora condannati :

**BAGARELLA** Leoluca Biagio, **AGRIGENTO** Giuseppe, **AGRIGENTO** Romualdo di Giuseppe, **BOMMARITO** Bernardo, **BOMMARITO** Stefano, **BRUSCA** Enzo Salvatore, **BRUSCA** Giovanni, **CHIODO** Vincenzo, **CORACI** Vito, **COSTA** Giuseppe, **FOMA** Antonino, **FRANCO** Cataldo, **GALLINA** Salvatore, **GENOVA** Francesco, **GRIGOLI** Salvatore, **LA ROSA** Francesco, **LENTINI** Agostino, **MANGANO** Antonino, **MAZZARA** Vito, **MERCADANTE** Michele, **MONTALBANO** Biagio, **MONTICCIOLI** Francesco, **MONTICCIOLI** Giuseppe, **RACCUGLIA** Domenico, **TRAINA** Michele e **VITALE** Salvatore in solido tra loro, nella qualità di corresponsabili del sequestro e della morte del piccolo Giuseppe Di Matteo, anche:

A) al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, a favore delle costituite parti civili **DI MATTEO** Mario Santo e **CASTELLESE** Francesca, nel nome proprio e nella qualità di genitori del minore **DI MATTEO** Nicola;

B) al pagamento della provvisionale di lire duecentomilioni (200.000.000) ciascuno a favore dei coniugi Di Matteo-Castellese, nel nome proprio, e lire cinquantamilioni (50.000.000) a favore dei medesimi coniugi, nella qualità;

C) al rimborso, a favore delle medesime parte civili, nel nome proprio e nella qualità, delle spese processuali che liquida in complessive lire 35.221.000, di cui lire 22.159.000 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA.

La sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva relativamente alle statuzioni civili concernenti l'assegnazione delle provvisionali.

### ELENCO DEI CAPI DI IMPUTAZIONE

come da sentenza di primo grado:

*(Decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. il 07.11.1996)*

#### GIULIANO Francesco

- 1) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p., per avere in concorso con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione, la morte di RIZZUTO Damiano, contro il quale veniva esplosi più colpi di arma da fuoco lunga e corta;
- 2) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 10, 12 cpv. e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere in concorso con Romeo Pietro e Ciaramitano Giovanni che le aveva preparate, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo ed armi da guerra.

In Aspra (Bagheria), il 2 giugno 1992

#### GIULIANO Salvatore, GIULIANO Francesco, BARRANCA Giuseppe e FEDERICO Vito

- 3) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3, 61 n. 4 c.p., 7 comma 1° legge 12 Luglio 1991 n. 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di DRAGNA Giuseppe che strangolavano dopo averlo seviziatò con percosse;
  - 4) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 c.p., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale DRAGNA Giuseppe.
- In Misilmeri, contrada Masseria d'Ameri, il 5 agosto 1992

**CANNELLA Cristoforo, GIULIANO Salvatore, GIULIANO  
Francesco, BARRANCA Giuseppe e FEDERICO Vito**

5) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 411, 61 n. 2 c.p., 7  
comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra  
loro e con Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo  
3) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra,  
soppresso il cadavere di DRAGNA Giuseppe.

In Misilmeri, contrada Masseria d'Ameri, il 5 agosto 1992

**GRIGOLI Salvatore, SPATUZZA Gaspare, LO NIGRO  
Cosimo e GIULIANO Francesco**

6) del delitto di cui agli artt. 110, 112, n.1, 575, 577 n. 3, 61 n. 4 c.p., 7  
comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con  
Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di  
agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte  
di CARELLA Francesco mediante strangolamento dopo averlo  
seviziatato con percosse;

7) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P., 7 comma  
1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con  
Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che  
procede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa  
Nostra, privato della libertà personale CARELLA Francesco;

8) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 411, 61 n. 2 C.P., 7 comma  
1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con  
Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo 6) e di  
agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra,  
soppresso il cadavere di CARELLA Francesco che dissolvevano  
nell'acido.

In Palermo l'11 marzo 1994

**BENIGNO Salvatore, PIZZAGLIO Giovanni, SPATUZZA Gaspare  
MANGANO Antonino, BARRANCA Giuseppe, LITINO  
Vittorio, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo e CANNELLA  
Cristoforo**

9) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n.3, 61 n. 4 C.P., 7  
comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra  
loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di  
agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte  
di AMBROGIO Giovanni, essendosi prestato Benigno Salvatore ad  
attirarlo in un tranello, mediante strangolamento dopo averlo  
seviziatato con percosse;

- 10) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 CP., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale AMBROGIO Giovanni;
- 11) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 411, 61 n. 2 C.P. 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo 9) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, soppresso il cadavere di AMBROGIO Giovanni.
- In Misilmeri, contrada Masseria d'Ameri , il 25 marzo 1994

**BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, LO NIGRO Cosimo  
e GRIGOLI Salvatore**

- 12) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di AMBROGIO Giuseppe, contro il quale i primi due esplodevano più colpi di arma da fuoco, mentre gli altri agivano da copertura;
- 13) del delitto di cui agli artt. 56, 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di FILIPPONE Massimiliano, contro il quale i primi due esplodevano più colpi di arma da fuoco mentre gli altri agivano da copertura, e non riuscendo nel proprio intento criminoso per cause indipendenti dalla loro volontà;
- 14) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere i reati di cui ai due capi che precedono e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico delle armi comuni da sparo.

In Palermo, il 25 marzo 1994

PL

~~GRIGOLI SAMPORE SPATUZZA GASPARO LO NIGRO COSIMO  
GIULIANO FRANCESCO~~

- 15) del delitto di cui agli artt. 112 n. 1, 575, 577 n. 3 C.P. comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro, svolgendo il Lo Nigro e il Giuliano funzioni di appoggio, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di CASELLA Stefano, contro il quale erano esplosi più colpi di arma da fuoco;
- 16) del delitto di cui artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n.203 per avere , in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e, comunque, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo e armi da guerra.

In Palermo, il 28 aprile 1994

~~GRIGOLI SAMPORE SPATUZZA GASPARO LO NIGRO COSIMO  
GIULIANO FRANCESCO~~

- 17) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di BRONTE Francesco, contro il quale Grigoli, Spatuzza e Lo Nigro sparavano più colpi di arma da fuoco dopo che Giuliano Francesco aveva fornito loro indicazioni circa i movimenti della vittima, che, nei giorni precedenti, era stata seguita dallo stesso Giuliano e da Romeo Pietro;
- 18) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e, comunque, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo ed armi da guerra.

In Palermo, il 3 giugno 1994

μ

**BAGARELLA Giuseppe - CAGIONATO Romeo - CIARAMITARO Giovanni - CIRIOLETTI Giuseppe - FRANCESCO**

19) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro, agendo il Bagarella quale mandante, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di PASSAFIUME Antonino, contro il quale il Traina e il Raccuglia esplodevano più colpi di arma da fuoco;

20) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo

In Palermo, l'8 agosto 1994

**SPATUZZA Gaspare - GRIGOLI Salvatore - GIULIANO Francesco**

21) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3, 61 n. 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro e Ciaramitato Giovanni, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di CARUSO Salvatore mediante strangolamento dopo averlo seviziatò con percosse;

22) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro e Ciaramitato Giovanni, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale CARUSO Salvatore;

23) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 411, 61 n. 2, 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro e Ciaramitato Giovanni, al fine di occultare il reato di cui al capo 21) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, soppresso il cadavere di CARUSO Salvatore sciogliendolo nell'acido.

In Palermo, il 3 ottobre 1994

*fl*

**BAGARELLA Leoluca, MANGANO Antonino, GRIGOLI Salvatore e PIZZO Giorgio**

- 24) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di CASTIGLIONE Antonino, contro il quale i primi due esplodevano più colpi di arma da fuoco, mentre il terzo svolgeva nei pressi funzioni di copertura;
- 25) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e, comunque, avvalendosi delle condizioni di cui all'art 416 bis C.P., illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da guerra (un Kalashnikov) ed armi comuni da sparo.

In Palermo, il 18 novembre 1994

**LO NIGRO Cosimo, GRIGOLI Salvatore e GIULIANO Francesco**

- 26) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di OUESLATI Ridha mediante strangolamento;
- 27) del delitto di cui agli artt. 110, 411, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, occultato il cadavere di Oueslati Ridha.

In Palermo, nel gennaio del 1995

**MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, GIULIANO Francesco, BARRANCA Giuseppe, SPATUZZA Gaspare, LO NIGRO Cosimo e DI FRESCO Francesco**

- 28) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575 577 n. 3, 61 n. 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra

loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di **VALLECCHIA** Antonino Giuseppe che il Di Fresco attirava, con una scusa, all'interno di un magazzino, ove gli altri lo strangolavano dopo averlo seviziatò con percosse;

- 29) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1º legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato **VALLECCHIA** Antonino Giuseppe della libertà personale;
- 30) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 411 61 n. 2 C.P., 7 comma 1º legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo 28) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, distrutto il cadavere di **VALLECCHIA** Antonino Giuseppe.

In Palermo, il 27 febbraio 1995

**BAGARELLA** Leoluca e **MANGANO** Antonino, **GUASTELLA** Giuseppe, **DI TRAPANI** Nicolo e **BIONDO** Salvatore

- 31) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 comma 1, 575, 577 n. 3 C.P., 7 comma 1º legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, con una sola azione, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di **GRADO** Marcello e **VULLO** Luigi, contro i quali erano esplosi più colpi d'arma da fuoco;
- 32) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1º legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da sparo e armi da guerra;
- 33) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 648, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1º legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di commettere il reato di cui al capo 31) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, acquistato o comunque ricevuto l'autovettura Fiat Uno tg. PA 985544, compendio di furto ai danni di Americo Angelo, conoscendone l'illecita provenienza;
- 34) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 423, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1º legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di occultare il reato di cui al

capo 31) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, dato alle fiamme l'autovettura di cui al capo che precede, cagionando un incendio.

In Palermo il 2 marzo 1995

**MANGANO Antonino, SPATUZZA Gaspare, GRIGOLI Salvatore, GIULIANO Francesco, LO NIGRO Cosimo e PIZZO Giorgio**

35) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di VITALE Armando, contro il quale i primi tre esplodevano più colpi d'arma da fuoco, mentre gli altri svolgevano funzioni di copertura;

36) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo ed armi da guerra.

In Palermo, il 3 marzo 1995

**BAGARELLA Leoluca, GUASTELLA Giuseppe, DI TRAPANI Nicold e DI NATALE Giusto**

37) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, agendo il Bagarella quale mandante e anche svolgendo funzioni di copertura, cagionato la morte di BUSCETTA Domingo, contro il quale Guastella e il Di Trapani esplodevano più colpi d'arma da fuoco, mentre il Di Natale preparava ai complici il rifugio;

38) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo.

In Palermo, il 6 marzo 1995

61

**BAGARELLA Leoluca, MANGANO Antonino, SPATUZZA  
Gaspare, BARRANCA Giuseppe, CANNELLA Cristoforo, LO  
NIGRO Cosimo, GIULIANO Francesco, PIZZO Giorgio e FAIA  
Salvatore**

39) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 comma 1, 575, 577 n. 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, con una sola azione, agendo il Bagarella quale mandante, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte DI PERI Giuseppe e DI PERI Salvatore, contro i quali Mangano, Spatizza, Barranca e Cannella esplodevano più colpi d'arma da fuoco, mentre Lo Nigro, Giuliano e Pizzo svolgevano funzioni di copertura e Faia Salvatore preparava ai complici il rifugio;

40) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1 legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo;

In Villabate, il 14 marzo 1995

**BAGARELLA Leoluca, MANGANO Antonino, LO NIGRO  
Cosimo, SPATUZZA Gaspare e DI TRAPANI Nicolo',  
GUASTELLA Giuseppe e DI NATALE Giusto**

41) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3, 61 n. 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di SOLE Gian Matteo mediante strangolamento dopo averlo seviziatò con percosse;

42) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale SOLE Gian Matteo; del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 411, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di occultare il reato di cui al capo 41) e agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, distrutto il cadavere di SOLE Gian Matteo dandolo alle fiamme;

11

43) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 423, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di occultare il reato di cui al capo 41) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, dato alle fiamme l'autovettura di cui al capo che segue cagionando un incendio.

In Palermo , il 22 marzo 1995

44) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 648, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di commettere il reato di cui al capo 41) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, acquistato o comunque ricevuto l'autovettura Fiat Croma tg. PA A70247, compendio di furto ai danni di Calcagnile Saverio, conoscendone l'illecita provenienza.

In Palermo, in data anteriore al 22 marzo 1995

BARRANCA Giuseppe, MANGANO Antonino, SPATUZZA Gaspare, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, GIULIANO Francesco

45) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n 1, 81 cpv., 575, 577 n. 3, 61 n. 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n.203, per avere, in concorso tra loro e con di Filippo Pasquale e Romeo Pietro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., cagionato con premeditazione, la morte di JELASSI Mehrez e AZZAQUI Kamel, sparando contro il primo un colpo di pistola e strangolando il secondo dopo averlo seviziatò con percosse;

46) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede ed avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo;

47) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo 46) e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., privato della libertà personale AZZAQUI Kamel;

48) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 410 C.P. per avere, in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, mutilato, evirandolo, il cadavere di AZZAQUI Kamel.

In Palermo, il 4 aprile 1995

**FAIA Salvatore, GRIGOLI Salvatore, GIULIANO Francesco, SPATUZZA Gaspare, LO NIGRO Cosimo, PIZZO Giorgio, BARRANCA Giuseppe, MANGANO Antonino e GAROFALO Giovanni**

- 49) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3, 61 n. 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, agendo Garofalo Giovanni quale istigatore, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di SAVOCA Francesco, che il Faia attirava in un magazzino con la scusa di mostrargli dei profumi di illecita provenienza e che gli altri strangolavano dopo averlo seviziatato con percosse;
- 50) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., privato delle libertà personale Savoca Francesco.

In Palermo, il 12 aprile 1995

**BUFFA Salvatore, CASCINO Santo, CARLO MANGANO Giovanni, VACCARO Giacomo**

- 51) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 411, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro e Ciaramitano Giovanni che aveva fornito il bruciatore, al fine di occultare il reato di cui al capo 50) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, distrutto il cadavere di Savoca Francesco che dissolvevano nell'acido.
- In Palermo, in data successiva al 24 giugno 1995

**BAGARELLA Giacomo, MANGANO Antonino, GRIGOLE Salvatore, SPATUZZA Gaspare, BARRANCA Giuseppe, GIULIANO Francesco, LO NIGRO Cosimo, FAIA Salvatore, PIZZO Giorgio e CUCHESE Antonino**

- 52) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 575, 577 n. 3, 61 n. 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro, con Campanella Paolo e con Di Filippo Pasquale e con Romeo Pietro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- 53) prestandosi il Campanella ed il Lucchese ad attirare i due in un tranello, cagionato, con premeditazione ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di SPATARO Giovanni e BUSCEMI Gaetano, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco lunghe e corte contro il primo e strangolando il secondo dopo averlo a lungo seviziatò con percosse;
- 54) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 7 comma 1º legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro con Campanella Paolo, Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo;
- 55) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P., 7 comma 1º legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro, con Campanella Paolo, Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo 53) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale Buscemi Gaetano.

In Villabate e Palermo il 28 aprile 1995

**BAGARELLA** Leolica, **Biagio**, **HARRANCA** Giuseppe, **BENIGNO** Salvatore, **BUFFA** Salvatore, **CANNELA** Cristoforo, **DELLA PELLEGRINA** CASCINO San Carlo, **DENATALE** Giusto, **DI TRAPANI** Nicolo, **FEATA** Salvatore, **FEDERICO** Vito, **GAROFALO** Giovanni, **GIACALONE** Luigi, **GIULIANO** Francesco, **GRIGOLI** Salvatore, **GUASTELLA** Giuseppe, **LO NIGRO** Cosimo, **MANGANO** Antonino, **PIZZO** Giorgio, **RACCUGLIA** Domenico, **SPATUZZA** Gaspare

- 56) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 1 e 23 commi II e IV legge 18 aprile 1975 n. 110, 7 comma 1º legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, anche in concorso tra loro e con numerosi altri soggetti, anche in occasioni diverse dei fatti di omicidio di cui ai capi precedenti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere numerosi delitti connessi all'attività criminale dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e quindi di agevolarne l'attività, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, esplosivi, armi da guerra, armi comuni da sparo, molte delle quali clandestine nonché le munizioni a queste relative.

**BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BIONDO Salvatore, BUFFA Salvatore, CANNELLA Cristofaro detto "Filletto", CASCINO Santo Carlo, DI FRESCO Francesco, DI NATALE Giusto, DI TRAPANI Nicola, FAIA Salvatore, FEDERICO Vito, GAROFALO Giovanni, SEGIA CALONE Carmelo, GIULIANO Francesco, GRIGOLO Salvatore, GUASTELLA Giuseppe, ILO NIGRO Cesario, LUCCHESI Antonino, MANGANO Antonino, MANGANO Giovanni, PIZZO Giorgio, RACCUGLIA Domenico e SPATUZZA Gaspare**

57) del delitto di cui all'art. 416 bis, comma 1° C.P., per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi in giusti per sé e gli altri; con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo, essi stessi e gli altri aderenti alla medesima, la disponibilità di armi e di esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti; con l'aggravante di cui al II° comma dell'art. 416 bis C.P. per Bagarella Leoluca Biagio, Cannella Cristofaro, Di Trapani Nicolò, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Raccuglia Domenico e Spatuzza Gaspare, per avere diretto ed organizzato l'associazione.

In Palermo ed in altre località nazionali ed estere fino alla data odierna.

\*\*\*\*\*

*(Decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. il 14.02.1997)*

**MONTICCIOLI Giuseppe, AGRIGENTO Romualdo, il Giuseppe, ARAGONA Salvatore, BALDINUCCI Giuseppe, BOMMARITO Stefano, COSTA Giuseppe, CIRIODO Vincenzo, DE PLAZZA Francesco, ROMA Antonino, FRANCO Giacaldo, GALLINA Salvatore, GENOVA Francesco, DI ROSA Francesco, COFANCIANO Giuseppe, MONTICCIOLI Francesco, PASSALACQUA Calogero, PRAINTO Salvatore, REDA Emanuele, REDA Vincenzo, SCHIRO Giacomo, Riccardo, SOTTILE Santo**

*di*

A) del delitto di cui all'art 416 bis, comma I C.P., per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti; per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sè e per gli altri; con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo, essi stessi e gli altri aderenti alla medesima, la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità della associazione, e per aver finanziato le attività economiche assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Palermo, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Ganci, Carini, Partinico, Borgetto, Corleone ed in altre località nazionali ed estere fino alla data odierna.

**MONTICCIOLI Giuseppe, AGRIGENTO Giuseppe, AGRIGENTO Gregorio, AGRIGENTO Romualdo, BAGARELLA Vito, BAGARELLA Vito, BOMMARITO Bernardo, BOMMARITO Stefano, BRUSCA Genio, SALVATORE BRUSCA Giovanni, CHIODO Vincenzo, CORACI Vito, COSTA Giuseppe, FOMA Antonino, FRANCO Cataldo, GATTINA Salvatore, GENOVA Francesco, GRIGOLI Salvatore, LA ROSA Francesco, LENTINI Agostino, MANGANO Antonino, MAZZARA Vito, MERCADANTE Michele, MONTALBANO Biagio, MONTICCIOLI Francesco, PRANTO Salvatore, RACCUGLIA Domenico, TRAINA Michele, VITALE Vito, VITALE Andrea di Nicolo, VITALE Salvatore, PARTANNA Francesco, SIMONETTI Vito, LA LIGATA Giuseppe.**

B) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 630 commi 1° e 3° C.P., per avere, in concorso tra loro, con altri, tra cui Di Caro Antonio e Vitale Nicoldò (deceduti) e Vitale Andrea di Salvatore (minore di anni 18) e con ignoti, privato della libertà personale Di Matteo Giuseppe, di anni tredici, allo scopo di conseguire - come prezzo della liberazione - un ingiusto profitto consistente nella ritrattazione delle dichiarazioni già rese da Di Matteo Mario Santo, padre del ragazzo sequestrato, nonché nella interruzione degli interrogatori che il predetto di Matteo, indagato collaborante, stava rendendo alle Procure della Repubblica di Palermo e Caltanissetta sulla strage di Capaci e su altri gravissimi reati, riconducibili agli appartenenti all'organizzazione Cosa Nostra, oltre che nel corso dei relativi dibattimenti, cagionando da ultimo

la morte del Di Matteo Giuseppe, mediante strangolamento, con l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/91, per avere commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.

Sequestro avvenuto in Villabate e proseguito in altre località dal 23 novembre 1993, ed omicidio avvenuto il giorno 11 gennaio 1996 in territorio di San Giuseppe Jato.

**BRUSCA Giovanni** **BRUSCA Enzo Salvatore** **VITALE Vito**  
**CHIODO Vincenzo** e **MONTICCIOLI Giuseppe**

C) del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2, e 411 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro, al fine di procurarsi l'impunità dai delitti di cui al capo precedente, distrutto il cadavere di Di Matteo Giuseppe, dissolvendolo in sostanza acida; con l'aggravante, per tutti i reati, previste dall'art. 7 D.L. 152/1991, per avere commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra

In territorio di San Giuseppe Jato il giorno 11 gennaio 1996 e successivamente

**ARAGONA Salvatore** **BRUSCA Enzo Salvatore** **BRUSCA Giovanni** e **MONTICCIOLI Giuseppe**

D) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 476 C.P. per avere, in concorso morale e materiale tra loro e con ignoti, l'Aragona nella sua qualità di medico dipendente dell'USL n. 58 di Palermo, addetto al reparto di "Terza Chirurgia" dell'Ospedale Civico di Palermo, e perciò pubblico ufficiale, agendo nell'esercizio delle sue funzioni nonchè inducendo in errore altri medici pubblici ufficiali, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formato i seguenti atti falsi:

1. cartella clinica n. 31669 relativa al ricovero del Brusca dall'8.11. al 23.11.1989, ed all'intervento chirurgico di ernia inguinale da lui subito 14.11.1989;
2. registro divisionale del reparto Terza Chirurgia dell'Ospedale Civico, nella parte relativa all'annotazione del ricovero e dell'intervento del Brusca, come sopra precisato, riportata alla pagina 163 (metà superiore) del predetto registro;
3. annotazione del nominativo del Brusca Enzo Salvatore, riportato nell'elenco alfabetico collocato in calce al registro divisionale di cui al punto precedente;
4. annotazione del nominativo di Brusca Enzo Salvatore, riportato nel registro delle dimissioni dell'Ospedale Civico, come avvenuta il 23.11.1989;

5. annotazione di un "precedente intervento di ernia inguinale nel '89" aggiunta nella cartella clinica (autentica) n. 7877 relativa al ricovero dello stesso Brusca nel giugno 1990.

In Palermo, in data anteriore e prossima al 02.06.1994

- E) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 490 in relazione all'art. 476 C.P. per avere, in concorso morale e materiale tra loro e con ignoti;

- F) l'Aragona nella qualità spiegata al capo che precede ed agendo nell'esercizio delle sue funzioni nonchè inducendo in errore altri medici pubblici ufficiali, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, occultato e soppresso i seguenti atti pubblici veri:

1. cartella clinica relativa al ricovero di Scalea Alessandro, presso il reparto Terza Chirurgia dell'Ospedale Civico di Palermo, avvenuto dal 10.11.1989 al 23.11.1989, ed all'intervento chirurgico di ernia inguinale effettuato il 14.11.1989;
2. registro divisionale del reparto Terza Chirurgia, nella parte relativa all'annotazione del ricovero e dell'intervento su Scalea Alessandro, originariamente riportati nella pag. 163 (parte superiore) del predetto registro, del quale veniva sostituito l'intero foglio comprendente tale annotazione, mentre le altre annotazioni riportate nelle altre parti di detto foglio venivano ricopiate senza modifiche;
3. registro divisionale del reparto Terza chirurgia, nella rubrica alfabetica del ricoverati, nella quale veniva cancellata l'annotazione del nome di Scalea Alessandro, con l'indicazione della pagina n. 163;
4. registro di sala operatoria, relativo al periodo comprendente il novembre 1989;
5. registro delle dimissioni dell'Ospedale Civico, relativo al periodo comprendente il 23.11.1989, dal quale venivano strappate n. 3 (tre) pagine sotto la lettera "S".

In Palermo, in epoca anteriore e prossima al 2 giugno 1994

- G) del reato di cui agli artt. 110 e 481 C.P. per avere, in concorso morale e materiale tra loro e con ignoti, attestato falsamente, in un certificato ad apparente firma del Dott. Enrico Simonetti, l'esecuzione di un elettrocardiogramma su Brusca Enzo Salvatore, in data 24.10.1989.

In Palermo, in epoca anteriore e prossima al 02.06.1994

- H) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., e 314 C.P. per essersi, in concorso morale e materiale tra loro e con ignoti, appropriato di un modulo di cartella clinica e di un modulo di diario clinico, di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio

In Palermo, in epoca anteriore e prossima al 02.06.1994

Con le aggravanti:

- di avere commesso tutti i reati di cui ai capi che precedono per far conseguire a Brusca Enzo Salvatore l'impunità dal reato di omicidio in danno di Filippi Vincenzo, contestatogli nel processo penale originariamente iscritto al n. 171/93 N.R. - D.D.A. (art. 61 n. 2 C.P.);
- di avere commesso i reati durante il tempo in cui Brusca, con il quale agiva in concorso, si sottraeva volontariamente all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio sopra specificato (art. 61 n 6 c.p.);
- di avere commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra (art. 7 D.L. 152/1991)

### VETRO Giuseppe

- I) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 378 commi I e II C.P. e 7 comma 1° D.L. 13 maggio 1991 n.152 conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso con Blando Domenico e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato Brusca Giovanni (colpito da numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP presso il Tribunale di Palermo, dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, dal GIP presso il Tribunale di Roma e dal GIP presso il Tribunale di Firenze) e Brusca Enzo Salvatore (colpito dalle ordinanze di custodia cautelare in carcere N. 267/93 GIP e 1863/95 GIP, rispettivamente emesse dal GIP presso il Tribunale di Palermo il 02.06.1993 e il 03.07.1995) cui, tra l'altro, procuravano sia la casa di abitazione che una macchina utilizzata per i loro spostamenti (una Citroen AX tg. AG 39010 intestata a Valenti Maria Rosa, moglie del Vetro), ad eludere le investigazioni dell'Autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa, commettendo il fatto al fine di agevolare – anche atteso il ruolo di vertice ricoperto dai due Brusca e dal Brusca Giovanni in particolare, all'interno dell'associazione mafiosa “Cosa Nostra”- l'attività dell'organizzazione criminale suddetta.
- In Agrigento, località Cannatello, ed in altri luoghi fino al 20 maggio 1996.
- J) del delitto di cui agli artt. 110, 390 c.p. e 7 comma 1° D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere, in concorso con Blando Domenico e con ignoti, aiutato Brusca Giovanni cui, tra l'altro, procuravano sia la casa di abitazione che una macchina utilizzata per i suoi spostamenti (una Citroen AX tg. G 39010, intestata a Valenti Maria Rosa, moglie del Vetro), a sottrarsi all'esecuzione della pena definitiva ad anni cinque, mesi sei e giorni ventidue di reclusione di cui all'ordine di esecuzione emesso in data 01.02.1992 dalla Procura Generale della Repubblica di Palermo, commettendo il fatto al fine di *Al*

\*\*\*\*\*

*(Decreto che dispone il giudizio emesso dalla Corte di Appello di Palermo il 21/05/1997 - 28/07/1997 in riforma della sentenza del G.U.P. del 07/11/1996)*

**LO NIGRO Cosimo e TUTINO Vittorio**

- a) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3, 61 n. 4 C.P., 7 comma I° legge 12.07.1991 n. 203, per avere in concorso tra loro e con Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore, Giuliano Francesco, Romeo Pietro e Ciaramitano Giovanni, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", la morte di CARUSO Salvatore, mediante strangolamento dopo averlo seviziatato con percosse;
- b) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P., 7 comma I° legge 12.07.1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore, Giuliano Francesco, Romeo Pietro e Ciaramitano Giovanni, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale CARUSO Salvatore;
- c) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 411, 61 n. 2 C.P. 7 comma I° legge 12.07.1991 n. 203, per avere in concorso tra loro e con Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore, Giuliano Francesco, Romeo Pietro e Ciaramitano Giovanni, al fine di occultare il reato di cui al capo a) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, soppresso il cadavere di CARUSO Salvatore, sciogliendolo nell'acido.

In Palermo, il 03.10.1994

**CANNELLA Cristoforo e FAIA Salvatore**

- d) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 575, 577 n.3, 61 n. 4 C.P., 7 comma I° legge 12.07.1991n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Barranca Giuseppe, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., cagionato con premeditazione la morte di JELASSI Mehrez e AZZAQUI Kamel, sparando contro il primo un colpo di pistola e strangolando il secondo dopo averlo seviziatato con percosse;

agevolare – anche atteso il ruolo di assoluto vertice ricoperto dal Brusca Giovanni all'interno dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra – l'attività dell'organizzazione criminale suddetta. In Agrigento, località Cannatello ed altri luoghi fino al 20 maggio 1996

**BRUSCA Giovanni**

L) del delitto di cui all'art. 648 C.P. per avere acquistato o, comunque, ricevuto una patente di guida contraffatta (e quindi proveniente dai delitti di cui agli artt. 477, 482, 468 comma II C.P.), apparentemente intestata a D'Anna Salvatore.

Accertato in Agrigento, località Cannatello, il 20 maggio 1996

**BRUSCA Giovanni e BRUSCA Enzo Salvatore**

M) della contravvenzione di cui agli artt. 110 e 697 C.P., per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto n. 59 munizioni calibro 9. Con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra (art. 7 D.L. 152/1991).

Accertato in Agrigento, località Cannatello il 20 maggio 1996

**AGRIGENTO Giuseppe e AGRIGENTO Romualdo**

N) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 2 e 7 legge n. 895/67 e succ. modif., 23 comma III legge n. 110/75 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto numerose armi comuni da sparo (tra cui una pistola semiautomatica marca FN Belga, una rivoltella marca Smith & Wesson cal. 38 con matricola abrasa, una rivoltella marca Erma Werke cal. 38 Special con matricola abrasa, una rivoltella marca Renato Gamba cal. 38 Special con matricola abrasa, una rivoltella marca Smith & Wesson mod. 60 cal. 38 Special con matricola abrasa, una pistola semiautomatica marca Erma Werke cal. 22 L.R, una rivoltella marca Smith & Wesson cal. 44 magnum con matricola punzonata, una pistola semiautomatica marca Smith & Wesson cal. 7,65 con matricola abrasa, un fucile a pompa marca Smith & Wesson cal. 12, privo di numero di matricola, un fucile a canne mozze cal. 12 con una canna priva di matricola e con la matricola del calcio abrasa), la quasi totalità della quali clandestine, numerosissime munizioni a queste relative, nonché materiale esplosivo.

Accertato in Monreale, contrada Balletto, il 2 marzo 1996.

12) Brusca Giovanni, 13) Buffa Salvatore, 14) Cannella Cristofaro, 15) Cascino Santo Carlo la conferma della sentenza di primo grado;

16) Chiodo Vincenzo applicarsi l'attenuante dell'art. 8 D.L. 152/91 e con le già concesse attenuanti generiche ridursi la pena ad anni 20 di reclusione;

17) Coraci Vito, 18) Costa Giuseppe, 19) Di Fresco Francesco la conferma della sentenza di primo grado;

20) Di Natale Giusto applicarsi l'attenuante dell'art. 8 D.L. 152/91 e con le già concesse attenuanti generiche ridursi la pena ad anni 16 di reclusione.

21) Di Piazza Francesco, 22) Di Trapani Nicòlò, 23) Faia Salvatore, 24) Federico Vito, 25) Foma Antonino, 26) Franco Cataldo, 27) Gallina Salvatore, 28) Garofalo Giovanni, 29) Genova Francesco, 30) Giacalone Luigi, 31) Giuliano Francesco, 32) Giuliano Salvatore, 33) Grigoli Salvatore, 34) Guastella Giuseppe, 35) La Rosa Francesco, 36) Lentini Agostino, 37) Lo Bianco Giuseppe 38) Lo Nigro Cosimo, 39) Lucchese Antonino, 40) Mangano Antonino, 41) Mangano Giovanni, 42) Mazzara Vito, 43) Mercadante Michele, 44) Montalbano Biagio, 45) Monticciolo Francesco, 46) Monticciolo Giuseppe, 47) Passalacqua Calogero Battista, 48) Pizzo Giorgio, 49) Prainito Salvatore, 50) Raccuglia Domenico, 51) Reda Emanuele, 52) Reda Vincenzo, 53) Schirò Giacomo Riccardo, 54) Sottile Santo, 55) Spatuzza Gaspare, 56) Traina Michele, 57) Tutino Vittorio, 58) Vaccaro Giacomo, 59) Vetro Giuseppe, 60) Vitale Salvatore la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 27 giugno 2000

**Il difensore della P.C. Comune di Alfonte Avv. M. Torti conclude:**  
come da comparsa conclusionale e nota spese.

**L'avv. M. Tamburello - quale sost. proc. dell'avv. A. Galasso - difensore della P.C. Provincia Regionale di Palermo conclude:**  
come da comparsa conclusionale e nota spese.

**L'avv. Lanfranca - quale sost. proc. dell'avv. V. Gervasi - difensore della P.C. Comune di San Giuseppe Jato conclude:**   
come da comparsa conclusionale e nota spese.

- e) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P. 2, 4, 7 legge 02.10.1967 n. 895, 7 comma I° legge 12.07.1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Barranca Giuseppe, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., illegalmente detenuto e portato il luogo pubblico armi comuni da sparo;
- f) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P., 7 comma I° legge 12.07.1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con Barranca Giuseppe, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo 46) e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., privato della libertà personale AZZAOUI Kamel;
- g) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 410 C.P., per avere, in concorso tra loro e con Barranca Giuseppe, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, mutilato, evirandolo, il cadavere di AZZAOUI Kamel.

In Palermo il 4 aprile 1995

### **CONCESSIONI DELLE PARTI**

**All'udienza del 22 giugno 2000**

**Il Procuratore Generale conclude chiedendo per:**

**1) Bagarella Leoluca Biagio, 2) Agrigento Giuseppe, 3) Agrigento Romualdo, 4) Aragona Salvatore, 5) Baldinucci Giuseppe, 6) Barranca Giuseppe, 7) Benigno Salvatore, 8) Biondo Salvatore, 9) Bommarito Bernardo, la conferma della sentenza di primo grado;**

**10) Bommarito Stefano applicarsi l'attenuante dell'art. 8 D.L. 152/91 e con le già concesse attenuanti generiche e la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p., ridursi la pena ad anni 12 di reclusione;**

**11) Brusca Enzo Salvatore, applicarsi l'attenuante dell'art. 8 D.L. 152/91 e con le già concesse attenuanti generiche ridursi la pena ad anni 21 di reclusione;**

*fl*

**L'avv. F. Crescimanno difensore della P.C. Castellese  
Francesca, Di Matteo M. Santo e Di Matteo Nicola conclude:  
come da comparsa conclusionale e nota spese.**

**All'udienza del 4 luglio 2000**

**Il difensore di fiducia di Brusca Giovanni Avv. L. Li Gotti  
conclude:  
insistendo nei motivi di appello.**

**I difensori di fiducia di Garofalo Giovanni: Avv.ti M.  
Fiormonti e L. Li Gotti concludono: insistendo nei motivi di  
appello**

**Il difensore di fiducia di Brusca Enzo Salvatore Avv. S.  
Visconti conclude: associandosi alla richiesta del Procuratore  
Generale ed insistendo nei motivi di appello.**

**All'udienza del 6 luglio 2000**

**Il difensore di fiducia di Di Natale Giusto e Brusca Giovanni -  
Avv. A. De Paola - conclude:**

- per Brusca Giovanni: associandosi e riportandosi  
integralmente alle conclusioni adottate dal co-difensore Avv.  
Li Gotti all'udienza del 4.7.2000.
- per Di Natale Giusto: chiedendo l'applicazione dell'art. 8  
D.L. 152/91 nella sua massima estensione e l'applicazione  
dell'art. 62 bis c.p.p. in via prevalente sulle contestate  
aggravanti.

**L'Avv. M. Fiormonti -quale sostituto processuale dell'Avv.  
M. Carmela Guarino -nell'interesse di Grigoli Salvatore  
conclude:**

insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello.

**L'Avv. F. Catanzaro - difensore di fiducia di Chiodo  
Vincenzo, Monticciolo Francesco e Monticciolo Giuseppe -  
conclude:**

insistendo nei motivi di appello per tutti gli imputati.

*fr*

12) Brusca Giovanni, 13) Buffa Salvatore, 14) Cannella Cristofaro, 15) Cascino Santo Carlo la conferma della sentenza di primo grado;

16) Chiodo Vincenzo applicarsi l'attenuante dell'art. 8 D.L. 152/91 e con le già concesse attenuanti generiche ridursi la pena ad anni 20 di reclusione;

17) Coraci Vito, 18) Costa Giuseppe, 19) Di Fresco Francesco la conferma della sentenza di primo grado;

20) Di Natale Giusto applicarsi l'attenuante dell'art. 8 D.L. 152/91 e con le già concesse attenuanti generiche ridursi la pena ad anni 16 di reclusione.

21) Di Piazza Francesco, 22) Di Trapani Nicolò, 23) Faia Salvatore, 24) Federico Vito, 25) Foma Antonino, 26) Franco Cataldo, 27) Gallina Salvatore, 28) Garofalo Giovanni, 29) Genova Francesco, 30) Giacalone Luigi, 31) Giuliano Francesco, 32) Giuliano Salvatore, 33) Grigoli Salvatore, 34) Guastella Giuseppe, 35) La Rosa Francesco, 36) Lentini Agostino, 37) Lo Bianco Giuseppe 38) Lo Nigro Cosimo, 39) Lucchese Antonino, 40) Mangano Antonino, 41) Mangano Giovanni, 42) Mazzara Vito, 43) Mercadante Michele, 44) Montalbano Biagio, 45) Monticciolo Francesco, 46) Monticciolo Giuseppe, 47) Passalacqua Calogero Battista, 48) Pizzo Giorgio, 49) Prainito Salvatore, 50) Raccuglia Domenico, 51) Reda Emanuele, 52) Reda Vincenzo, 53) Schirò Giacomo Riccardo, 54) Sottile Santo, 55) Spatuzza Gaspare, 56) Traina Michele, 57) Tutino Vittorio, 58) Vaccaro Giacomo, 59) Vetro Giuseppe, 60) Vitale Salvatore la conferma della sentenza di primo grado.

**All'udienza del 27 giugno 2000**

**Il difensore della P.C. Comune di Alfonte Avv. M. Torti conclude:**  
come da comparsa conclusionale e nota spese.

**L'avv. M. Tamburello - quale sost. proc. dell'avv. A. Galasso - difensore della P.C. Provincia Regionale di Palermo conclude:**  
come da comparsa conclusionale e nota spese.

**L'avv. Lanfranca - quale sost. proc. dell'avv. V. Gervasi - difensore della P.C. Comune di San Giuseppe Jato conclude:**   
come da comparsa conclusionale e nota spese.

**L'avv. R. Restivo, difensore di fiducia di Reda Vincenzo, conclude:**  
insistendo nei motivi presentati a sostegno dell'appello.

**All'udienza del 22 luglio 2000**

**L'avv. Ettore Barcellona, difensore di fiducia di Tutino Vittorio, conclude:** insistendo nei motivi di appello.

**L'avv. V. Vianello, difensore di fiducia di Lo Bianco Giuseppe e Franco Cataldo, conclude:**

- per **Lo Bianco Giuseppe** insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello;
- per **Franco Cataldo** insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e depositando memoria difensiva.

**L'avv. G. Di Benedetto, difensore di fiducia di Di Trapani Nicolò, conclude:** insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello.

**L'avv. U. Leo, difensore di fiducia di Di Piazza Francesco, conclude:**  
insistendo nei motivi di appello.

**All'udienza del 28 settembre 2000**

**L'avv. S. Misuraca, difensore di fiducia di Prainito Salvatore e Baldinucci Giuseppe, conclude:**

- per **Prainito Salvatore**: chiedendo che la Corte voglia accogliere i motivi di appello, nonché ritenere lo stesso colpevole del reato di favoreggiamento invece che del reato di cui all'art. 416 bis C.P., chiede altresì l'applicazione del rito abbreviato e contenere la pena nel minimo.
- per **Baldinucci Giuseppe**: chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e comunque, in subordine, chiedendo la derubricazione nel reato di favoreggiamento con applicazione del minimo della pena. *JK*

**L'Avv. Raffaele Miraglia, difensore di fiducia di Bommarito Stefano, conclude:**  
chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e la rideterminazione della pena allo stesso inflitta dai primi giudici.

**All'udienza del 13 luglio 2000**

**L'avv. A. Barone - difensore di fiducia di Barranca Giuseppe, Prainito Salvatore e Baldinuci Giuseppe - conclude:**  
chiedendo, per tutti, che la Corte voglia riformare la sentenza impugnata nel senso proposto dall'atto di appello.

**L'avv. M. Giovinco, difensore di fiducia di Lo Bianco Giuseppe, conclude:** chiedendo che la Corte voglia accogliere i motivi di appello.

**L'avv. A. Galatolo, difensore di fiducia di Federico Vito, conclude:**  
insistendo nei motivi di appello.

**All'udienza del 14 luglio 2000**

**L'avv. G. Di Peri, difensore di fiducia di Cannella Cristofaro, conclude:**  
chiedendo l'accoglimento dell'atto di appello.

**L'avv. S.re Priola, difensore di fiducia di Giacalone Luigi ed Agrigento Romualdo, conclude chiedendo:**

- per Agrigento Romualdo l'assoluzione dai reati ascritti per non averli commessi, in via subordinata si riporta ai motivi presentati a sostegno dell'appello;
- per Giacalone Luigi insiste nei motivi di appello

**All'udienza del 20 luglio 2000**

**L'avv. V. Lo Re, difensore di fiducia di Vitale Salvatore, conclude:**  
insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello.

**All'udienza del 29 settembre 2000:**

**L'avv. G.nni Di Benedetto, difensore di fiducia di Lo Nigro Cosimo, conclude:** insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello.

**L'avv. I. Reina, difensore di fiducia di Genova Francesco, conclude:**

riportandosi ai motivi presentati a sostegno del proposto appello di cui chiede l'accoglimento; produce altresì planimetria catastale della proprietà Genova in cui è indicata soltanto la detta proprietà.

**L'avv. A. Zampardi, difensore di fiducia di Federico Vito, conclude:**

chiedendo il proscioglimento del Federico e comunque insistendo nei motivi di appello.

**L'avv. F. Passalacqua difensore di fiducia di Pizzo Giorgio conclude:**

insistendo affinchè la Corte voglia accogliere tutti i motivi di appello.

**All'udienza del 10 ottobre 2000:**

**L'avv. S. Traina, difensore di fiducia di Lucchese Giuseppe, conclude:**

insistendo nei motivi di appello.

**L'avv. Donato Messina, difensore di fiducia di Vitale Salvatore, conclude:** chiedendo che la Corte voglia accogliere i motivi presentati a sostegno dell'appello.

*fr*

**L'avv. Mannino, difensore di fiducia di Passalacqua Calogero, conclude:**

chiedendo che la Corte voglia dichiarare non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato; in subordine chiede l'assoluzione dello stesso perché non ha commesso il fatto;

**L'avv. Claudio Gallina Montana, difensore di fiducia di La Rosa Francesco, conclude:**

chiedendo l'assoluzione in ordine al reato principale a lui contestato di sequestro di persona per non averlo commesso, ed, in ogni caso, che vengano accolte le tesi subordinate contenute nei motivi di appello; chiede inoltre configurarsi il reato di cui all'art. 630 comma secondo C.P. anziché quello di cui all'art. 639 co. terzo C.P.

**L'avv. S. Visconti, difensore di fiducia di Foma Antonino, conclude:**

chiedendo che la Corte voglia accogliere quanto richiesto con i motivi di appello e quindi pronunziarsi per l'assoluzione del Foma per non aver commesso il fatto.

**L'avv. Misuraca difensore di fiducia di La Rosa Francesco conclude:**

chiedendo l'accoglimento dei motivi dedotti a sostegno dell'appello.

**L'avv. Giuseppina Notonica, difensore di fiducia di Faia Salvatore, conclude: insistendo nei motivi di appello**

**L'avv. S.re A. Zammataro, difensore di fiducia di Schirò Giacomo Riccardo, conclude: chiedendo l'accoglimento dei motivi che sono stati espressi nell'atto di appello.**

**All'udienza del 13 ottobre 2000**

**L'avv. G. D'Azzò difensore di fiducia di Bagarella Leoluca conclude:**

chiedendo che la Corte voglia assolvere il Bagarella, dall'imputazione relativa al sequestro di persona, per non aver commesso il fatto; nel caso di accertamento di responsabilità nel predetto reato voglia la Corte accogliere la richiesta di derubricazione dell'art. 530 co. III° c.p.p. al comma II° del medesimo articolo con conseguente applicazione della diminuente di cui all'art. 416 bis C.P. ed insistendo nei motivi di appello.

**L'avv. S.re Mormino difensore di fiducia di Bagarella Leoluca conclude:**

insistendo nei motivi di appello e quindi per la riforma della sentenza di primo grado nel senso dell'assoluzione del Bagarella da tutti i reati allo stesso contestati.

**L'avv. Roberto D'Agostino difensore di fiducia di Reda Emanuele conclude: insistendo nei motivi di appello.**



**L'avv. A. Russo difensore di fiducia di Gallina Salvatore conclude:**  
chiedendo che la Corte voglia assolvere Gallina Salvatore dal reato allo stesso ascritto al capo B) della rubrica – sequestro di persona in danno del piccolo Di Matteo – per non aver commesso il fatto; assoluzione dal reato contestatogli di cui all'art. 416 bis C.P. anche con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530 II° c. C.P.P.; in subordine, per questo ultimo reato, condannarlo al minimo della pena.

**L'avv. G. La Bua – sostituto processuale dell'avv. Zanghì – difensore di fiducia di Biondo Salvatore e Aragona Salvatore conclude:**

- chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, voglia assolvere Biondo Salvatore dal reato di cui all'art. 416 bis C.P. per mancanza della prova.; chiede inoltre l'assoluzione dal capo 31 della rubrica e dai reati a questo collegati perché il fatto non sussiste; si riporta comunque ai motivi presentati a sostegno dell'appello.

- chiedendo che la Corte voglia pronunziare declaratoria di non punibilità, nei confronti dell'imputato Aragona Salvatore, per avere lo stesso agito in stato di necessità riqualificando l'imputazione ascrittigli non più come concorso esterno in associazione mafiosa bensì in quella di favoreggiamento personale aggravato dal II° c. dell'art. 478 C.P. e applicazione della pena sospesa; in ordine agli altri reati di falso si chiede l'assoluzione per mancanza della prova, per il resto di insiste nei motivi di appello.

*ll*

**All'udienza del 24 ottobre 2000**

**L'avv. Gianfranco Viola difensore di fiducia di Passalacqua Calogero e Schirò Giacomo Riccardo conclude:**

- per **Passalacqua Calogero**, chiede che la Corte voglia dichiarare N.D.P. per intervenuto giudicato sul reato per il quale oggi deve rispondere, pertanto chiede di produrre sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo sez. III in data 27.11.90.
- per **Schirò Giacomo Riccardo**, insiste nei motivi di appello.

**L'avv. Dario D'Agostino difensore di fiducia di Agrigento Romualdo e Agrigento Giuseppe conclude:**

- per **Agrigento Romualdo**, insistendo nei motivi di appello, chiedendo che il suo assistito venga assolto dai reati ascritti a lui per non averli commessi.
- per **Agrigento Giuseppe**, chiedendo che la Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, voglia assolverlo dai reati ascritti a lui per non averli commessi, insistendo in tutti i motivi presentati a sostegno dell'appello.

**L'avv. Pietro Nocita difensore di fiducia di Gallina Salvatore conclude:**

riportandosi ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento, ed in relazione all'art. 416 bis C.P., qualora la Corte dovesse ritenere il Gallina responsabile di detto reato, voglia ridurre la pena, nel minimo, in considerazione dei suoi buoni precedenti penali.

**L'avv. Giuseppe Oddo difensore di fiducia di Genova Francesco *ff* conclude:**

**All'udienza del 17 ottobre 2000**

**L'avv. V. Vianello – quale sostituto processuale dell'avv. Lo Re – difensore di fiducia Di Fresco Francesco conclude:**  
insistendo nei motivi di appello,

**L'avv. Mario Zito difensore di fiducia di Cascino Santo Carlo conclude**  
chiedendo l'accoglimento di tutti i motivi di appello.

**L'avv. T. Farina difensore di fiducia di Giuliano Salvatore e Raccuglia Domenico conclude:**  
insistendo nei motivi di appello, per entrambi i suoi assistiti.

**All'udienza del 20 ottobre 2000**

**L'avv. T. Farina difensore di fiducia di Giuliano Francesco, Spatuzza Gaspare, Benigno Salvatore e Mangano Giovanni conclude per tutti:**  
insistendo nei motivi di appello.

**L'avv. A.no Managò difensore di fiducia di Franco Cataldo conclude:**

chiedendo che vengano pienamente accolti i motivi di appello dell'imputato e conseguentemente assolverlo per non aver commesso i fatti ascritti o in subordine per insufficienza di prove. *fr*

**L'avv. V.zo Giambruno difensore di fiducia di Reda Vincenzo, Reda Emanuele e Sottile Santo conclude:**  
riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nei motivi di appello.

**L'avv. R. Tricoli difensore di fiducia di Vaccaro Giacomo e Sottile Santo conclude:**

- per Sottile Santo insistendo per l'accoglimento dei propri motivi di appello.
- Per Vaccaro Giacomo si associa alle richieste avanzate dal co-difensore, Avv. Rubino.

**L'avv. C. Bonocore difensore di fiducia di Giuliano Salvatore conclude:**

insistendo nei motivi di appello.

#### All'udienza del 31 ottobre 2000

**L'avv. F.sco Marasà difensore di fiducia di Montalbano Biagio e Buffa Salvatore conclude anche per conto dell'avv. R. Di Gregorio nell'interesse di Buffa Salvatore:**

chiedendo che la Corte voglia assolvere il Montalbano dai reati allo stesso ascritti per non averli commessi; anche nell'interesse di Buffa Salvatore chiede l'assoluzione per non aver commesso i fatti ed in subordine chiede l'accoglimento di quanto indicato nei motivi di appello, nei quali insiste.

*M*

chiedendo l'accoglimento dell'appello, in primo luogo del motivo principale; altresì, stimolando la Corte con richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale per verificare se nei capannoni di Genova Francesco sono stati effettuati dei lavori così come riferisce Monticciolo Giuseppe.

**All'udienza del 27 ottobre 2000**

**L'avv. E. Mirabile difensore di fiducia di Vetro Giuseppe conclude:**

insistendo nei motivi di appello.

**L'avv. G. Oddo difensore di fiducia di Mazzara Vito conclude:**

insistendo in tutti i motivi a sostegno dell'appello, chiede, altresì, che la Corte voglia disporre la riapertura dell'istruzione dibattimentale per accertare che il luogo indicato come luogo del sequestro del piccolo Di Matteo – Customaci C.da Purgatorio – non si identifichi con in luogo nella disponibilità del Mazzara così come invece è detto nella sentenza di primo grado.

**L'avv. A. Rubino difensore di fiducia di Mangano Antonino, Mangano Giovanni e Vaccaro Giacomo conclude:**

insistendo nei motivi presentati a sostegno dell'appello.

**L'avv. M. Bellavista sostituto processuale dell'avv. G. Di Peri nell'interesse di Di Fresco Francesco conclude:**

chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accolga quanto richiesto con i motivi presentati a sostegno dell'appello. *Al*

- nell'interesse di **Bommarito Bernardo** chiede che lo stesso venga assolto dall'imputazione ascrittigli per non aver commesso il fatto, in subordine chiede l'eliminazione delle aggravanti di cui ai commi II° e III° dell'art. 630 C.P..

**L'avv. Rocco Cassarà difensore di fiducia di Mercadante Michele conclude:**

chiedendo che la Corte voglia assolvere il suo assistito quanto meno ai sensi dell'art. 530 c. II° del codice di rito, ritenere sussistente l'ipotesi di favoreggimento in linea subordinata; insiste altresì in tutte le richieste ancora più subordinate così come formulate nell'atto di appello.

**L'avv. G. Sbacchi difensore di fiducia di Coraci Vito conclude:**  
insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello.

**All'udienza del 03 novembre 2000**

**L'avv. A. Mormino difensore di fiducia di Lucchese Antonino e Lentini Agostino, per quest'ultimo quale sostituto processuale dell'avv. S.re Mormino conclude:**

- per **Lucchese Antontino** chiedendo che la Corte voglia assolverlo dai fatti ascrittigli per non averli commessi;
- per **Lentini Agostino** insistendo nei motivi di appello.

**L'avv. A. Russo difensore di fiducia di Gallina Salvatore conclude:**  
chiedendo di depositare una memoria difensiva, anche a firma del co-difensore Avv. Nocita.

*ll*

**L'avv. A. Veneto difensore di fiducia di Montalbano Biagio conclude**

chiedendo l'assoluzione dello stesso ed in subordine l'applicazione dell'art. 116 C.P. e la concessione delle attenuanti generiche.

**L'avv. Rizzuti difensore di fiducia di Guastella Giuseppe conclude:**  
chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, voglia assolvere il Guastella dai reati ascritti gli per non aver commesso i fatti, insiste comunque per l'accoglimento dei motivi di gravame.

**L'avv. V. Vianello difensore di fiducia Traina Michele e di Guastella Giuseppe conclude:**

riportandosi ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento; deposita altresì memoria difensiva anche a firma del co-difensore avv.to Rizzuti. Nell'interesse di Guastella Giuseppe.

#### **All'udienza del 02.11.2000**

**L'avv. A. Mormino difensore di fiducia di Costa Giuseppe, Bommarito Bernardo conclude:**

-nell'interesse di Costa Giuseppe – anche per conto del co-difensore Avv. Galluffo – chiede che la Corte voglia assolvere il Costa dall'imputazione di sequestro di persone per non aver commesso il fatto; in subordine ritenere l'ipotesi di favoreggiamento per non aver dato ospitalità ai latitanti; in linea ancora più subordinata l'eliminazione delle aggravanti di cui ai commi II° e III° dell'art. 630 C.P. e per quanto concerne l'ipotesi di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis C.P. chiede l'assoluzione per non esserne stata provata la partecipazione;

**L'avv. A. Veneto difensore di fiducia di Montalbano Biagio conclude**

chiedendo l'assoluzione dello stesso ed in subordine l'applicazione dell'art. 116 C.P. e la concessione delle attenuanti generiche.

**L'avv. Rizzuti difensore di fiducia di Guastella Giuseppe conclude:**  
chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, voglia assolvere il Guastella dai reati ascritti gli per non aver commesso i fatti, insiste comunque per l'accoglimento dei motivi di gravame.

**L'avv. V. Vianello difensore di fiducia Traina Michele e di Guastella Giuseppe conclude:**

riportandosi ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento; deposita altresì memoria difensiva anche a firma del co-difensore avv.to Rizzuti. Nell'interesse di Guastella Giuseppe.

#### All'udienza del 02/11/2011

**L'avv. A. Mormino difensore di fiducia di Costa Giuseppe, Bommarito Bernardo conclude:**

-nell'interesse di Costa Giuseppe – anche per conto del co-difensore Avv. Galluffo – chiede che la Corte voglia assolvere il Costa dall'imputazione di sequestro di persone per non aver commesso il fatto; in subordine ritenere l'ipotesi di favoreggiamento per non aver dato ospitalità ai latitanti; in linea ancora più subordinata l'eliminazione delle aggravanti di cui ai commi II° e III° dell'art. 630 C.P. e per quanto concerne l'ipotesi di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis C.P. chiede l'assoluzione per non esserne stata provata la partecipazione;

*ll*

- nell'interesse di Bommarito Bernardo chiede che lo stesso venga assolto dall'imputazione ascrittigli per non aver commesso il fatto, in subordine chiede l'eliminazione delle aggravanti di cui ai commi II° e III° dell'art. 630 C.P..

**L'avv. Rocco Cassarà difensore di fiducia di Mercadante Michele conclude:**

chiedendo che la Corte voglia assolvere il suo assistito quanto meno ai sensi dell'art. 530 c. II° del codice di rito, ritenere sussistente l'ipotesi di favoreggimento in linea subordinata; insiste altresì in tutte le richieste ancora più subordinate così come formulate nell'atto di appello.

**L'avv. G. Sbacchi difensore di fiducia di Coraci Vito conclude:**  
insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello.

**All'udienza del 22 novembre 2001**

**L'avv. A. Mormino difensore di fiducia di Lucchese Antonino e Lentini Agostino, per quest'ultimo quale sostituto processuale dell'avv. S.re Mormino conclude:**

- per Lucchese Antontino chiedendo che la Corte voglia assolverlo dai fatti ascrittigli per non averli commessi;
- per Lentini Agostino insistendo nei motivi di appello.

**L'avv. A. Russo difensore di fiducia di Gallina Salvatore conclude:**  
chiedendo di depositare una memoria difensiva, anche a firma del co-difensore Avv. Nocita.

*u*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Corte di Assise di Palermo, con sentenza emessa il 10/02/1999

**dichiara va**

- **BAGARELLA Leoluca Biagio** colpevole dei reati di cui ai capi 19 - 20 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, nonché del reato di cui al capo B) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **AGRIGENTO Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi B) e N) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **AGRIGENTO Romualdo di Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi A), B) e N) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **ARAGONA Salvatore**, colpevole del reato di cui agli artt. 110, 416 bis, commi IV e VI C.P., così modificata nei suoi confronti l'imputazione di cui al capo A) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997, nonché dei reati di cui ai capi D), E), F) e G) del medesimo decreto;
- **BALDINUCCI Giuseppe, DI PIAZZA Francesco, LO BIANCO Giuseppe, PASSALACQUA Calogero Battista, PRAINTITO Salvatore, REDA Emanuele, REDA Vincenzo, SCHIRÒ Giacomo Riccardo e SOTTILE Santo** colpevoli del reato di cui al capo A) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;

*M*

- **BARRANCA** Giuseppe colpevole dei reati di cui ai capi 3 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n° 4 C.P.) - 4 - 5 - 39 - 40 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **BENIGNO** Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **BIONDO** Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi 31 - 32 - 33 - 34 e 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **BOMMARITO** Bernardo, **CORACI** Vito, **LENTINI** Agostino, **MAZZARA** Vito, **MERCADANTE** Michele, **MONTALBANO** Biagio e **VITALE** Salvatore colpevoli del reato di cui al capo B) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **BOMMARITO** Stefano, **COSTA** Giuseppe, **FOMA** Antonino, **Franco CATALDO**, **GALLINA** Salvatore, **GENOVA** Francesco, **LA ROSA** Francesco e **MONTICCIOLI** Francesco colpevoli dei reati di cui ai capi A) e B) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **BRUSCA** Enzo Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi B), C), D), E), F), G) ed M) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **BRUSCA** Giovanni colpevole dei reati di cui ai capi B), C), D), E), F), G), L) ed M) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;

PL

- **BUFFA Salvatore** e **CASCINO Santo Carlo** colpevoli dei reati di cui ai capi 52 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n° 2 C.P.) - 56 e 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **CANNELLA Cristofaro** colpevole dei reati di cui ai capi 5 - 9 - 10 - 11 - 39 - 40 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **CHIODO Vincenzo** colpevole dei reati di cui ai capi A), B) e C) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **DI FRESCO Francesco** colpevole dei reati di cui ai capi 28 - 29 - 30 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **DI NATALE Giusto** colpevole dei reati di cui ai capi 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **DI TRAPANI Nicolò** colpevole dei reati di cui ai capi 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **FAIA Salvatore** colpevole dei reati di cui ai capi 39 - 40 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, nonchè dei reati di cui ai capi d), e), f) e g) dell'epigrafe del decreto della Corte di Appello di Palermo che ha disposto il giudizio in data 21.5.1997;
- **FEDERICO Vito** colpevole dei reati di cui ai capi 3 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n° 4 C.P.) - 4 - 5 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996; *fr*

- **GAROFALO** Giovanni colpevole dei reati di cui ai capi 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **GIACALONE** Luigi colpevole dei reati di cui ai capi 15 - 16 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **GIULIANO** Francesco colpevole dei reati di cui ai capi 1 - 2 - 3 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n° 4 C.P.) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 39 - 40 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **GIULIANO** Salvatore e **TINNIRELLO** Lorenzo colpevoli dei reati di cui ai capi 3 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n° 4 C.P.) - 4 - 5 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **GRIGOLI** Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, nonchè del reato di cui al capo B) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **GUASTELLA** Giuseppe colpevole dei reati di cui ai capi 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **LO NIGRO** Cosimo colpevole dei reati di cui ai capi 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 (limitatamente all'omicidio di Buscemi Gaetano) - 55 - 56 - 57

dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, nonchè dei reati di cui ai capi a), b), e c) dell'epigrafe del decreto della Corte di Appello di Palermo che ha disposto il giudizio in data 21.5.1997;

- **LUCCHESE Antonino** colpevole dei reati di cui ai capi 53 - 54 - 55 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **MANGANO Antonino** colpevole dei reati di cui ai capi 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 24 - 25 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, nonchè del reato di cui al capo B) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **MANGANO Giovanni** e **VACCARO Giacomo Vittorio** colpevoli del reato di cui al capo 52 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n° 2 C.P.;
- **MONTICCIOLI Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F) e G) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **PIZZO Giorgio** colpevole dei reati di cui ai capi 24 - 25 - 39 - 40 - 50 - 51 - 53 (limitatamente all'omicidio di Buscemi Gaetano) - 55 - 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **RACCUGLIA Domenico** colpevole dei reati di cui ai capi 56 - 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data **pl**

7.11.1996, nonchè del reato di cui al capo B) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;

- **SPATUZZA Gaspare** colpevole dei reati di cui ai capi **6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 28 - 29 - 30 - 35 - 36 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57** dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996;
- **TRAINA Michele** colpevole dei reati di cui ai capi **19 e 20** dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, nonchè del reato di cui al capo B) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;
- **TUTINO Vittorio** colpevole dei reati di cui ai capi **9 - 10 - 11 - 15 - 16** dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, nonchè dei reati di cui ai capi a), b), e c) dell'epigrafe del decreto della Corte di Appello di Palermo che ha disposto il giudizio in data 21.5.1997;
- **VETRO Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi **H) e I)** dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997;

e

unificati per continuazione i singoli reati:

- nei confronti di **BAGARELLA Leoluca Biagio, BIONDO Salvatore, DI TRAPANI Nicolò e GUASTELLA Giuseppe** sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggravato di **Grado Marcello e Vullo Luigi**;
- nei confronti di **AGRIGENTO Giuseppe, AGRIGENTO Romualdo di Giuseppe, BOMMARITO Stefano, BRUSCA Enzo Salvatore, BRUSCA Giovanni, CHIODO Vincenzo, COSTA Giuseppe, FOMA Antonino, Franco CATALDO, GALLINA**

**Salvatore, GENOVA** Francesco; **LA ROSA** Francesco, **MONTICCIOLI** Francesco, **MONTICCIOLI** Giuseppe, **RACCUGLIA** Domenico e **TRAINA** Michele sotto il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio e dalle finalità di cui all'art. 7 del D.L. n° 152/1991;

- nei confronti di **ARAGONA** Salvatore sotto il più grave delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso;
- nei confronti di **BARRANCA** Giuseppe, **FAIA** Salvatore, **GIULIANO** Francesco, **GRIGOLI** Salvatore, **LUCCHESE** Antonino, **MANGANO** Antonino e **SPATUZZA** Gaspare sotto il più grave delitto di duplice omicidio aggravato di Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni;
- nei confronti di **BENIGNO** Salvatore sotto il più grave delitto di omicidio di Ambrogio Giuseppe;
- nei confronti di **BUFFA** Salvatore, **CASCINO** Santo Carlo e **GAROFALO** Giovanni sotto il più grave delitto di detenzione di armi da guerra aggravato;
- nei confronti di **CANNELLA** Cristofaro, **LO NIGRO** Cosimo e **PIZZO** Giorgio sotto il più grave delitto di duplice omicidio pluriaggravato di Di Peri Giuseppe e Di Peri Salvatore;
- nei confronti di **DI FRESCO** Francesco sotto il più grave delitto di omicidio di Vallecchia Antonino Giuseppe
- nei confronti di **DI NATALE** Giusto sotto il più grave delitto di omicidio di Buscetta Domingo;
- nei confronti di **FEDERICO** Vito, **GIULIANO** Salvatore e **TINNIRELLO** Lorenzo sotto il più grave delitto di omicidio di Dragna Giuseppe;

- nei confronti di **GIACALONE Luigi** e **TUTINO Vittorio** sotto il più grave delitto di omicidio di Casella Stefano;
- nei confronti di **VETRO Giuseppe** sotto il più grave delitto di favoreggiamento personale aggravato;

e

concedeva agli imputati **AGRIGENTO Romualdo di Giuseppe**, **ARAGONA Salvatore**, **BOMMARITO Stefano**, **BRUSCA Enzo Salvatore**, **BRUSCA Giovanni**, **CHIODO Vincenzo**, **COSTA Giuseppe**, **DI NATALE Giusto**, **FOMA Antonino**, **GALLINA Salvatore**, **GAROFALO Giovanni**, **GENOVA Francesco**, **GRIGOLI Salvatore**, **LA ROSA Francesco**, **MONTICCIOLI Francesco**, **MONTICCIOLI Giuseppe** e **PIZZO Giorgio** le attenuanti generiche, ritenute nei confronti dell'**ARAGONA** equivalenti alle contestate aggravanti, nonché agli imputati **GAROFALO Giovanni**, **GRIGOLI Salvatore** e **MONTICCIOLI Giuseppe** l'attenuante speciale di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n° 152 e all'imputato **BOMMARITO Stefano** la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.

#### condannava

- **BAGARELLA Leoluca Biagio**, **AGRIGENTO Giuseppe**, **BARRANCA Giuseppe**, **BENIGNO Salvatore**, **BIONDO Salvatore**, **BOMMARITO Bernardo**, **CANNELLA Cristofaro**, **CORACI Vito**, **DI FRESCO Francesco**, **DI TRAPANI Nicolò**, **FAIA Salvatore**, **FEDERICO Vito**, **Franco CATALDO**, **GIACALONE Luigi**, **GIULIANO Francesco**, **GIULIANO Salvatore**, **GUASTELLA Giuseppe**, **LENTINI Agostino**, **LO NIGRO Cosimo**, **LUCCHESE Antonino**, **MANGANO Antonino**, **MAZZARA Vito**, **MERCADANTE Michele**, **MONTALBANO**

**Biagio, RACCUGLIA Domenico, SPATUZZA Gaspare, TINNIRELLO Lorenzo, TRAINA Michele, TUTINO Vittorio e VITALE Salvatore**, ciascuno, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre nei confronti del BAGARELLA, del BARRANCA, del DI TRAPANI, del FAIA, del GIULIANO Francesco, del GUASTELLA, del LO NIGRO, del MANGANO, dello SPATUZZA e del TUTINO; per anni due nei confronti del BENIGNO, del CANNELLA e del TRAINA; per mesi diciotto nei confronti dell'AGRIGENTO Giuseppe, del BIONDO, del DI FRESCO, del FEDERICO, del FRANCO, del GIACALONE, del GIULIANO Salvatore, del LUCCHESE, del RACCUGLIA e del TINNIRELLO;

- **BRUSCA Giovanni, COSTA Giuseppe, DI NATALE Giusto, GALLINA Salvatore, GENOVA Francesco, LA ROSA Francesco e PIZZO Giorgio**, ciascuno, alla pena di anni trenta di reclusione;
- **AGRIGENTO Romualdo di Giuseppe e BRUSCA Enzo Salvatore**, ciascuno, alla pena di anni ventotto di reclusione;
- **CHIODO Vincenzo** alla pena di anni ventisette di reclusione;
- **FOMA Antonino e MONTICCIOLI Francesco**, ciascuno, alla pena di anni venticinque di reclusione;
- **GRIGOLI Salvatore e MONTICCIOLI Giuseppe**, ciascuno, alla pena di anni venti di reclusione;
- **BOMMARITO Stefano** alla pena di anni diciotto di reclusione;
- **BUFFA Salvatore, CASCINO Santo Carlo, DI PIAZZA Francesco, LO BIANCO Giuseppe**, ciascuno alla pena di anni nove di reclusione;
- **BALDINUCCI Giuseppe, PASSALACQUA Calogero Battista, PRAINITO Salvatore, SCHIRÒ Giacomo Riccardo e SOTTILE Santo**, ciascuno, alla pena di anni otto di reclusione;

- **REDA Emanuele e REDA Vincenzo**, ciascuno, alla pena di anni sei di reclusione;
- **ARAGONA Salvatore e GAROFALO Giovanni**, ciascuno alla pena di anni cinque di reclusione;
- **VETRO Giuseppe** alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;
- **MANGANO Giovanni e VACCARO Giacomo Vittorio**, ciascuno, alla pena di anni tre di reclusione;

Visti gli artt. 28, 29, 32 C.P.

d i c h i a r a v a

gli imputati **BAGARELLA Leoluca Biagio, AGRIMENTO Giuseppe, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BIONDO Salvatore, BOMMARITO Bernardo, CANNELLA Cristofaro, CORACI Vito, DI FRESCO Francesco, DI TRAPANI Nicolò, FAIA Salvatore, FEDERICO Vito, Franco CATALDO, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GIULIANO Salvatore, GUASTELLA Giuseppe, LENTINI Agostino, LO NIGRO Cosimo, LUCCHESE Antonino, MANGANO Antonino, MAZZARA Vito, MERCADANTE Michele, MONTALBANO Biagio, RACCUGLIA Domenico, SPATUZZA Gaspare, TINNIRELLO Lorenzo, TRAINA Michele, TUTINO Vittorio e VITALE Salvatore** interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti e decaduti dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena;

**AGRIMENTO Romualdo di Giuseppe, ARAGONA Salvatore, BALDINUCCI Giuseppe, BOMMARITO Stefano, BRUSCA Enzo Salvatore, BRUSCA Giovanni, BUFFA Salvatore, CASCINO Santo Carlo, CHIODO Vincenzo, COSTA Giuseppe, DI NATALE**

**Giusto, DI PIAZZA** Francesco, **FOMA** Antonino, **GALLINA** Salvatore, **GAROFALO** Giovanni, **GENOVA** Francesco, **GRIGOLI** Salvatore, **LA ROSA** Francesco, **LO BIANCO** Giuseppe, **MONTICCIOLO** Francesco, **MONTICCIOLO** Giuseppe, **PASSALACQUA** Calogero Battista, **PIZZO** Giorgio, **PRAINITO** Salvatore, **REDA** Emanuele, **REDA** Vincenzo, **SCHIRO'** Giacomo Riccardo e **SOTTILE** Santo interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, interdetti legalmente e sospesi dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena; **MANGANO** Giovanni, **VACCARO** Giacomo e **VETRO** Giuseppe interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 417, 215, 228 e 230 C.P.

D i s p o n e v a

nei confronti degli imputati **BAGARELLA** Leoluca Biagio, **AGRIGENTO** Giuseppe, **AGRIGENTO** Romualdo di Giuseppe, **BARRANCA** Giuseppe, **BENIGNO** Salvatore, **BIONDO** Salvatore, **BOMMARITO** Bernardo, **BOMMARITO** Stefano, **BRUSCA** Enzo Salvatore, **BRUSCA** Giovanni, **CANNELLA** Cristofaro, **CHIODO** Vincenzo, **CORACI** Vito, **COSTA** Giuseppe, **DI FRESCO** Francesco, **DI NATALE** Giusto, **DI TRAPANI** Nicolò, **FAIA** Salvatore, **FEDERICO** Vito, **FOMA** Antonino, **Franco CATALDO**, **GALLINA** Salvatore, **GENOVA** Francesco, **GIACALONE** Luigi, **GIULIANO** Francesco, **GIULIANO** Salvatore, **GRIGOLI** Salvatore, **GUASTELLA** Giuseppe, **LA ROSA** Francesco, **LENTINI** Agostino, **LO NIGRO** Cosimo, **LUCCHESE** Antonino, **MANGANO** Antonino, **MAZZARA** Vito, **MERCADANTE** Michele, **MONTALBANO** Biagio, **MONTICCIOLO** Francesco, **MONTICCIOLO** Giuseppe,

fl

**PIZZO Giorgio, RACCUGLIA Domenico, SPATUZZA Gaspare, TINNIRELLO Lorenzo, TRAINA Michele, TUTINO Vittorio e VITALE Salvatore** l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, e nei confronti di **ARAGONA Salvatore, BALDINUCCI Giuseppe, BUFFA Salvatore, CASCINO Santo Carlo, DI PIAZZA Francesco, GAROFALO Giovanni, LO BIANCO Giuseppe, PASSALACQUA Calogero Battista, PRAINITO Salvatore, REDA Emanuele, REDA Vincenzo, SCHIRÒ Giacomo Riccardo e SOTTILE Santo** l'applicazione, parimenti a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.

Visti gli artt. 36 C.P. e 536 C.P.P.

**O r d i n a v a**

che la presente sentenza fosse affissa all'albo dei Comuni di Palermo, Villabate, Misilmeri, S. Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale, Castellammare del Golfo, Balestrate, e Valderice e pubblicata per estratto, a spese dei condannati alla pena dell'ergastolo, su "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica".

**C o n d a n n a v a**

tutti i predetti imputati al pagamento solidale delle spese processuali e **BAGARELLA Leoluca Biagio, AGRIGENTO Giuseppe, AGRIGENTO Romualdo di Giuseppe, ARAGONA Salvatore, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BIONDO Salvatore, BOMMARITO Bernardo, BOMMARITO Stefano, BRUSCA Enzo Salvatore, BRUSCA Giovanni, BUFFA Salvatore, CANNELLA Cristofaro, CASCINO Santo Carlo, CORACI Vito, COSTA Giuseppe, DI NATALE Giusto, DI PIAZZA Francesco,** 

DI TRAPANI Nicolò, FAIA Salvatore, FEDERICO Vito, FOMA Antonino, Franco CATALDO, GALLINA Salvatore, GAROFALO Giovanni, GENOVA Francesco, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GIULIANO Salvatore, GRIGOLI Salvatore, GUASTELLA Giuseppe, LA ROSA Francesco, LENTINI Agostino, LO BIANCO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, LUCCHESE Antonino, MANGANO Antonino, MANGANO Giovanni, MAZZARA Vito, MERCADANTE Michele, MONTALBANO Biagio, MONTICCIOLI Giuseppe, PASSALACQUA Calogero Battista, PIZZO Giorgio, PRAINITO Salvatore, REDA Emanuele, REDA Vincenzo, SCHIRO' Giacomo Riccardo, SOTTILE Santo, SPATUZZA Gaspare, TINNIRELLO Lorenzo, TRAINA Michele, TUTINO Vittorio, VACCARO Giacomo, e VITALE Salvatore, inoltre, ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli art. 539 - 540 e 541 C.P.P.

Condannava

altresì BAGARELLA Leoluca Biagio, AGRIGENTO Giuseppe, AGRIGENTO Romualdo di Giuseppe, ARAGONA Salvatore, BALDINUCCI Giuseppe, BOMMARITO Bernardo, BOMMARITO Stefano, BRUSCA Enzo Salvatore, BRUSCA Giovanni, CHIODO Vincenzo, CORACI Vito, COSTA Giuseppe, DI PIAZZA Francesco, FOMA Antonino, Franco CATALDO, GALLINA Salvatore, GENOVA Francesco, GRIGOLI Salvatore, LA ROSA Francesco, LENTINI Agostino, LO BIANCO Giuseppe, MANGANO Antonino, MAZZARA Vito,

fl

**MERCADANTE Michele, MONTALBANO Biagio,**  
**MONTICCIOLo Francesco, MONTICCIOLo Giuseppe,**  
**PASSALACQUA Calogero Battista, PRAINITO Salvatore,**  
**RACCUGLIA Domenico, REDA Emanuele, REDA Vincenzo,**  
**SCHIRO' Giacomo Riccardo, SOTTILE Santo, TRAINA**  
**Michele e VITALE Salvatore, in solido tra loro:**

**A) al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, a favore delle costituite parti civili, PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, COMUNE DI S. GIUSEPPE JATO e COMUNE DI ALTOFONTE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti;**

**B) al pagamento delle seguenti provvisionali, da imputarsi nella liquidazione definitiva:**

- lire cinquecentomilioni (500.000.000) a favore della Provincia Regionale di Palermo;

- lire duecentomilioni (200.000.000) a favore del Comune di S. Giuseppe Jato;

- lire centomilioni (100.000.000) a favore del Comune di Altofonte;

**C) al rimborso delle spese processuali, che liquidava:**

- in complessive lire 36.163.000, di cui lire 32.876.000 per onorari di difesa, a favore della Provincia Regionale di Palermo;

- in complessive lire 20.460.000, di cui lire 18.600.000 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA, a favore del Comune di S. Giuseppe Jato;

- in complessive lire 15.620.000, di cui lire 14.200.000 per onorari di difesa, a favore del Comune di Altofonte.

Condanna

ancora **BAGARELLA Leoluca Biagio, AGRIGENTO Giuseppe,**  
**AGRIGENTO Romualdo di Giuseppe, BOMMARITO Bernardo,**

**BOMMARITO Stefano, BRUSCA Enzo Salvatore, BRUSCA Giovanni, CHIODO Vincenzo, CORACI Vito, COSTA Giuseppe, FOMA Antonino, Franco CATALDO, GALLINA Salvatore, GENOVA Francesco, GRIGOLI Salvatore, LA ROSA Francesco, LENTINI Agostino, MANGANO Antonino, MAZZARA Vito, MERCADANTE Michele, MONTALBANO Biagio, MONTICCIOLI Francesco, MONTICCIOLI Giuseppe, RACCUGLIA Domenico, TRAINA Michele e VITALE Salvatore** in solido tra loro, nella qualità di corresponsabili del sequestro e della morte del piccolo Giuseppe Di Matteo, anche:

**A) al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, a favore delle costituite parti civili DI MATTEO Mario Santo e CASTELLESE Francesca, nel nome proprio e nella qualità di genitori del minore DI MATTEO Nicola;**

**B) al pagamento della provvisionale di lire duecentomilioni (200.000.000) ciascuno a favore dei coniugi Di Matteo-Castellese, nel nome proprio, e lire cinquantamilioni (50.000.000) a favore dei medesimi coniugi, nella qualità;**

**C) al rimborso, a favore delle medesime parte civili, nel nome proprio e nella qualità, delle spese processuali che liquida in complessive lire 35.221.000, di cui lire 22.159.000 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA.**

Dichiarava provvisoriamente esecutiva la presente sentenza relativamente alle statuzioni civili concernenti l'assegnazione delle provvisionali.

Visto l'art. 530, comma 1°, c.p.p.



assolveva

- **AGRIGENTO** Gregorio, **LA LICATA** Giuseppe, **PARTANNA** Francesco, **PRAINITO** Salvatore e **SIMONETTI** Vito dal reato di sequestro a scopo di estorsione aggravato dalla morte dell'ostaggio, di cui al capo B) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2. 1997, per non aver commesso il fatto;
- **VITALE** Vito dai reati ascritti (capi B e C dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 14.2.1997), per non aver commesso il fatto;
- **VITALE** Andrea fu Nicolò dal reato di favoreggiamento personale aggravato (artt. 378, commi 1° e 2°, C.P. e 7 D.L. 152/1991), commesso l'1.7.1994, così modificata l'imputazione di cui al capo B) dell'epigrafe del citato decreto che ha disposto il giudizio, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 384, 1° comma, C.P.;
- **MANGANO** Giovanni dal reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 57 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996 per non aver commesso il fatto;
- **LO NIGRO** Cosimo e **PIZZO** Giorgio dai reati di cui ai capi 53 (limitatamente all'omicidio di Spataro Giovanni) e 54 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio, in data 7.11.1996, per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530, comma 2°, c.p.p.

assolveva

- altresì **BAGARELLA** Leoluca Biagio dal reato di omicidio di Castiglione Antonino e dal connesso reato di porto e detenzione *fr*

illegali di armi, di cui ai capi 24 e 25 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, per non aver commesso il fatto;

• **BARRANCA Giuseppe** dai reati di cui ai capi 9 - 10 - 11 (relativi all'omicidio di Ambrogio Giovanni) e 28 - 29 - 30 (relativi all'omicidio di Vallecchia Antonino Giuseppe) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, per non aver commesso il fatto;

• **CANNELLA Cristofaro** dai reati di cui ai capi d), e), f), g) dell'epigrafe del decreto della Corte di Appello di Palermo del 21.5.1997, relativi al duplice omicidio di Jelassi Mehrez e Azzaoui Kamel, per non aver commesso il fatto;

• **GAROFALO Giovanni** dai reati di cui ai capi 50 e 51 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996 (pertinenti all'omicidio di Savoca Francesco), per non aver commesso il fatto;

• **GIULIANO Francesco, GRIGOLI Salvatore, PIZZO Giorgio e LO NIGRO Cosimo** dai reati di cui ai capi 35 e 36 dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996 (pertinenti all'omicidio di Vitale Armando), per non aver commesso il fatto;

• lo stesso **PIZZO Giorgio** dai reati di cui ai capi 9 - 10 - 11 (relativi all'omicidio di Ambrogio Giovanni), 28 - 29 - 30 (relativi all'omicidio di Vallecchia Antonino Giuseppe) dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996, per non aver commesso il fatto;

• **RACCUGLIA Domenico** dal reato di cui ai capi 19 e 20

dell'epigrafe del decreto che ha disposto il giudizio in data 7.11.1996 (pertinenti all'omicidio di Passafiume Antonino), per non aver commesso il fatto.

Ordinava la confisca delle armi e del materiale balistico in giudiziale sequestro, disponendone la trasmissione alla Direzione Provinciale di Artiglieria di Messina, e la restituzione agli aventi diritto degli altri oggetti sequestrati.

Disponeva la immediata scarcerazione dell'imputato **VITALE Vito** in relazione all'ordine di custodia cautelare del 4 gennaio 1997, n° 5629/96 R.G.N.R. e 6326/96 R.G. GIP, se non detenuto per altra causa.

La Corte di Assise, dopo aver elaborato sulla base delle acquisizioni probatorie il nuovo assetto di Cosa Nostra dopo l'arresto di Totò Riina, individuava la riorganizzazione delle famiglie mafiose palermitane, che avevano il loro referente in Leoluca Bagarella, che organizzava gruppi di fuoco riservati, collocati territorialmente nel territorio di Brancaccio, con al vertice Nino Mangano e nel territorio di Resuttana, con al vertice Giuseppe Guastella e Nicolò Di Trapani, utilizzando anche, in alcuni casi – vedi omicidio Passafiume – il gruppo di fuoco di Brusca Giovanni.

Si era verificato – aveva affermato la Corte - il fenomeno della compartmentazione interna delle conoscenze nell'ambito dello stesso schieramento corleonese egemone e la cooptazione di uomini riferibile alla sola volontà del capo, senza che per questi uomini vi fosse una investitura ufficiale; sicchè essi non divenivano uomini d'onore, ma semplici fiancheggiatori, così detti "vicini".

*VN*

La Corte aveva ritenuto di sussumere entro il paradigma dell'art. 416 bis la condotta di questi soggetti, che benchè non combinati ritualmente, avevano fatto parte a tutti gli effetti dell'organizzazione Cosa Nostra, in relazione alla natura ed alle modalità operative del contributo loro fornito in favore dell'associazione.

La Corte ancora aveva attribuito credibilità intrinseca ed estrinseca alle dichiarazioni dei collaboranti, superando con ampie argomentazioni le rilevate discrasie, attraverso i quali si era pervenuti a ricostruire i singoli omicidi, oggetto di questo processo e il sequestro e la soppressione del piccolo Di Matteo.

In relazione a quest'ultimo reato aveva ritenuto perfezionata l'ipotesi criminosa di cui all'art. 630 3° comma C.P., anche con riferimento a coloro i quali avevano prestato, senza essere concorsi nella fase vera e propria del sequestro e della morte (voluta soltanto da alcuni di essi) un contributo cosciente e volontario nell'attività da altri iniziata e svolta fino a quando si era protratta la privazione della libertà personale.

Aggiungeva la Corte che non poteva trovare applicazione la forma di concorso anomalo, di cui all'art. 116 C.P., né tantomeno l'ipotesi di favoreggiamento, auspicata dai difensori, nei confronti di coloro che avevano messo a disposizione i loro immobili; in quanto l'esame andava incentrato sull'animus dell'agente, nella duplice forma dell'intenzione di partecipare positivamente all'azione già posta in essere da altri, oppure dell'intenzione di aiutare i responsabili ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Affermava la sentenza che nei reati a condotta permanente non qualunque agevolazione del colpevole in costanza di tale condotta si risolveva inevitabilmente in un concorso, quantomeno morale con il 

colpevole, ma doveva essere fatta una indagine sotto il profilo causale e sotto il profilo psicologico ed in particolare doveva trattarsi di un apporto causale apprezzabile e cioè capace di esercitare un'influenza concreta e significativa sulla situazione illecita in atto e di una direzione e contenuto della volontà dell'agente che doveva risultare da un comportamento positivo dell'agente medesimo.

Proponevano appello avverso la sentenza la Procura Generale di Palermo e gli imputati.

La Procura Generale di Palermo lamentava l'esiguità della pena inflitta a Vaccaro Giacomo e Mangano Giovanni, entrambi condannati con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 alla pena di anni tre.

La difesa di FRANCO CATALDO lamentava la condanna del proprio assistito che doveva essere assolto con ampia formula liberatoria per non aver la Corte tenuto conto dei riscontri negativi alle dichiarazioni dei collaboranti e degli accertamenti tecnici, effettuati sui luoghi. Peraltro la Corte aveva ritenuto, con riferimento alla posizione del Franco, riscontrate le dichiarazioni dei tre collaboranti che lo accusavano, senza nemmeno porsi il problema che potesse esservi stato da parte dei successivi collaboranti l'allineamento alle tesi del primo (riscontro circolare), ipotesi che imponeva un maggiore rigore nella loro valutazione.

Ebbene la partecipazione del Franco al sequestro promanava dalle dichiarazioni del Monticciolo e del Brusca Giovanni (chiamate dirette) e del Brusca Enzo (de relato), in relazione alle quali erano stati

evidenziati dalla difesa elementi negativi di riscontro, comprovanti l'impossibilità oggettiva dei tempi e le modalità della condotta, con cui sarebbe stato tenuto nella masseria del Franco in Ganci il sequestrato. Inoltre occorreva tener conto delle dichiarazioni di Bommarito Stefano che non aveva mai visto l'ostaggio in quel sito, benchè egli fosse andato a trovare il padre, che ivi trascorreva la sua latitanza e faceva, secondo le dichiarazioni del Monticciolo e dei due Brusca, il carceriere al piccolo. Peraltro lo stesso periodo, ritenuto in sentenza, di dimora del piccolo Di Matteo nella masseria del Franco dal giugno - luglio '94 fino al novembre dello stesso anno, era stato ancora una volta smentito dal Bommarito Stefano, che aveva precisato che il padre era stato invitato ad allontanarsi da quel sito nel mese di luglio, in quanto vi si dovevano recare i familiari del Franco.

Peraltro dalle dichiarazioni del Brusca, di Monticciolo e Chiodo sarebbe risultato che il piccolo era stato a S. Giuseppe Iato, località Giambascio, dopo aver trascorso sette - otto mesi nell'Agrigentino, cinque - sette mesi a Ganci, un mese a Castellammare del Golfo per essere arrivato poi a Giambascio nell'estate del '94. Ora, considerati i tempi, doveva escludersi che l'ostaggio fosse stato tenuto a Ganci. Nè erano stati trovati i segni di lavori edili per la creazione di un servizio igienico all'interno del locale, costituente la cella del piccolo Di Matteo (vedi deposizione del consulente tecnico Geraci e del teste Cusumano che avrebbe parlato di lavori alle pareti di un vano).

Chiedeva la difesa la rinnovazione del dibattimento per effettuare perizia sui luoghi e nel merito la derubricazione del reato di sequestro in quello di favoreggiamento - e in subordine l'esclusione dell'aggravante di cui al comma IIIº C.P. dell'art. 630 C.P., essendo 

esclusa la volontà del Franco di concorrere nell'omicidio - nemmeno sotto la forma del dolo eventuale, per la assicurazioni fornite dal Brusca sul permanere in vita dell'ostaggio.

Chiedeva, infine la difesa che al Franco fosse concessa la diminuente di cui all'art. 116 C.P..

Aggiungeva ancora la difesa che il Franco doveva essere assolto dall'imputazione di cui all'art. 416 bis C.P., non essendo state le dichiarazioni di Brusca Giovanni (Franco è "uomo d'onore") confortate da riscontri oggettivi - essendo tutt'alpiù emersa una condotta agevolatrice, riconducibile nell'alveo degli artt. 378 e 390 C.P. o in quello di partecipazione esterna all'associazione, ex art. 110 e 416 bis. C.P.

Non sussistevano poi in capo all'imputato le aggravanti speciali contestate.

Ed ancora dovevano essere concesse all'imputato le attenuanti generiche prevalenti per il ruolo marginale posta in essere dal Franco.

Inoltre doveva essere esclusa la condanna del Franco al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

La difesa di ARAGONA SALVATORE e di BIONDO SALVATORE lamentava la condanna dei propri assistiti che dovevano essere assolti con ampia formula liberatoria.

Per quanto riguardava l'Aragona, emergeva con assoluta certezza che questi, di fronte alle richieste di Brusca, non poteva opporre un rifiuto, pena la morte - e il suo aiuto all'associazione non poteva configurare per lo stesso il reato di partecipazione esterna

all'associazione, in quanto egli si era limitato a dare un contributo uti singoli ed il suo contributo non era ineliminabile nè insostituibile.

Doveva essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12.7.91 , n.203.

Dovevano essere concesse all'Aragona le attenuanti generiche prevalenti ed il minimo della pena ed altresì dichiararlo non punibile ai sensi dell'art. 54 C.P. in relazione al capo D) della rubrica.

Per quanto riguardava BIONDO SALVATORE (omicidio Grado e Vullo) le propalazioni del Calvaruso, che aveva riconosciuto in foto il Biondo, dopo che l'Ufficio gli aveva dato atto che trattavasi del Biondo, erano state smentite dal Brusca (il Calvaruso conosceva Marcello Grado e non aveva bisogno per conoscerlo di recarsi a casa sua), nè potevano dirsi genuine e tempestive le dichiarazioni di Onorato che lo aveva indicato quale coautore del delitto.

La difesa di Garofalo Giovanni lamentava l'entità della pena irrogata dal primo giudice chiedendo che il giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.

La difesa di GUASTELLA GIUSEPPE lamentava la condanna del proprio assistito, che doveva essere assolto, quantomeno, ai sensi dell'art. 530 comma II° c.p.p., in quanto l'attendibilità delle dichiarazioni dovevano riguardare non solo il fatto storico, ma anche la sua riferibilità all'imputato.

La difesa riteneva che la Corte non avesse fatto buon uso dei principi in materia di convergenza del molteplice (quali l'indipendenza, l'assenza di collusioni e l'assenza di significative divergenze). *jk*

Invero non vi era una duplicazione di accuse nei confronti del Guastella, rese dal Calvaruso e dal Cannella, avendo quest'ultimo riferito circostanze apprese dal Calvaruso. Peraltro non era sufficiente - a parere della difesa - la spiegazione fornita dal Calvaruso, secondo il quale il racconto fornito dai due non sarebbe coinciso, in quanto egli aveva fornito al Cannella soltanto alcuni nominativi dei partecipanti al reato per non essere scoperto dal Bagarella.

Peraltro era stato lo stesso Barbagallo a smentire il Calvaruso nel delitto Buscetta, mentre gli altri collaboranti (Grigoli, Sinacori ed altri) avevano riferito notizie de relato ed ancora, Brusca Giovanni, Monticciolo ed Onorato non avevano riferito se il Guastella avesse partecipato ai delitti in oggetto.

Chiedeva l'acquisizione dei giornali dell'epoca che avevano riportato le dichiarazioni accusatorie del Calvaruso e del Cannella.

Per l'omicidio Buscetta l'unica fonte era rappresentata dal Calvaruso, essendo quelle del Brusca Giovanni semplici deduzioni, fondate sul fatto che il Guastella gli aveva chiesto una moto di grossa cilindrata che doveva essere utilizzata per commettere l'omicidio, mentre i testi oculari avevano sempre parlato di uno scooter e quelle del Cannella erano dichiarazioni de relato, peraltro caratterizzate da inesattezze e inconcuenze. Ed ancora - le sembianze dei killers, descritte dai testi oculari, sono incompatibili con quelle di Di Trapani e Guastella, senza considerare che il Di Trapani aveva fornito un alibi, disatteso dalla Corte.

Anche in relazione all'omicidio Grado e Vullo, la fonte di accusa promanava esclusivamente dal Calvaruso, avendo riferito Sinacori e Cannella fatti de relato (Sinacori da Brusca - Cannella da Calvaruso) con l'aggiunta che Brusca non aveva saputo riferire particolari su tale omicidio.

Con riferimento all'omicidio Sole le accuse traevano fondamento dalle concordi dichiarazioni di Calvaruso, Grigoli, Brusca, Cannella e Sinacori, mentre a parere della difesa queste ultime dichiarazioni erano prive di specificità.

Per quanto riguardava infine l'imputazione di cui all'art. 416 bis essa era incompatibile con la estraneità del Guastella agli omicidi allo stesso contestati.

La difesa di CASCINO SANTO lamentava la condanna del proprio assistito, in quanto doveva essere assolto dai reati contestatigli per non averli commessi; doveva, inoltre, essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 e comunque la Corte doveva irrogare la pena nel minimo.

In effetti - assumeva la difesa - c'era il pericolo di contaminazione della prova e, per arresto giurisprudenziale, per rispondere del reato di cui all'art. 416 bis non era sufficiente l'indicazione della qualifica di "uomo d'onore", ma era necessario indicare anche la condotta posta in essere in concreto.

Andava esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, in quanto la stessa era incompatibile con una condanna per il delitto associativo.

Inoltre andava riconosciuto il contributo minimo e scarsamente qualitativo del Cascino ed irrogare una pena nel minimo edittale.

La difesa di GENOVA FRANCESCO lamentava la condanna del proprio assistito, essendo in primo luogo esclusa dai collaboranti la sua qualità di "uomo d'onore" ed essendosi limitato a dare ospitalità ad un sequestrato su espressa richiesta di Gallina Salvatore.

Ancora andava esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91. *fl*

In ordine al reato di sequestro di persona la difesa lamentava la identità della pena irrogata al Genova e al Brusca, essendosi il primo solo limitato a dare ospitalità temporanea al piccolo sequestrato non essendo a conoscenza delle finalità del sequestro.

Il Genova avrebbe dovuto, tutt'alpiù, rispondere del reato di cui all'art. 605 C.P. o del delitto di omicidio con l'attenuante dell'art. 116 C.P. e ed essere, se del caso, condannato ai sensi dell'art. 630 commi 1° e 2° C.P..

Peraltro il Genova aveva sempre ammesso di aver ospitato latitanti (Bernardo Bommarito, Giuseppe Agrigento e Biagio Montalbano) su richiesta del Gallina Salvatore, ma aveva sempre escluso di sapere che ivi vi fosse un sequestrato (nov. 94 - febbraio 95). Peraltro lo stesso Brusca Enzo aveva riferito che non era certo che il Genova sapesse dell'esistenza del sequestrato; il Genova si era limitato a fornire il materiale per dei lavori.

E riferiva ancora che il Genova si lamentava per il protrarsi della permanenza dei latitanti.

Secondo il Monticciolo, invece il Genova sapeva ed era presente all'arrivo dell'ostaggio, ma, assumeva la difesa, il Monticciolo non era credibile sul punto, avendo voluto attenuare la responsabilità del padre Francesco e del cugino La Rosa Francesco, sicchè era ragionevole dedurre che il Monticciolo avesse aggravato la posizione del Genova, tentando anche di coinvolgerne un figlio.

La difesa di LUCCHESE ANTONINO lamentava la condanna del proprio assistito, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboranti che avevano riferito fatti de relato (Di Filippo Pasquale e Grigoli avrebbero appreso del duplice omicidio da Mangano, Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni e da Giuliano; Garofalo da Romeo e da

Di Filippo Pasquale, mentre in relazione all'associazione mafiosa il Lucchese era accusato da Di Filippo Emanuele e Garofalo Giovanni che lo avrebbero appreso dal Di Filippo Pasquale, che, però, li smentiva.

A parte il fatto - aggiungeva la difesa - che si trattava di mercenari, molto propensi ad assecondare l'accusa, sapendo di poterne trarre dei benefici economici e la libertà.

La ipotesi accusatoria (il Campanella, su invito del Lucchese, incaricato dal Nino Mangano, avrebbe teso un tranello allo Spataro e al Buscemi in un luogo fuori Villabate) era smentita - secondo la difesa - dal fatto che i due circolavano liberamente per Villabate e soprattutto che nella via dove erano stati uccisi avevano un cantiere.

Inoltre era risultato, contrariamente a quanto riferito dai collaboranti, che a dare l'appuntamento alle due vittime era stato Drago Sebastiano, socio del Campanella.

Per quanto riguardava l'imputazione di cui all'art. 416 bis, il Brusca non sapeva fosse uomo d'onore; il Grigoli si era limitato a dire che nei suoi confronti c'era una certa "tolleranza", in quanto fratello di Lucchiseddu; Di Filippo Pasquale non lo aveva definito "uomo d'onore", mentre tale era stato definito dal Di Filippo Emanuele che lo avrebbe appreso dal fratello Di Pasquale; tale qualifica era stata ancora esclusa sia dal Romeo sia dal Ciaramitano ed inoltre Carra Pietro aveva escluso che aveva fatto parte del suo gruppo.

Non era stato "combinato" né per Ganci Calogero, né per Cancemi, né per Drago Giovanni; non lo conosceva Anzelmo Francesco Paolo.

La difesa chiedeva, in via subordinata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche .

La difesa di CORACI VITO lamentava la condanna del suo assistito, e ne chiedeva l'assoluzione per il sequestro, non avendo partecipato, né all'ideazione, né alla soppressione; anzi sia Ferro Giuseppe che lo stesso Coraci si erano opposti fermamente alla soppressione del piccolo. L'unica attività svolta era stata quella di battistrada al Monticciolo per raggiungere un villino di Castellammare, dove il piccolo doveva essere custodito.

Chiedeva la rinnovazione del dibattimento per un confronto tra Coraci e Ferro sulla esistenza di una riunione (negata dal Coraci), nel corso della quale sarebbe stata avanzata la richiesta di un supporto logistico, promesso dal Lentini al Brusca, all'insaputa di Coraci e Ferro.

Chiedeva inoltre l'acquisizione dei verbali di interrogatorio del 7.6.99 e del 22.6.99 al fine di appurare i motivi di conoscenza fra i due e i rapporti successivamente instaurati.

In ordine al delitto di omicidio del sequestrato, mancava la consapevolezza della eliminazione, peraltro decisa autonomamente da Brusca Giovanni, in quanto il reato concordato (il sequestro) non conteneva all'interno della sua struttura fattuale la prevedibilità del delitto diverso e più grave.

Infine la difesa chiedeva in via subordinata, l'attenuante dell'art. 114 C.P., l'attenuante dell'art. 116 C.P. e le circostanze attenuanti generiche.

La difesa di RACCUGLIA DOMENICO lamentava la condanna del proprio assistito, che, secondo la formulazione della sentenza, sarebbe stato latore di messaggi al nonno del Di Matteo (v. dich. Brusca Giovanni) ed era stato presente ad uno spostamento del sequestrato (vedi dichiarazione Monticciolo).

82

Rilevava discrasie in ordine ai tempi della consegna della prima missiva alla mamma del piccolo (4 giorni dopo il sequestro secondo Brusca al nonno e la stessa sera del sequestro secondo Giuseppe Di Matteo).

I messaggi, sempre secondo il racconto del Brusca, erano stati consegnati al Raccuglia (uomo d'onore di Altofonte), che li aveva consegnati a sua volta al Romeo, il quale doveva tacere al nonno il nome del Raccuglia.

Per quanto riguardava poi la partecipazione vera e propria al sequestro era stato lo stesso Brusca che aveva fatto anche il nome del Raccuglia; quelli che avevano curato gli spostamenti erano stati Michele Traina e Monticciolo Giuseppe.

L'azione del Raccuglia - a parere della difesa - poteva tutt'alpiù rientrare nella ipotesi criminosa del favoreggiamento.

La difesa di BOMMARITO STEFANO assumeva che andava esclusa l'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 630 C.P., in quanto l'evento morte non poteva essere a lui attribuito, non solo perché era del tutto imprevedibile, ma anche perché osteggiato.

Quindi egli doveva rispondere del secondo comma dell'art. 630 C.P.

La difesa invocava, poi, la concessione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 630 C.P., essendo stato il Bommarito il primo a far conoscere la compartecipazione del Monticciolo Francesco.

Andava concessa al Bommarito l'attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13.5.91 n.152.

La pena doveva essere ridimensionata e l'aumento per la continuazione doveva essere contenuta nel minimo. *le*

La difesa di LO BIANCO GIUSEPPE lamentava la condanna del proprio assistito, non risultando in atti la prova dell'inserimento nel sodalizio criminoso.

Invero nessuno dei collaboranti lo aveva indicato come "uomo d'onore" e comunque le indicazioni dei collaboranti dovevano essere meglio vagliate, in quanto su di esse gravava il sospetto di contaminazione e di reciproche influenze. Egli, secondo i collaboranti, avrebbe tutelato la latitanza di Brusca Giovanni, fornendogli una abitazione e accompagnandolo negli spostamenti e quindi doveva essere giudicato, tutt'alpiù, colpevole ai sensi dell'art. 378 e 390 C.P. aggravato dall'art. 7 legge 152/91 o comunque ai sensi degli artt. 110 e 416 bis.

Solo il Monticciolo lo aveva indicato quale partecipe dell'omicidio di Di Caro Antonino, in ciò contraddetto dal Brusca Giovanni, che di tale omicidio era stato l'ideatore e l'esecutore.

Andavano concesse al Lo Bianco le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti con la conseguente riduzione della pena nel minimo.

La difesa chiedeva ancora l'esclusione del Lo Bianco dalla condanna in favore delle parti civili, in quanto estraneo a quei fatti - reato.

La difesa di MANGANO ANTONINO lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni dei collaboranti interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà. Osservava che il Mangano non aveva partecipato alla fase ideativa del sequestro, né a quella esecutiva. Chiedeva la rinnovazione del dibattimento per dimostrare che il Mangano si trovava a Milano.

*M*

Gli unici ad accusare il Mangano, quale partecipe della fase ideativa, erano stati Grigoli e il Brusca, quest'ultimo inoltre aveva riferito che il Mangano, durante la fase esecutiva del sequestro, avrebbe messo in contatto il Monticciolo con tale Mazzara per il trasferimento del piccolo Di Matteo.

Sull'omicidio di Ambrogio Giovanni, l'unico ad accusare il Mangano era Romeo Pietro che lo avrebbe dato presente nel villino del Giuliano, ove la vittima sarebbe stata strangolata, mentre il Grigoli non lo aveva indicato tra i partecipanti.

In ordine all'omicidio Casella, un contrasto era emerso dalle dichiarazioni del Grigoli e del Romeo anche sul movente, che era indicato da alcuni collaboratori nell'acquisto di armi del Casella per uccidere i Graviano (già arrestati al momento dell'omicidio), da altri nella soddisfazione manifestata dal Casella nell'apprendere dell'arresto dei Graviano, mentre il Garofalo aveva riferito della disponibilità del Casella a fare acquistare armi alla famiglia di Brancaccio.

In relazione all'omicidio Spataro - Buscemi la responsabilità del Mangano era desunta dalle propalazioni di Grigoli, Di Filippo Pasquale e Romeo, nonostante le rilevate discrasie del racconto, mentre le modalità dell'omicidio del Buscemi (Grigoli e Di Filippo Pasquale avevano parlato di due colpi alla testa) erano state smentite dalla perizia autoptica (un solo colpo); isolata era poi rimasta la dichiarazione del Calvaruso che aveva parlato di tre paia di guanti pesanti, per niente confermato sul punto dal Di Filippo.

Ancora - aggiungeva la difesa - il Mangano doveva essere assolto dal reato di cui all'art. 416 bis, in quanto le dichiarazioni dei

fl

collaboranti erano state indirettamente smentite dagli organi di polizia, ai quali il detto Mangano non era noto, nè vi era la prova che il c.d. libro mastro, trovato nella sua abitazione, fosse opera grafica dello stesso.

La difesa di MONTALBANO BIAGIO lamentava la condanna del proprio assistito, essendo emerso che questi aveva riferito ad Enzo Brusca di lasciare libero il ragazzo e di intervenire in tal senso nei confronti del fratello Brusca Giovanni. Se, poi, il Montalbano avesse ipotizzato l'evento morte, egli avrebbe dovuto rispondere ai sensi dell'art. 116 comma 2° C.P., poichè la conseguenza della propria azione, ancorché non voluta e non prevista, sarebbe rientrata comunque nell'ambito della prevedibilità.

Errava quindi la Corte sussuendo la fattispecie nell'art. 630 comma 3° C.P., dovendo essa aggravante essere esclusa e dovendosi, invece, ritenere la contestuale applicazione dell'art. 116, 2° comma C.P., riducendo così la pena anche con l'applicazione delle attenuanti generiche, giustificate da quel barlume di umanità esposto dal tentativo di opporsi all'estremo sacrificio.

La difesa di BENIGNO SALVATORE lamentava la condanna del proprio assistito, che andava, invece, assolto sia dalla imputazione di cui all'art. 416 bis, sia da quella di omicidio e tentato omicidio ai danni dei fratelli Ambrogio e del Filippone.

Egli entrava nel processo tramite la individuazione di Di Filippo Pasquale, che lo indicava come persona "vicina" a Lo Bianco.

Errava la sentenza nell'affermare che, in sede di perquisizione, erano stati trovati a casa del Benigno pezzi di armi, torni e quant'altro, mentre dal verbale di perquisizione risultavano rinvenute soltanto armi

regolarmente denunziate. Vi era quindi un riscontro negativo alle propalazioni dei collaboranti, che avevano indicato nel Benigno il soggetto che si era curato della ripulitura delle armi della cosca.

In ordine alla scomparsa di Ambrogio Giovanni, la responsabilità promanava dalle dichiarazioni del Romeo, secondo il quale il Benigno avrebbe (con una 112 bianca, mai posseduta dal Benigno) condotto l'Ambrogio nel villino di Giuliano, la cui chiave di ingresso era nella disponibilità del Romeo e di nessun pregio erano quelle del Ciaramitato, che aveva detto di aver appreso le modalità del fatto da Giuliano Francesco, quel giorno assente da Palermo.

Ancora assolto doveva essere il Benigno dall'omicidio di Ambrogio Giuseppe e dal tentato omicidio di Filippone.

La difesa, in via subordinata, chiedeva la concessione delle attenuanti generiche e il contenimento della pena nei minimi edittali.

La difesa di GIULIANO FRANCESCO e di SPATUZZA GASpare assumeva che i due dovevano essere assolti, in quanto le dichiarazioni del Romeo, del Ciaramitato e del Grigoli erano state dettate da animosità verso Giuliano Salvatore per i primi due e verso lo stesso Spatuzza, per quanto riguardava il Grigoli.

Nè credibile era il Di Filippo, sol per il fatto che si autoaccusava.

Chiedeva la difesa la concessione delle attenuanti generiche e una pena di specie diversa.

La difesa delle PARTI CIVILI impugnava la sentenza con riferimento all'ammontare degli onorari, diritti e spese di giudizio liquidate in £.35.221.000, anzichè nell'ammontate richiesto (£.83.613.800).

fr

La difesa di PASSALACQUA CALOGERO lamentava la condanna del proprio assistito, in quanto non credibili dovevano essere ritenute le dichiarazioni di Cancemi e Mutolo (il Passalacqua sarebbe stato reggente della famiglia di Carini), quantomeno perché datate anni 80/81. Peraltro il Passalacqua doveva essere stato estromesso dall'associazione, in quanto manteneva una relazione extraconiugale con Lentini Caterina e vani erano stati i tentativi di Brusca Giovanni e Gallina Giovanni di far interrompere detta relazione.

Ed era stato lo stesso Brusca a riferire che la famiglia di Carini era stata sciolta, rientrando nel mandamento di San Lorenzo.

Ne derivava che per il Passalacqua ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 649 c.p.p., essendo stato assolto per i fatti fino all'80 dal 416 bis C.P. con sentenza del 30 aprile 89.

In via subordinata la difesa invocava le circostanze attenuanti generiche e il contenimento della pena nei minimi edittali.

La difesa di DI PIAZZA FRANCESCO lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle dichiarazioni inattendibili e contraddittorie di Brusca Giovanni (che lo aveva indicato quale soldato e lo aveva accusato dell'omicidio di F. Reda e di Domenico Salvo, senza che fosse stata mai iniziata azione penale nei suoi confronti), di Brusca Enzo (che si era limitato a dire di averlo conosciuto nel '90 e di averlo incontrato da latitante nel '94 ed ancora che avrebbe incassato con l'accordo del fratello Brusca il pizzo di una ditta aggiudicatrice di lavori nella villa comunale di Montelepre ed avrebbe ancora trafficato in droga con il fratello Giovanni), di Sinacori Vincenzo (che avrebbe conosciuto il Piazza in occasione di alcuni incontri tra Brusca e Matteo Messina Denaro).

PL

Il Brusca Giovanni non aveva mai riferito tale circostanza, limitandosi a dire che il Di Piazza gli aveva garantito la latitanza.

Ancora del Di Piazza aveva parlato Ferro Giuseppe, che lo aveva indicato quale "uomo d'onore" ed anche il Mazzola, che sarebbe entrato in Cosa Nostra perchè invitato proprio dal Di Piazza e che era andato a trovarlo nel carcere di Mazara del Vallo, dove - assumeva la difesa - il Di Piazza non era stato mai detenuto.

Era stato evidenziato dalla difesa che l'autista del Brusca non era stato Di Piazza, ma il Monticciolo.

Chiedeva la riapertura del dibattimento per la produzione di documentazione.

La difesa invocava, infine, le attenuanti generiche e il minimo della pena.

La difesa di PIZZO GIORGIO lamentava la condanna del proprio assistito e chiedeva la rinnovazione del dibattimento e la sussunzione della fattispecie criminosa contestatagli nell'ipotesi del favoreggiamento, stante l'attività lavorativa svolta dallo stesso presso l'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo; invero il 12.4.95 (omicidio Savoca Francesco) era stato impegnato nel lavoro dalle ore 7,00 (con un breve intervallo per il pranzo) fino alle 19,36. Era dovuto intervenire per assistenza tecnica in varie zone di Palermo ed aveva svolto attività lavorativa per Torregrossa Gaetano, Presti Francesco e Lucchese Gaetano.

Per il duplice omicidio dei Di Peri (14.3.95) era stato egualmente al lavoro come sopra ed era intervenuto in via Uditore e aveva svolto la propria attività insieme ad altri dipendenti AMAP. 

Ed egualmente impegnato in attività lavorativa continuativa era stato il giorno dell'omicidio di Castiglione Antonio (18.11.94) ed era intervenuto in varie zone di Palermo con altri dipendenti AMAP.

La difesa si riservava di presentare documentazione rilasciata dall'AMAT in relazione al giorno dell'omicidio di Buscemi Gaetano (28 aprile 95).

In ordine all'omicidio Castiglione avevano parlato del Pizzo il Di Filippo Pasquale ed il Grigoli Salvatore, e de relato, Romeo Pietro, mentre il Ciaramitano (suo referente Giuliano Francesco) non aveva fatto il nome del Pizzo.

Per l'omicidio Di Peri avevano parlano Romeo Pietro (che aveva manifestato dubbi sulla partecipazione del Pizzo), il Ciaramitano e Salvatore Grigoli che però non aveva menzionato il nome del Pizzo - nè il suo nome era stato fatto dagli altri collaboratori.

Per quanto riguardava l'omicidio di Buscemi Gaetano, il Pizzo era stato raggiunto dalle propalazioni di Romeo, Grigoli e Di Filippo Pasquale, ma a parte che questi due avevano trascorso parte della latitanza insieme, vi è da dire, che se anche fosse stata accertata la sua presenza nella "camera della morte", non è detto che egli avesse partecipato per "adesione".

In ordine all'omicidio Savoca, avevano parlato del Pizzo sia Romeo, sia Di Filippo Pasquale, incerto era stato il ruolo del Pizzo.

Ancora il Pizzo doveva essere assolto dal reato associativo, in quanto non vi era prova in atti di un suo coinvolgimento, addirittura in una posizione di "vertice".

Si chiedeva pertanto la citazione dei dipendenti AMAP e la acquisizione della documentazione dell'AMAP attestativa della presenza sul luogo del lavoro nei giorni 18.11.1994; 14.3.95; 28.4.95 e 12.4.95.

La difesa di GRIGOLI SALVATORE lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessivo aumento per continuazione.

La difesa di GIULIANO SALVATORE lamentava ancora la condanna del proprio assistito in quanto le concordi dichiarazioni dei collaboranti non potevano essere prova di responsabilità, ma dovevano essere confortate da riscontri esterni, che ne confermavano la affidabilità.

Gli unici che avevano chiamato in correità Giuliano Salvatore per l'omicidio del Dragna erano stati Romeo e, de relato, Ciaramitato, i quali nutrivano nei confronti del Giuliano risentimento (non equa distribuzione dei proventi di attività illecita).

Emergevano, inoltre, contrasti sul movente dell'omicidio Dragna e sulle sue modalità esecutive e non poteva costituire riscontro oggettivo il ritrovamento del motorino alla Favorita, in quanto non riconosciuto dalla vedova Ganci.

A carico del Giuliano – secondo la difesa – erano state poste le dichiarazioni di Garofalo Giovanni, Cannella Tullio, Grigoli Salvatore e Carra Pietro, dalle quali nulla invece era emerso sul Giuliano.

In via subordinata chiedeva le attenuanti generiche e il minimo della pena edittale.

La difesa di BRUSCA GIOVANNI lamentava l'eccessività della pena e la mancata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art.8 legge 203/91, avendo la Corte così deciso, sia perchè la collaborazione era intervenuta tardivamente, sia perchè avrebbe lasciato nella sua deposizione "zone d'ombra" sul segmento temporale, interessante il sequestro nell'agrigentino.

12

A parere della difesa, le dichiarazioni del Brusca erano connotate dall'autonomia e dalla novità e il tacere su quanto avvenuto nell'agrigentino era stato determinato dal fatto che egli aveva demandato tutto al dott. Di Caro.

Chiedeva la riapertura del dibattimento per l'audizione dei collaboranti agrigentini Salemi e Falzone - per dire circa il loro ruolo rivestito nel sequestro del piccolo Di Matteo.

La difesa di GIUSTO DI NATALE lamentava l'eccessività della pena e chiedeva la riapertura del dibattimento perchè lo stesso fosse sottoposto ad esame; chiedeva, inoltre, l'applicazione dell'art. 8 legge 203/91 e la concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti.

La difesa di MONTICCIOLI GIUSEPPE, MONTICCIOLI FRANCESCO e CHIODO VINCENZO; con riferimento al primo chiedeva l'applicazione nella sua estensione massima dell'art. 8 legge 203/91 e delle attenuanti generiche già concesse all'appellante per la preziosità del contributo fornito dal Monticciolo che aveva fatto anche scoprire il progetto di destabilizzazione messo in atto in un primo momento dai Brusca ed aveva concorso a farli arrestare; chiedeva, infine, il minimo aumento per la continuazione; con riferimento a Chiodo Vincenzo la difesa chiedeva la concessione dell'art. 8 legge 203/91, negata dal primo giudice per il non rilevante contributo fornito (eppure egli aveva consentito il ritrovamento di armi e aveva indicato il luogo, ove erano reperibili i resti umani di tale D'Anna) quale riscontro alle dichiarazioni del Monticciolo, prima intervenute.

Chiedeva che le già concesse attenuanti generiche fossero applicate nella loro massima estensione e l'aumento minimo per la continuazione.

Con riferimento a Monticciolo Francesco chiedeva la derubricazione nel reato di favoreggiamento ex art. 379 C.P.; invocava la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 116 C.P. laddove l'applicazione del 2° comma dell'art. 630 C.P., appariva più corretta per il concorrente che non aveva voluto l'evento morte.

Ed infine invocava, in via subordinata, la applicazione dell'art. 114, ultimo comma C.P., essendosi determinato a commettere il reato nelle condizioni di cui all'art. 112, n.3 C.P.

Si invocava l'applicazione delle attenuanti generiche, già concesse, nella loro massima estensione.

La difesa di MANGANO GIOVANNI e VACCARO GIACOMO (411 c.p.) chiedeva l'assoluzione di entrambi non essendo credibili, ma contraddittorie le dichiarazioni del Romeo, che il 18.11.95 non aveva parlato dei due in ordine alle operazioni di dissotterramento del cadavere del Savoca, mentre poi il 2.2.96 aveva arricchito di particolari la supposta partecipazione dei due, in quanto si era deciso a farli partecipare perchè si temeva il pentimento di Nino Mangano. Ossevava, però, la difesa che il cadavere era stato dissotterrato prima del novembre 95 e le notizie di un probabile pentimento del Mangano erano apparse sulla stampa il 3.1.96.

Nè convincenti - secondo la difesa - erano state le concordi dichiarazioni del Grigoli (avrebbe appreso i particolari da Spatuzza, peraltro fonte indiretta), del Ciaramitano (che avrebbe appreso la circostanza dal Giuliano Francesco) e del Garofalo anche lui fonte indiretta (lo avrebbe saputo dal Romeo).

In linea subordinata chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 12.7.91 n.203.

ff

Chiedeva in via subordinata la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena, sì da consentire il beneficio della sospensione condizionale della stessa.

La difesa di REDA VINCENZO chiedeva l'assoluzione del proprio assistito, non essendo emerso dalle dichiarazioni dei collaboranti Brusca, Monticciolo, Chiodo e Bommarito alcun coinvolgimento del Reda nell'associazione mafiosa.

Tutt'alpiù, la difesa, in via subordinata, riteneva configurabile l'ipotesi di cui all'art. 378 C.P., potendo essere emerso solo che il Reda Vincenzo aveva aiutato uno degli associati e non aveva operato come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso.

Chiedeva la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e la riduzione di 1/3 della pena per il rito abbreviato ritualmente richiesto.

Chiedeva, inoltre, la riapertura del dibattimento per dedurre mezzi di prova.

La difesa di GALLINA SALVATORE chiedeva, l'assoluzione del proprio assistito, avendo lo stesso messo a disposizione del Brusca la proprietà di Franco Genova, ma non essendo consapevole dell'uso, cui sarebbe stata destinata la casa, che normalmente era utilizzata per il ricovero dei latitanti Bernardo Bommarito, Giuseppe Agrigento e Biagio Montalbano.

Il Gallina aveva saputo del sequestro dopo che il nonno del piccolo lo era andato a cercare.

Ed era stato lo stesso Brusca ad escludere che il Gallina fosse a conoscenza del sequestro, tenuto segreto anche al fratello Enzo sino al '94.

fl

E lo stesso Monticciolo, con riferimento ad un incontro tra Gallina e Brusca, si era limitato a riferire che il Brusca avrebbe detto che il Gallina lo avrebbe accompagnato presso una casa, dove doveva essere custodito il piccolo.

Orbene non è sufficiente che il soggetto sia consapevole di quanto sta accadendo, ma è necessario che il suo intervento sia stato determinato dalla volontà di contribuire attivamente alla realizzazione del reato. Il Gallina non aveva cooperato alla custodia del bimbo, mai si era recato nella casa del Genova, anzi si era adoperato attivamente per la liberazione.

Peraltro per la sussistenza dell'aggravante di cui al 3° comma dell'art. 630 C.P. doveva provarsi che il Gallina si fosse rappresentato l'evento morte come possibile.

Il Gallina doveva essere assolto anche dal reato di cui all'416 bis, in quanto le plurime chiamate in reità dei vari collaboranti, che lo avevano indicato come uomo d'onore e reggente della famiglia di Carini, non erano complete ed esaurienti.

La difesa chiedeva che la pena fosse ulteriormente ridotta, con la applicazione delle attenuanti generiche, già concesse, nella massima estensione.

La difesa di FOMA ANTONINO sosteneva che l'imputato doveva essere assolto dai reati contestatigli per non averli commessi. L'assunzione del Foma come vivandiere del sequestrato era stata dichiarata dal Chiodo, dal Monticciolo e dallo stesso Brusca, ma non era stato valorizzato dalla Corte il rifiuto del Foma a continuare tale attività, una volta resosi conto della gravità del fatto, anche a rischio della propria vita. Ma era stato proprio per il fatto che lo stesso non era stato ucciso, che la Corte aveva creduto alle dichiarazioni "solitarie"

del Chiodo, che aveva definito il Foma "soldato" a tempo pieno agli ordini di Brusca, latore d'informazioni, gregario e vedetta.

La difesa di BRUSCA ENZO lamentava la mancata concessione dell'art. 8 legge 203/91, supportata dal fatto che la Corte non aveva ritenuto credibile l'imputato, laddove le sue dichiarazioni non erano coincise con quelle di Chiodo e Monticciolo.

La difesa di SOTTILE SANTO lamentava la condanna del proprio assistito, in quanto a suo carico esistevano soltanto le propalazioni dei collaboranti, non riscontrate oggettivamente - nè coincidenti. In particolare il Monticciolo avrebbe riferito che il Sottile aveva messo a disposizione del Brusca un suo appartamento in Via Pitrè, senza che a tale circostanza avesse fatto riferimento il Brusca, che eppure aveva riferito che il Sottile aveva favorito la sua latitanza.

Ed ancora, la circostanza di avere messo a disposizione la sua macchina per il viaggio a Bologna, ove il Monticciolo avrebbe dovuto incontrare il fratello di Vito Vitale, era stata riferita sia dal Monticciolo, che dai due Brusca, ma senza che fosse emerso con sufficiente chiarezza che il Sottile fosse a conoscenza dello scopo del viaggio.

La Corte - assumeva la difesa - avrebbe dovuto concedere la riduzione di 1/3 per la richiesta del giudizio abbreviato, ritualmente avanzata.

Il reato contestato doveva essere qualificato come rientrante nella fattispecie di cui all'art. 378 C.P., ancorchè aggravata dall'art. 7 legge 203/91, in quanto l'attività del Sottile sarebbe stata posta in essere solo nei confronti del Brusca e non invece nei confronti dell'associazione mafiosa nel suo complesso.

11

La difesa chiedeva ancora la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e l'esclusione della circostanza aggravante di cui al comma VI dell'art. 416 bis.

La difesa di VETRO GIUSEPPE lamentava la ritenuta sussistenza delle aggravanti che andavano comunque comparate con le circostanze attenuanti generiche, che richiedeva in favore del Vetro.

Inoltre il Vetro andava assolto dal reato di cui all'art. 390 C.P., in quanto non vi era prova che l'imputato fosse consapevole che Brusca Giovanni era stato raggiunto da una sentenza passata in cosa giudicata.

Chiedeva la riduzione della pena, che andava fissata nei minimi edittali - con la concessione delle attenuanti generiche.

La difesa di BALDINUCCI GIUSEPPE e PRAINITO SALVATORE chiedeva l'assoluzione di entrambi, essendo incontrovertibilmente emerso la non appartenenza al sodalizio criminoso, ma soltanto una semplice attività favoreggiatrice (saltuaria ospitalità, acquisto di generi alimentari).

Andavano tutt'alpiù condannati per il reato di cui all'art. 418 o per il reato di favoreggiamento ex art. 378 C.P. per non avere, dando ospitalità ai fratelli Brusca, inteso contribuire alla realizzazione del programma delittuoso di un sodalizio mafioso, di cui essi non facevano parte.

La difesa riteneva insussistenti le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 del 416 bis C.P. e chiedeva la concessione delle attenuanti generiche e la fissazione della pena nel minimo.

La difesa di DI FRESCO FRANCESCO lamentava la condanna del suo assistito per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. e per le imputazioni

di cui ai capi 28, 29 e 30 (omicidio Vallecchia Antonio). La Corte aveva ritenuto valide le dichiarazioni del Grigoli, che aveva indicato con "un credo" il Di Fresco, come la persona che aveva portato al magazzino il Vallecchia, mentre il Di Filippo Pasquale aveva riferito soltanto de relato (suo referente Mangano Nino).

Era stata smentita la circostanza riferita dal Grigoli, secondo cui la macchina contenente il cadavere del Vallecchia era stata abbandonata innanzi al portone di ingresso di un terreno in zona Villabate (suscitando l'attenzione del proprietario che era impossibilitato ad entrare), mentre gli accertamenti di polizia avevano accertato che non esisteva alcun portone di ingresso nel terreno individuato.

Era stato sempre il Grigoli a riferire che il Di Fresco non aveva fatto parte del gruppo di fuoco di Brancaccio, ma era persona fidata di Mangano Antonino.

Il Calvaruso non lo conosceva, mentre il Di Filippo Pasquale, prima aveva detto che il Di Fresco non apparteneva al gruppo di fuoco di Brancaccio, mentre nelle dichiarazioni del 6.2.98 aveva precisato che aveva fatto parte della famiglia e aveva curato la latitanza di Matteo Messina Denaro per averlo appreso dal Grigoli.

Nulla avevano saputo Di Fresco, Monticciolo Giuseppe, i fratelli Brusca, Chiodo Vincenzo, Bommarito Stefano, Di Filippo Emanuele e Carra Pietro.

La difesa chiedeva la derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 378 C.P. della imputazione ex art. 416 bis C.P..

In ordine all'omicidio Vallecchia, la difesa rilevava che sussistevano a carico del Di Fresco anche le dichiarazioni di Romeo Pietro che si autoaccusava del delitto, il quale però non era stato ritenuto credibile dalla Corte in ordine alle posizioni di Barranca e Pizzo, che erano stati assolti.

11

Le dichiarazioni di Romeo Pietro:

Secondo le dichiarazioni del Romeo, il Di Fresco avrebbe incontrato il Vallecchia a bordo della di lui auto a Villabate e lo avrebbe invitato a salire sulla sua macchina, recandosi presso la camera della morte, mentre era emerso che la macchina del Vallecchia era stata ritrovata nei pressi della rotonda di Via Oreto.

Romeo aveva riferito che il Vallecchia nell'entrare nel magazzino aveva parlato con il proprio telefono cellulare, mentre la difesa aveva chiesto la riapertura del dibattimento per dimostrare che la mattina del 27.2.95 il Vallecchia non aveva operato alcuna telefonata sul cellulare 0360/866155. Inoltre il corpo del Vallecchia sarebbe stato messo all'interno di una Croma data alle fiamme, ma nessuna macchina era stata rinvenuta bruciata.

Il Grigoli, che aveva parlato "de relato" (avrebbe appreso i particolari dal gruppo di fuoco, ma non anche dal Mangano) non aveva ricordato se la macchina contenente il cadavere del Vallecchia fosse stata data alle fiamme ed era stato smentito da Di Filippo Pasquale, che avrebbe appreso il nome del Di Fresco dal Mangano, presente il Grigoli, precisando però di non conoscere i nomi di coloro che avrebbero partecipato alla soppressione del Vallecchia.

Faceva rilevare la difesa che, secondo le indicazioni del Romeo, il Di Fresco si era subito allontanato, non partecipando all'interrogatorio del Vallecchia e quindi non era stata provata a carico del Di Fresco la consapevolezza del destino del Vallecchia, anche perchè, per come riferito dai collaboranti, la camera della morte era servita anche per le riunioni degli associati.

Ricorreva a parere della difesa l'attenuante di cui all'art. 116 C.P..



Chiedeva infine la difesa la concessione della attenuanti generiche da ritenere prevalenti e la riduzione della pena nel minimo edittale.

La difesa di LO NIGRO COSIMO lamentava la condanna del suo assistito, che era stato raggiunto da accuse dei collaboranti tra loro discordanti e smentite dall'alibi fornito dal Lo Nigro.

Si osservava, in primo luogo, che il Lo Nigro era stato assolto dall'omicidio Spataro, anche se il Ciaramitato lo aveva con certezza indicato tra i partecipanti.

Per l'omicidio dei Di Peri il Lo Nigro (accusato dal solo Romeo, mentre il Grigoli non gli aveva attribuito alcun ruolo) aveva fornito un alibi (si trovava a Milano) non ritenuto credibile dalla Corte per la discrasia tra i due giorni indicati dal Lo Nigro (10/11 novembre) ed il giorno della consumazione dell'omicidio.

Per l'omicidio Caruso, il Lo Nigro aveva riferito di essersi recato in Mazara del Vallo, e di essere ritornato a Palermo solo nel tardo pomeriggio; tale alibi non era stato ritenuto credibile dalla Corte, perché l'omicidio si era verificato nella prima mattina del 3.10.94, ma il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che i collaboranti (Ciaramitato, Grigoli e il Romeo, quest'ultimo solo al dibattimento) avevano precisato che il Lo Nigro avrebbe partecipato a tutte le fasi operative dell'interrogatorio del Caruso, dello strangolamento e del dissolvimento nell'acido durato circa 2 ore. L'alibi fornito dal Lo Nigro smentiva pertanto la dichiarazione dei tre collaboranti, che lo avevano accusato anche di altri fatti criminosi.

In ordine agli omicidi di Ambrogio Giuseppe e Casella Stefano (verificatisi nella primavera del 94) era emerso in dibattimento che la disponibilità delle chiavi del magazzino in Via S.re Cappello da parte del Lo Nigro Franco era avvenuta solo in data 10.1.95 - come

sottolineato dal proprietario Di Maria Giuseppe, ma la Corte aveva ritenuto che la disponibilità delle chiavi poteva aver preceduto il contratto formale di locazione.

Per quanto riguardava la soppressione di Oueslati nel gennaio del 95, ucciso, secondo le dichiarazioni rese dal collaborante Garofalo, perchè a conoscenza dell'incavo a bordo del motopeschereccio Lupo S. Francesco, il Lo Nigro precisava che nessun incavo esisteva, così come accertato dalla DIA e che mai l'Oueslati era stato imbarcato sul natante.

Chiedeva pertanto la rinnovazione del dibattimento per acquisire documentazione (biglietti di viaggio, prove di acquisto presso le ditte Safini, Piantala e Cavisud, contratto di locazione del magazzino di via Salvatore Cappello), nonchè per l'audizione dei testi Di Maria Giuseppe, dei sigg. Safini, Piantala, Asaro, Giacalone e Galizzi, questi due ultimi sui lavori di ristrutturazione del natante, con riserva di indicare i verbalizzanti della DIA.

Osservava infine che:

- in ordine all'omicidio Di Peri vi era l'isolata chiamata del Romeo; mentre il Grigoli non lo aveva mai coinvolto;
- in ordine all'omicidio Casella vi era ancora l'isolata chiamata del Romeo, smentita da Grigoli, dal Garofalo e da Di Filippo Pasquale;
- in ordine all'omicidio Caruso, vi era convergenza di dichiarazioni accusatorie da parte del Grigoli, Romeo e Ciaramitano. Ma a parte il rilievo che il Romeo non lo aveva indicato come presente nei precedenti interrogatori innanzi al P.M., vi era contrasto sul ruolo esercitato dal Lo Nigro nelle dichiarazioni di Ciaramitano e di Romeo.
- In ordine all'omicidio Carella, non vi era convergenza nelle dichiarazioni rese dal Grigoli e dal Romeo che indicavano quale partecipante all'omicidio il Giacalone, nei confronti del quale non era

stata elevata imputazione e le modalità operative riferite dal Romeo non coincidevano con quelle offerte dal Grigoli (quest'ultimo, secondo il Romeo, avrebbe sparato alla vittima, già morta per strangolamento).

- in ordine all'omicidio Bronte Francesco vi erano le sole dichiarazioni del Grigoli e quelle, de relato, del Romeo, mentre il Grigoli, il Di Filippo Pasquale, il Garofalo Giovanni e il Carra Pietro nulla avevano riferito sulla partecipazione del Lo Nigro;

- in ordine all'omicidio Ambrogio Giovanni e Giuseppe e il tentato omicidio in danno di Filippone Massimiliano vi erano contrasti tra i collaboranti Romeo e Grigoli, che avevano indicato persone diverse in relazione all'omicidio di Ambrogio Giovanni e nessun ruolo avevano attribuito al Lo Nigro nell'omicidio di Ambrogio Giuseppe e nel tentato omicidio di Filippone. Le circostanze che avrebbero dovuto attestare il coinvolgimento del Lo Nigro in questi due ultimi fatti delittuosi (il motociclo peraltro di colore diverso da quello utilizzato dai killers e la disponibilità del magazzino in Via Salvatore Cappello) era stato smentito dagli atti;

- in ordine all'omicidio Sole, le accuse isolate del Calvaruso erano prive di riscontri sia in ordine alla causale (preoccupazione del Bagarella per l'incolumità del nipote) e sia in ordine agli altri collaboranti, che nonostante avessero parlato diffusamente dell'omicidio, non avevano accusato il Lo Nigro;

- in ordine all'omicidio Vallechja Antonino, le dichiarazioni accusatorie del Romeo (che si era autoaccusato) e del Grigoli (avrebbe visto il Lo Nigro nella camera della morte) erano prive di riscontri individualizzanti, a parte che gli altri collaboranti (Ciaramitato e Di Filippo Pasquale) non avevano fatto il nome del Lo Nigro - e il Di Pasquale addirittura - aveva smentito il Grigoli sulla sua presenza nella camera della morte;

- in ordine all'omicidio Oueslati Ridha vi erano a carico del Lo Nigro le dichiarazioni del Romeo e del Grigoli, che ne avevano concordemente indicato il movente (incavo nel peschereccio), ma che erano in contrasto con le dichiarazioni del Lo Nigro, secondo il quale la vittima non si sarebbe mai imbarcato sul motopeschereccio;

- in ordine all'omicidio Savoca Francesco, a carico del Lo Nigro vi sarebbero state le convergenti dichiarazioni del Romeo, e del Grigoli, smentite dal Di Filippo Pasquale, che in dibattimento aveva indicato l'imputato presente nella c.d. camera della morte, ma lo aveva ammesso solo dietro contestazione del P.M..

Entrambi i collaboranti non avevano saputo indicare il ruolo del Lo Nigro;

- in ordine all'omicidio Buscemi Gaetano, rilevava la difesa che il Lo Nigro era stato assolto dall'omicidio Spataro, e in ordine all'omicidio Buscemi, era stata valutata negativamente l'attività posta in essere dal Lo Nigro che, secondo i collaboranti Romeo, Grigoli e Di Filippo Pasquale, si sarebbe limitato a schiaffeggiare il Buscemi, mentre era sottoposto ad interrogatorio da parte degli altri soggetti ivi presenti.

- in ordine al duplice omicidio Jelassi Meherez e Azzaoui Kamel, erano a carico del Lo Nigro le dichiarazioni del Di Filippo Pasquale, del Romeo e del Grigoli, che però erano contraddittorie in ordine agli altri partecipanti al fatto delittuoso.

Infine il Lo Nigro andava assolto dal reato di associazione mafiosa perché lo stesso era estraneo ai reati - fine dell'associazione Cosa Nostra.

La difesa di AGRIGENTO ROMUALDO, TRAINA MICHELE e GIACALONE LUIGI lamentava la condanna dei propri assistiti.

In particolare per Traina Michele gravavano sullo stesso le propalazioni di Brusca Giovanni (passaggio del piccolo Di Matteo da Misilmeri a Lascari a bordo del Fiorino), che aveva indicato il Traina quale latore del biglietto dattiloscritto portato al nonno; orbene non erano vere le circostanze relative al tempo (il biglietto era stato portato dopo cinque giorni dal sequestro) e alla individuazione del latore da parte della madre del piccolo, la quale, invece, secondo le dichiarazioni fornite dalla stessa donna, non si era trovata a casa all'atto della consegna del biglietto, che era avvenuta lo stesso giorno del sequestro.

Secondo le dichiarazioni del Brusca inoltre il bambino sarebbe stato tenuto dal dott. Di Caro ad Agrigento per circa 6/7 mesi e poi riconsegnato ai sequestratori a Ponte Cinque Archi, dove sarebbe stato presente il Traina.

Vi era ancora a carico del Traina il trasferimento del piccolo Di Matteo da Ganci a Castellammare, così come presente era stato ancora il Traina al primo trasferimento del piccolo a Giambascio, dove era stato accompagnato anche dal Brusca Giovanni (vedi dichiarazioni Monticciolo, Chiodo e Brusca Enzo).

Considerato che l'arrivo del piccolo a Giambascio era avvenuto tra ottobre - novembre 1994 (e non anche a Natale 94, come avevano detto Chiodo e Enzo Brusca), la difesa rilevava che il Traina era stato arrestato sin dall'11.10.94.

Ma vi è di più. Ancora Traina era stato dato presente intorno a gennaio 95 per il trasferimento a Tre Fontane.

Con riferimento all'omicidio Passafiume Antonino (8.8.94 ore 12,30) erano a carico del Traina le dichiarazioni del Calvaruso, che aveva indicato il movente in pretese estorsioni poste in essere dalla *ff*

vittima insieme a Neri Aurelio nel quartiere Malaspina. Era stato lo stesso Calvaruso, che aveva indicato a Traina la vittima.

Ma Neri Aurelio aveva negato il coinvolgimento del Passafiume nelle estorsioni.

Ed ancora inverosimiglianze vi erano state nei tempi di esecuzione dell'omicidio, che secondo le indicazioni fornite dal Calvaruso, avrebbe dovuto essere commesso non oltre le 11,30.

E smentito era stato ancora il Calvaruso dalla perizia autoptica, che aveva escluso che almeno uno dei colpi era stato esploso quando la vittima era a terra, come invece sostenuto dal Calvaruso.

Peraltro sul movente non vi sarebbe stata coincidenza tra le dichiarazioni del Calvaruso e quelle del Cannella, che aveva parlato di un movente diverso (il Passalacqua parlava male del Riina).

Inoltre, in via subordinata, la difesa chiedeva la esclusione dell'aggravante di cui all'art. 630, 3° comma C.P., in quanto il Traina non poteva essere considerato compartecipe della morte, perchè, al momento di questa, era detenuto da un anno e mezzo e non vi era prova in atti che il Traina fosse consapevole della tragica fine del piccolo.

Secondo la difesa dovevano essere concesse al Traina le attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti e irrogata, comunque, una pena nel minimo.

In ordine alla posizione di AGRIGENTO Romualdo, BRUSCA Giovanni non sapeva nulla, Brusca Enzo si era espresso in modo dubitativo sulla presenza dell'Agrigento a Tre Fontane per la riparazione dell'impianto elettrico ed ancora incerto era stato sulla partecipazione dell'Agrigento al trasferimento da Tre Fontane a Purgatorio del piccolo ostaggio.

Il Bommarito, che a sua volta si era espresso in termini di incertezza, in dibattimento aveva riferito che a trasferire il piccolo da Tre Fontane a Purgatorio erano stati i due cognati Monticciolo Giuseppe e Agrigento Romualdo.

Ma era stato il Monticciolo che aveva chiarito al di là di ogni dubbio che il Romualdo non aveva partecipato ai lavori a Tre Fontane; aveva confermato che da San Cipirello erano partiti in quattro (Bommarito Stefano, Agrigento Giuseppe, lo stesso Monticciolo e Agrigento Romualdo), ma quest'ultimo nulla aveva saputo del bambino, ma si era interessato solo del prelevamento del Montalbano. Nè era possibile dire che il Monticciolo aveva voluto salvare il cognato, che aveva invece indicato come responsabile dell'omicidio di tale Palazzolo, di attentati e danneggiamenti e non si era invece adoperato a salvare il suocero (Agrigento Giuseppe), che aveva fatto addirittura arrestare, come era stato intuito dallo stesso Brusca.

La difesa chiedeva l'assoluzione del Romualdo Agrigento dal reato associativo.

Andava assolto, anche, dalla detenzione delle armi rinvenute in c.da Balletto, in quanto non vi era prova che egli ne fosse a conoscenza, soprattutto in considerazione del fatto che all'epoca del ritrovamento Agrigento Giuseppe non era ancora stato arrestato.

Chiedeva la difesa l'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e la prevalenza delle attenuanti già concesse e la fissazione della pena nel minimo.

In ordine alla posizione di GIACALONE LUIGI, la difesa assumeva che in relazione all'omicidio di Casella Stefano (28.4.94) erano state prospettate dai collaboranti (Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni e in dibattimento Grigoli Salvatore e Garofalo) delle diverse causali, tutte prive di riscontro.

La prima riferita da Romeo, Ciaramitaro e Grigoli (acquisto di armi per vendicare la morte del padre ucciso dal Graviano Giuseppe) era stata smentita dal Garofalo, che aveva precisato che, a suo parere, non erano emersi contrasti tra Casella e Graviano Giuseppe.

Anzi aggiungeva il Garofalo che era stato lo stesso Casella a fare sapere a lui se interessavano al suo gruppo armi, di cui avrebbe potuto approvvigionarsi a Milano.

Comunque l'omicidio Casella era avvenuto dopo l'arresto dei fratelli Graviano.

La seconda (manifestazione di soddisfazione per l'arresto) era stata ancora una volta smentita dal Garofalo.

Inoltre equivoco era stato il ruolo assegnato al Giacalone (sulla Croma, per Di Filippo Pasquale e Romeo, ovvero sulla Fiat Uno), a parte la relazione di servizio del 28.4.94, ove si parlava solo di una Croma.

Peraltro il Ciaramitaro aveva indicato il Giacalone per la prima volta in dibattimento ed aveva elencato tra i killers anche Romeo Pietro che aveva riferito di non aver partecipato all'omicidio. E il Grigoli, a sua volta, aveva riferito di aver colpito solo lui il Casella con un fucile, smentito dalla perizia autoptica che aveva indicato anche una cal. 38 e una cal. 41.

Ed infine il Garofalo aveva escluso la partecipazione all'omicidio Casella del Giacalone.

La difesa chiedeva altresì l'assoluzione del Giacalone per i reati di porto e detenzione d'armi - e per il reato di associazione mafiosa, - in quanto non erano emerse attività del Giacalone collegate con l'associazione Cosa Nostra.

Ancora andavano concesse al Giacalone le attenuanti generiche. 

La difesa di BARRANCA GIUSEPPE chiedeva l'assoluzione del suo assistito da tutti i reati a lui contestati, in quanto dall'asserita appartenenza al gruppo di fuoco di Brancaccio non poteva descendere automaticamente la responsabilità per 17 dei 24 reati commessi a Brancaccio da detto gruppo, dove, a fronte delle dichiarazioni di Ciaramitano ("era tra quelli che sparavano sempre"), sarebbe emersa la circostanza che egli avrebbe fatto uso delle armi solo nell'omicidio Di Peri, mentre negli altri avrebbe avuto una funzione di supporto.

Peraltro la difesa ribadiva la contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboranti, in particolare in ordine agli omicidi di Savoca e Vitale, attribuiti anche al Grigoli e al Garofalo, che se ne erano dichiarati estranei.

Si era verificato - a parere della difesa - il principio della "circolarità" della prova, laddove nell'omicidio Dragna il Romeo sarebbe stato riscontrato dal Ciaramitano, che, vedi caso avrebbe ricevuto le informazioni dallo stesso Romeo e nell'omicidio dei due tunisini il Di Filippo Pasquale sarebbe stato riscontrato dal Garofalo che avrebbe appreso i particolari dallo stesso Di Filippo.

Ma vi è di più: negli omicidi Ambrogio e Vallecchia addirittura ad accusare il Barranca era stato il solo Romeo.

Osservava che nessun riconoscimento del cadavere dell'Ambrogio era avvenuto da parte della vedova.

Quanto al delitto Dragna era rimasta indimostrata la causale.

Quanto al delitto Savoca, a parte il fatto che il Garofalo se ne era dichiarato estraneo, contraddicendo chi lo aveva accusato, incerta era rimasta la finalità dell'acquisto di profumi, da alcuni indicato come espediente per attirare il Savoca nella trappola e da altri quale espediente messo in opera per sviare i sospetti dei familiari dell'ucciso.

Quanto al delitto Buscemi - Spataro era davvero incredibile la propalazione del Romeo nella parte in cui aveva narrato che Buscemi, pur avendo visto uccidere sotto i suoi occhi lo Spataro, aveva continuato a credere di avere a che fare con veri poliziotti.

Per l'omicidio Spataro in particolare la difesa rilevava incongruenze tra prova generica e prova rappresentativa.

Infatti secondo i collaboranti, lo Spataro sarebbe stato colpito da due aggressori, di cui uno aveva esploso un colpo di fucile ed il secondo aveva esploso due colpi di grazia alla testa, in contrasto con i reperti balistici ritrovati e i traciti riscontrati.

Ed era stato lo stesso Grigoli (che pur aveva ammesso la sua partecipazione) a contraddirgli gli altri collaboranti, avendo collocato il primo la eliminazione dello Spataro in un momento successivo al sequestro Buscemi. Con particolare riferimento allo strangolamento del Buscemi, Romeo e Di Filippo Pasquale avevano escluso la presenza di Barranca.

Con riferimento all'omicidio dei due tunisini vi era stata una discrepanza sull'espeditivo usato per attirare la vittima sul luogo del delitto (affitto di un box per Di Filippo e lavori di pulizia secondo il Garofalo).

Grigoli e Ciaramitaro avevano escluso la presenza del Barranca nell'omicidio Ambrogio, anche se il primo lo aveva indicato presente nell'omicidio Dragna e il Di Filippo Pasquale aveva escluso la sua partecipazione all'omicidio Buscemi e, insieme al Garofalo e al Grigoli, aveva escluso la di lui partecipazione al duplice omicidio Jelassi Mehrez e Azzaoui Kamel.

La Corte - secondo la difesa - non aveva valorizzato l'esclusione del Barranca dal gruppo di fuoco fatta dal Grigoli né erano state ritenute credibili le dichiarazioni del Carra, che aveva escluso che lo Barranca

commettesse estorsioni e nulla aveva saputo sulla responsabilità di quest'ultimo per gli omicidi.

La difesa chiedeva la diminuente dell'art. 116 C.P. e la insussistenza dell'aggravante della premeditazione.

La difesa di DI TRAPANI NICOLO' chiedeva l'assoluzione del proprio assistito dal reato associativo e dai reati fine (omicidio Grado - Vullo, Buscetta Domingo e Gian Matteo Sole).

Si era trattato di una sola chiamata diretta (il Calvaruso), smentita da Cannella Tullio e confermata dalle dichiarazioni dei collaboranti che avevano riferito però "de relato" e in relazione alle quali - secondo la difesa - era stata omessa la ricerca della indipendenza e l'assenza di collusioni e soprattutto non erano state valorizzate le discrasie esistenti, ritenute in sentenza prova dell'autonomia e della indipendenza delle stesse.

In particolare il Mutolo aveva riferito di aver saputo che il Di Trapani era uno degli uomini più fidati di Bagarella intorno al 90/91 e ciò in pieno contrasto con i periodi di detenzione dei due (Bagarella era stato detenuto ininterrottamente dal 79 al 90 e il Di Trapani dall'88 al 95).

In relazione all'omicidio Buscetta, le dichiarazioni di Calvaruso, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non avevano trovato riscontro in quelle di Brusca, che sulla partecipazione del Di Trapani aveva fatto solo delle ipotesi - avendo fornito a quest'ultimo una moto di grossa cilindrata che doveva servire per l'omicidio, mentre dalle deposizioni testimoniali era risultato che i killers avevano una motocicletta di piccola cilindrata; inoltre il Calvaruso era stato smentito sulla partecipazione del Di Trapani dal Cannella e dal Barbagallo .

Incongruenze poi erano state rilevate sulla conformazione fisica del killer, indicato dal testimone oculare in un giovane con capelli scuri e alto 1,75, non compatibile con le fattezze del Di Trapani, che secondo il Calvaruso avrebbe sparato e sulla non notata luce azzurra sulla marmitta del motoveicolo usato.

Ed inoltre il Di Trapani aveva fornito per il 6 marzo '95 un alibi, ritenuto dalla Corte non incompatibile con la perpetrazione dell'omicidio avvenuto alle ore 19,30; la Corte non aveva tenuto conto però che il Calvaruso aveva precisato di aver visto transitare in via Scobar una Mercedes bianca con a bordo il Di Trapani nel primo pomeriggio.

In relazione all'omicidio Grado - Vullo il Di Trapani era stato raggiunto dalla isolata propalazione del Calvaruso riscontrato - a parere della Corte - da dichiarazioni de relato, che - assumeva la difesa - erano del tutto contraddittorie (vedi infatti Brusca, Grigoli, Sinacori e Onorato).

Ed ancora il Di Trapani aveva fornito un alibi, non ritenuto dalla Corte idoneo, per escludere la partecipazione dello stesso all'omicidio avvenuto il 2.3.95 (veritiere erano le iscrizioni sul libro delle retribuzioni, veritiere le deposizioni dei testi Di Giorgio e di Padre Ciambra); quello che non era certo per la Corte era la sua presenza continuativa sul posto di lavoro ad Enna.

Ma il Calvaruso era stato smentito dai testi sopraccitati anche in ordine a riunioni giornaliere presso l'ufficio del Di Natale, alle quali avrebbe partecipato il Di Trapani.

Ed ancora smentito era stato il Calvaruso: sul colore del mezzo usato dai killers che egli aveva indicato di colore bianco, mentre originariamente era di colore blu - e sul numero degli occupanti la

detta auto che, secondo il Calvaruso erano tre, mentre il teste Lipari ne aveva visto solo due.

In relazione all'omicidio Sole, erano risultate a carico del Di Trapani soltanto le isolate dichiarazioni del Calvaruso, non potendo configurarsi come riscontri esterni le dichiarazioni di Brusca, Sinacori e Onorato - che erano generiche ed imprecise.

Il Calvaruso era stato smentito ancora sulla causale riferibile agli omicidi Grado e Sole.

Il Di Trapani doveva essere assolto anche dai reati di cui ai capi di imputazione 56 e 57, non essendo stato dimostrato che egli avesse partecipato ai reati fine dell'associazione.

La difesa di SCHIRO' GIACOMO lamentava la condanna del proprio assistito, non essendo stata raggiunta la prova in atti del "contributo causale", nel senso che non poteva farsi carico all'imputato di una condotta idonea al potenziamento o al mantenimento in vita della struttura organizzativa.

Assumeva la difesa che mai lo Schirò era stato indicato come uomo d'onore, ma solo "vicino" a Enzo Brusca.

Peraltro la partecipazione dello Schirò all'omicidio di Mazzola Fabio era stata esclusa da Brusca Giovanni e Brusca Enzo (avrebbe dato la battuta al Brusca Enzo e al Monticciolo secondo quest'ultimo, animato come era dalla volontà di escludere il di lui padre, indicato invece dal Brusca - nella consumazione dell'omicidio).

Ancora priva di consistenza era stata la chiamata del Bommarito Stefano (avrebbe danneggiato un vigneto), in quanto non ne aveva indicato il ruolo preciso, ma aveva dato solo la presenza, esclusa invece dal Monticciolo e dal Brusca Enzo che vi avevano partecipato. 

Si chiedeva la rinnovazione del dibattimento mediante il riesame del collaborante sul punto.

Ancora priva di riscontro sarebbe stata l'attività dello Schirò (attività di comunicazione attraverso bigliettini tra Chiodo e Brusca Enzo) attribuita dal Chiodo al fratello dello Schirò.

Non riscontrata in atti era stata la dichiarazione del Chiodo in ordine alla disponibilità dello Schirò di una beretta cal. 7,65, di un catalogo illustrativo di strumenti elettronici, nonché di strumentazione elettronica sofisticata per sintonizzarsi sulle frequenze della polizia.

Infine sulla vicenda dei falsi passaporti il coinvolgimento dello Schirò risaliva alle dichiarazioni di Brusca Enzo e Chiodo, smentite dal Monticciolo, che aveva indicato invece tale Matteo Bologna.

Si faceva richiesta di rinnovazione del dibattimento per documentare la costante presenza dello Schirò sul posto di lavoro (gennaio-aprile 96) e l'acquisizione della certificazione rilasciata dai Carabinieri di Monreale.

In ordine alla frequentazione della casa di c.da Giambascio o dei luoghi ove si riunivano latitanti era stato lo stesso Brusca Giovanni a riferire di averlo tenuto il più lontano possibile, essendosi limitato lo Schirò ad accompagnare il fratello Enzo.

Si chiedeva la riapertura del dibattimento per certificare l'appartenenza del padre dello Schirò ad un partito di sinistra e per essere stato il nonno oratore ufficiale del comizio di Portella delle Ginestre nel maggio del 48.

In via subordinata, la difesa chiedeva ritenersi integrato il reato di favoreggiamento, essendo emerso, anche dalle dichiarazioni di Brusca Giovanni, il suo collegamento esclusivo con il fratello Enzo.

Andava esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91; andavano concesse le circostanze attenuanti generiche, la sospensione 

condizionale della pena, la non menzione ed applicata la riduzione della pena per il rito con esclusione della misura di sicurezza.

La difesa di FAIA SALVATORE chiedeva l'assoluzione dai reati di cui ai capi D) - E) - F) - G) (omicidi dei due tunisini) in quanto le dichiarazioni accusatorie del Romeo erano intervenute dopo la lettura delle dichiarazioni del Di Filippo Pasquale, avendo prima escluso la partecipazione del Faia; ed era stato lo stesso GUP ad emettere sentenza di non luogo a procedere, stante i dubbi e le perplessità che permeavano i chiarimenti forniti dal Romeo.

Era stato lo stesso Grigoli ad escludere la presenza del Faia nella camera della morte ed il Garofalo non aveva parlato del Faia; mentre lo stesso Di Filippo nel riferire anche il nome del Faia aveva precisato però che in quel momento non era lucido. Peraltro ingiusta appariva la sentenza alla difesa, che rilevava che il Cannella Cristoforo era stato assolto pur essendo stato raggiunto dalle dichiarazioni del Di Filippo.

La difesa chiedeva ancora l'assoluzione del Faia per il duplice omicidio Di Peri, atteso che lui era stato indicato come presente nella camera della morte ad attendere i killers dal Romeo e dal Ciaramitato, soltanto dopo le sollecitazioni del P.M.

Peraltro, ove fosse vera la presenza, non era dato sapere se il Faia fosse consapevole dell'omicidio - nè poteva ritenersi il suo comportamento partecipazione morale all'omicidio.

Ancora la difesa chiedeva l'assoluzione del Faia dal duplice omicidio Buscemi - Spataro in quanto le dichiarazioni del Romeo (il Faia avrebbe assistito alla fase organizzativa del duplice omicidio) non erano state confermate dal Grigoli, che aveva assegnato al Faia solo il compito di aprire il cancello ai sequestratori del Buscemi, senza 

prendere parte allo strangolamento in quanto era rimasto fuori sul piazzale.

La difesa quindi escludeva la sussistenza del concorso morale, trattandosi solo di connivenza.

Ancora la difesa chiedeva l'assoluzione del Faia dall'omicidio di Savoca Francesco, in quanto Di Filippo Pasquale (che aveva riferito sulla sua presenza nella camera della morte) era stato smentito dal Romeo e dal Grigoli, mentre Garofalo Giovanni, incaricato dal Giuliano di controllare i movimenti del Savoca, aveva riferito di aver saputo della morte di quest'ultimo prima dal Giuliano e dal Faia e poi, invece, dal Giuliano e dal Romeo. Ed ancora non credibile era il Ciaramitano (avrebbe assistito ad una discussione tra Giuliano, Garofalo e Faia, nel corso della quale il primo si era lamentato dell'uccisione del Savoca) quando, come riferito dal Grigoli, era stato il Giuliano a lamentarsi dell'operato del Savoca.

Avevano reso dichiarazioni a carico del Faia sia il Romeo che il Grigoli, che avevano indicato il ruolo da esso svolto (incaricato di attirare il Savoca in un tranello), ma tali dichiarazioni, a parere della difesa, sono tra loro contrastanti.

Inverosimile era il riferito acquisto di profumi per tranquillizzare i familiari del Savoca e peraltro un alibi al Faia era stato fornito da De Simone Giovanni, cognato del Savoca, ritenuto dalla Corte non credibile.

Andava assolto - secondo la difesa - il Faia, inoltre, dal reato associativo, in quanto il Faia non era uomo d'onore e, secondo quanto riferito dal Grigoli, era fuori dalla organizzazione.

Lamentava inoltre l'eccessività della pena, atteso il ruolo marginale del Faia.

La difesa di AGRIGENTO GIUSEPPE e di AGRIGENTO ROMUALDO lamentava la condanna dei suoi assistiti.

Con particolare riguardo ad Agrigento Giuseppe, era emerso dagli atti il profondo astio che aveva animato il Monticciolo contro il suocero Agrigento Giuseppe e i di lui parenti (Gregorio e Romualdo) e l'accordo tra il Monticciolo e i due Brusca nell'accusare delle persone e scagionare altre in modo da discreditare i pentiti.

Peraltro dalle dichiarazioni dei collaboranti era emerso un quadro probatorio estremamente generico e frammentario, dal quale non si era capito quale era stata la condotta delittuosa dell'appellante.

Brusca Giovanni aveva coinvolto Agrigento Giuseppe quando, in occasione del trasferimento dell'ostaggio sulle Madonie aveva convocato Agrigento per comunicargli dell'avvenuto sequestro ed inoltre il Chiodo e il Monticciolo (che lo avevano indicato presente in vari luoghi ove il sequestrato era tenuto nascosto), avevano mentito perchè l'Agrigento era loro inviso; quindi si era trattato di delazioni che avevano l'evidente scopo della vendetta.

In ordine ad Agrigento Romualdo, vi era stata una isolata chiamata in correità, posta in essere da Bommarito Stefano, smentito dal Monticciolo che aveva escluso che il Romualdo avesse preso parte ai trasporti o fatto da carceriere o che allo stesso avessero riferito dell'ostaggio.

La sentenza - lamentava la difesa - aveva superato il contrasto argomentando che il Monticciolo aveva voluto coprire il cognato (come aveva fatto con il padre), senza considerare che aveva coinvolto il cognato in altri fatti delittuosi.

E lo stesso Brusca Enzo, che solo su domanda del P.M. nel corso dell'udienza, aveva fatto anche il nome di Agrigento Giuseppe (trasferimento da Tre Fontane a Purgatorio) appariva confuso e non *fl*

aveva saputo dire da chi aveva avuto raccontato il fatto, precisando che del trasferimento dell'ostaggio si era interessato però Romualdo.

Secondo Brusca Giovanni Agrigento Romualdo si sarebbe interessato del trasporto da Purgatorio a Giambascio (la seconda volta) insieme a Monticciolo, Bommarito Stefano e La Rosa Francesco, ma all'udienza del 14.10.97 si era contraddetto sul punto citando Agrigento Romualdo con un "forse" e precisando che i particolari li avrebbero potuto fornire Monticciolo e Enzo Brusca che erano stati presenti.

Ancora non aveva saputo dire chi avesse operato il trasporto all'interno del bunker di Giambascio: "non so - dice - se ha partecipato anche Agrigento Romualdo".

Ma una svolta decisiva sulla estraneità del Romualdo al sequestro era emersa dalle dichiarazioni del Brusca Enzo che aveva riferito che il bambino si trovava già a Giambascio (la prima volta), quando erano arrivati Agrigento Giuseppe e Agrigento Romualdo.

"Penso però che lo aveva capito".

Ma un'ulteriore prova dell'estraneità si coglieva dalle dichiarazioni di Monticciolo, che giunto a Giambascio, vi aveva trovato Brusca Enzo, Chiodo Vincenzo e Giuseppe Agrigento, ivi portatovi dal figlio Romualdo, che però non era dato presente.

Il Chiodo aveva escluso che all'arrivo del bambino a Giambascio fossero presenti Agrigento Giuseppe e il figlio; erano arrivati dopo.

Anche in ordine alla effettuazione di lavori all'impianto elettrico a Tre Fontane la difesa sosteneva la completa estraneità del Romualdo, in quanto le dichiarazioni di Brusca Enzo, peraltro "de relato" e accompagnate da "a quanto pare", non erano state confermate dal Monticciolo, che pure era presente a Tre Fontane e che aveva escluso

che il Romualdo avesse saputo della esistenza del bambino. Era andato solo a trovare il padre.

La difesa chiedeva la riapertura del dibattimento per l'esame di Monticciolo Giuseppe circa il ruolo del Romualdo.

La difesa, in via subordinata, chiedeva per entrambi l'esclusione dell'aggravante di cui al 3° comma dell'art. 630 C.P. e l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. in ragione del fatto che l'evento morte non era prevedibile, perchè la uccisione di un bambino era contraria alle regole di Cosa Nostra e perchè il sequestro era stato accompagnato da accorgimenti tali da evitare ai sequestratori di essere riconosciuti dal giovane per cui doveva escludersi che lo stesso fosse destinato alla morte.

Romualdo Agrigento e Giuseppe Agrigento dovevano essere assolti anche dal reato in armi, in quanto non poteva farsi carico al primo del ritrovamento in c.da Balletto di armi e munizioni nascoste dentro bidoni di plastica ricoperti di terra.

Nè poteva farsi richiamo a quella telefonata anonima che aveva riferito che in detta località il Romualdo aveva sparato, in quanto era stata smentita dall'utilizzo di un metaldetector, che aveva escluso l'uso recente di armi.

Peraltro se il Romualdo fosse stato consapevole di tale deposito di armi (peraltro non noto nemmeno al Brusca) ed essendo il padre detenuto, avrebbe provveduto a spostarle, atteso che vi era stata la collaborazione del cognato Monticciolo, come era avvenuto per le armi di Altofonte dopo la collaborazione di Gioacchino la Barbera.

Andava ancora assolto il Romualdo dall'associazione mafiosa, essendo escluso che lo stesso fosse stato indicato come uomo d'onore, ma quale soggetto a disposizione, che avesse partecipato a delitti in favore dell'organizzazione.

La difesa di FEDERICO VITO lamentava la condanna del proprio assistito.

In ordine all'omicidio Dragna, sarebbe stato raggiunto dalle propalazioni isolate di Romeo Pietro mentre gli altri collaboratori avevano riferito "de relato".

Peraltro sarebbero state smentiti dalle acquisizioni dibattimentali l'appartenenza del Federico al gruppo dei rapinatori di TIR e il movente dell'omicidio (confidente dei CC.).

Errava, poi, la sentenza nel riferire che il Romeo aveva consentito di ritrovare il mezzo del Dragna e che la moglie di questi l'aveva riconosciuto.

Si chiedeva la riapertura del dibattimento per ascoltare il comandante dei Vigili Urbani dr. Parisi circa il rinvenimento del ciclomotore.

Ininfluente per la difesa era il ritrovamento nella disponibilità del Romeo del telefonino del Dragna e la descrizione del villino di Bolognetta.

Peraltro il Romeo era poco credibile, in quanto aveva un proprio interesse ad uccidere il Dragna, che aveva fatto il suo nome ai CC.. Si chiedeva la riapertura del dibattimento per l'audizione in aula della bobina della trascrizione delle dichiarazioni rese al P.M. il 18.11.95 dal Romeo che aveva fatto riferimento come coautore ad un tale Franco, non identificato; ora la Corte aveva superato tale assunto ritenendo che si era potuto trattare di un errore di trascrizione.

Non credibile era ancora il Romeo quando aveva indicato tra le numerose persone presenti allo strangolamento Federico Vito (da lui conosciuto soltanto dopo circa un anno e mezzo all'interno del carcere), verso il quale, come riferito dai testi Romano Michele e 

Bruno Natale, aveva nutrito sentimenti di odio, tanto che era stato sentito profferire nei confronti del Federico, la seguente frase: "Tanto prima o dopo te la farò pagare".

In dibattimento il Romeo aveva escluso che il Federico fosse coinvolto in estorsioni, dimenticando però che proprio a seguito delle sue propalazioni nei confronti del Federico era stata emessa ordinanza di custodia in carcere annullata dal Tribunale del riesame e poi il GUP aveva emesso sentenza di non luogo a procedere sulla ritenuta inattendibilità proprio delle dichiarazioni del Romeo.

Non potevano, inoltre, costituire riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Romeo, quelle del Ciaramitano, Grigoli e Garofalo - che avevano ricevuto confidenze del fatto proprio dal Romeo - peraltro prive di concordanza ed autonomia.

Precisava la difesa che la Corte aveva sostenuto che il Ciaramitano aveva ricevuto confidenze anche dal Giuliano Francesco, anch'egli coautore dell'omicidio Dragna, mentre nell'esame del 25.5.98 il Ciaramitano aveva precisato di aver avuto notizie sull'omicidio e su chi vi avesse partecipato dal Romeo.

Il riferimento al Giuliano era relativo ad una precedente informazione circa la decisione di procedere alla eliminazione del Dragna.

Nè coincidenti erano le dichiarazioni di Romeo e Ciaramitano sulle modalità operative e questi nelle dichiarazioni del 22.3.96 non aveva indicato il Federico tra gli autori.

Il Grigoli aveva assunto di aver ricevuto particolari sull'omicidio dal Giuliano e di aver avuto incarico dal Mangano di preparare una fossa a Palermo, che, poi, aveva saputo che sarebbe servita per il Dragna. La difesa faceva rilevare l'incongruenza della preparazione di

una fossa a Palermo, quando l'omicidio era stato commesso a Bolognetta.

Ma quel che più conta è che il Grigoli in data 11.10.97 non aveva fatto il nome del Federico e all'udienza del 12.12.97 (pag. 3 e 4) aveva riferito che nessuno gli aveva indicato i partecipanti e nella stessa udienza (pag. 5) aveva riferito su domanda del P.M. di non essere certo della presenza del Federico, mentre aveva detto il contrario all'udienza del 7.1.98.

Nessun contributo aveva fornito il Garofalo che non aveva fatto i nomi dei partecipanti, ma aveva smentito il movente ancorato alla propalazione del Bonaccorso che il Dragna fosse un confidente (il dato temporale è spostato di due anni) e addirittura aveva avallato l'ipotesi che il Romeo autonomamente ed insieme a tale Franco avesse deciso e eseguito l'omicidio Dragna.

La difesa inoltre chiedeva l'assoluzione del Federico dall'imputazione di cui all'art. 416 bis aggravato ai sensi dei comma IV e VI C.P. e dal connesso reato di detenzione e porto di armi e munizioni, in quanto era stato raggiunto soltanto dalla isolata chiamata in reità del Romeo, salvo poi il generico richiamo degli altri collaboranti ad un presunto ruolo dell'imputato in episodi estorsivi.

Al riguardo era determinante il proscioglimento del GUP del 18.9.97. Si chiedeva l'acquisizione del decreto di archiviazione in ordine all'episodio di atti di intimidazione ai danni di un partecipante ad una asta pubblica di beni dello zio del Federico del 10.6.93.

I collaboranti Cannella, Calvaruso, Garofalo, Drago e Ciaramitano avevano escluso di aver commesso reati con il Federico, mentre Di Filippo Pasquale aveva escluso che il Federico avesse partecipato ad omicidi; Calvaruso non lo conosceva e gli altri (Drago, Garofalo e Di *fl.*

Filippo) lo avevano indicato come "vicino" rispettivamente a F. Tagliavia, a Renzino Tinnirello e ai Graviano.

Doveva essere disattesa quella parte della sentenza che identificava il Federico nello "zio Vito", mentre secondo le indicazioni di Brusca Enzo, Monticciolo ed altri, lo "zio Vito" doveva identificarsi in Leoluca Bagarella.

Non poteva essere addebitato il reato in armi, essendo stato escluso che il Federico avesse fatto parte del gruppo di fuoco (vedi dichiarazioni di Di Filippo Pasquale).

Andava esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12.7.91 n.203, in quanto essa doveva applicarsi agli estranei all'associazione di stampo mafioso, salvo il caso limite del sodale che avesse consumato un delitto non rientrante nel programma associativo, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. e non già a chi faceva parte della detta associazione.

Andavano concesse al Federico le attenuanti generiche.

La difesa di REDA EMANUELE lamentava la condanna del proprio assistito, non essendo emerso dalle dichiarazioni dei collaboranti che lo stesso fosse organico all'associazione; si trattava di un parente (cugino) che non rifiutava, ove richiesto, ai due Brusca di svolgere attività nel loro interesse; secondo Chiodo, aveva custodito del materiale rubato nel fondo di Leone Giacomo e secondo Monticciolo si recava a ritirare il pizzo da Spina Cosimo.

Si chiedeva l'audizione dei detti testi, non ammessi in primo grado.

Le dichiarazioni del Monticciolo e del Chiodo erano state dettate da motivi di astio verso i Brusca e i loro parenti.

Ove fosse vero quanto riferito dai collaboranti, non si trattava comunque, di un rapporto stabile e permanente con la volontà di

contribuire con il proprio operato all'attuazione del programma criminoso dell'associazione; tutt'alpiù era ravvisabile il reato di favoreggiamento, ancorchè aggravato.

Si chiedeva il riesame dei due Brusca circa l'eventuale inserimento organico del Reda.

La difesa chiedeva inoltre:

- la riduzione di un terzo per la scelta rituale del rito abbreviato;
- la concessione delle attenuanti generiche da dichiarare prevalenti;
- l'esclusione dell'aggravante di cui al comma VI° dell'art. 416 bis C.P..

La difesa di VITALE SALVATORE lamentava la condanna del proprio assistito. Osservava la difesa che alla misura cautelare nei confronti del Vitale si era giunti dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, avendo sia il GIP sia il Tribunale del riesame respinto la richiesta della pubblica accusa.

A parere della Corte di Assise gravavano sull'appellante le dichiarazioni di Grigoli Salvatore e Brusca Giovanni.

Il Grigoli, che escludeva che l'appellante avesse saputo del sequestro del piccolo al maneggio, aveva riferito che il Vitale era stato incaricato dal Giacalone di eliminare dal maneggio il motorino, per cui si era convinto che il Vitale si fosse reso conto che si era trattato di un sequestro e non già di un intervento della polizia.

Il Grigoli aveva arricchito di particolari la sua deposizione all'udienza dibattimentale, precisando che era stato Fifetto Cannella a riferire che il piccolo Di Matteo frequentava il maneggio dei Fratelli Vitale e che essi si erano armati, perchè temevano che il piccolo fosse protetto dai poliziotti.

Quindi fino a quel momento i Vitale non erano stati utilizzati né informati, è ciò è provato dal fatto che al maneggio vi era anche il figlio di Salvatore Vitale che era stato in un primo momento scambiato per la vittima predestinata.

Anche dall'intercettazione ambientale era emerso la estraneità - a parere della difesa - del Salvatore, che non sapeva che il motorino era stato già spostato dal fratello Nicola.

Era stato lo stesso Romeo ad escludere il coinvolgimento dei Vitale.

Il reato ascritto doveva essere per ciò ricondotto nel paradigma dell'art. 378 C.P. e potevano essere concesse all'appellante le attenuanti generiche, quantomeno equivalenti alle aggravanti.

La difesa di MERCADANTE MICHELE chiedeva l'assoluzione del proprio assistito, quantomeno, ai sensi dell'art. 530, II comma, c.p.p., in quanto egli non aveva partecipato alla ideazione del fatto criminoso, non era stato informato del fatto dal suo capo mandamento Ferro Giuseppe, che non conosceva nemmeno la causale e non aveva concorso a deliberare il trasferimento dell'ostaggio a Castellammare del Golfo, nè era stato mai visto dal Monticciolo che era andato ad ispezionare la casa di campagna (di cui non aveva la disponibilità delle chiavi), dove doveva essere ospitato l'ostaggio. Non aveva partecipato al trasferimento a Castellammare del Golfo del piccolo Di Matteo. A fronte di ciò la Corte aveva valorizzato le proposizioni accusatorie di Monticciolo e Ferro Giuseppe - che avevano indicato il Mercadante come custode del piccolo Di Matteo, nè potevano avere valore le dichiarazioni dei due Brusca, che avevano riferito "de relato".

La difesa riteneva che il fatto doveva essere diversamente valutato e qualificato come favoreggiamento in quanto l'attività del Mercadante non era stata accompagnata dall'animus di partecipare al sequestro e la

Corte aveva non tenuto conto che l'accettazione del ruolo da parte del Mercadante era stata fatta a malincuore (vedi dichiarazione Ferro).

Il Mercadante, inoltre, non doveva essere ritenuto colpevole ai sensi dell'art. 630, 3° comma C.P., non avendo partecipato alla fase deliberativa ed esecutiva della uccisione del piccolo di Matteo, avuto riguardo comunque, al fatto che il capo mandamento (Ferro Giuseppe) aveva precisato che nel suo territorio non doveva essere tolto al ragazzo nemmeno un cappello; la sua condotta criminosa avrebbe potuto integrare l'ipotesi di cui all'art. 630, 1° e 2° comma C.P..

Andavano riconosciute le attenuanti di cui all'art. 114 C.P., di cui all'art. 116, 2° comma C.P. e le generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.

La difesa di TUTINO VITTORIO lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle non autonome e interessate propalazioni dei collaboranti.

Infatti era stato dimostrato in dibattimento il rancore che nutriva il Romeo per l'appellante: ne voleva addirittura la morte.

Le dichiarazioni del Ciaramitano erano sospette, perché erano nate dal preventivo accordo con il Romeo di pentirsi nel caso di arresto e non avevano precisato i loro movimenti dopo il pentimento; si chiedeva, pertanto, la riapertura del dibattimento per il loro accertamento.

Le dichiarazioni del Grigoli erano prive di particolari.

In ordine all'omicidio di Ambrogio Giovanni v'erano contrasti tra i collaboranti (Romeo e Grigoli) sia in ordine alla causale sia in ordine alle modalità esecutive, nè la Corte si era posto il problema della circolarità della prova, atteso che il Grigoli era già a conoscenza delle accuse formulate dal Romeo.

Peraltro nè il Calvaruso, nè il Ciaramitato avevano incluso il Tutino tra i partecipanti, così come aveva fatto in istruttoria lo stesso Romeo, che peraltro non era stato riscontrato, essendo stato negativo il riconoscimento del cadavere dell'Ambrogio da parte dei familiari.

Si chiedeva la riapertura del dibattimento per assumere testi in ordine alle circostanze attinenti il rinvenimento del cadavere, che era risultato attinto da colpi di arma da fuoco, diversi da quelli descritti dal Romeo.

In ordine all'omicidio Caruso, la difesa rilevava contrasti tra i collaboranti e allineamento dibattimentale delle dichiarazioni.

Si chiedeva l'audizione del dott. Savina e dell'isp. Capiello.

In ordine all'omicidio Casella, non vi era identità di causale, peraltro esclusa dal fatto che i Graviano, oggetto della vendetta del Casella, erano stati già arrestati ed inoltre v'erano numerose discordanze nelle dichiarazioni del Romeo, del Grigoli e del Ciaramitato.

Si chiedeva la riapertura del dibattimento per esaminare l'ispettore Zerilli, che avrebbe dovuto essere assunto in ordine alla non riferibilità al Giuliano della Twingo, menzionata dal Grigoli.

Peraltro il Grigoli era stato contraddetto sulle armi usate (una cal. 38 o 357), perchè dalla generica era emerso che il Casella era stato attinto da una pistola cal. 42, nè era risultato un colpo di grazia sparato da un fucile.

Infine la partecipazione del Tutino a fatti omicidiari era stata esclusa da Brusca (che addirittura non lo conosceva), dal Carra, dal Di Filippo Pasquale e dal Calvaruso.

La difesa, in via subordinata, chiedeva la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e l'applicazione di una pena temporanea.

La difesa di BUFFA SALVATORE chiedeva l'assoluzione dal reato associativo in quanto era emerso che non aveva fatto parte dell'associazione, ma era solo "vicino" a Spatuzza. La riprova era data dal Grigoli che aveva riferito dell'estraneità del Buffa a fatti estortivi posti in essere dal gruppo di Brancaccio. La condotta del Buffa poteva tutt'alpiù integrare la fattispecie di cui all'art. 378 C.P..

Inoltre il Buffa doveva essere assolto dal reato di detenzione d'armi, in quanto non era stata per nulla provata l'appartenenza al Buffa delle armi ritrovate nella "pompa d'acqua", nè esisteva identità tra le armi indicate dai collaboranti e quelle ritrovate.

Andava ancora assolto dal reato di distruzione di cadavere del Savoca, in quanto le dichiarazioni di Ciaramitato e Grigoli erano de relato e quindi la dichiarata responsabilità si fondava sulla isolata dichiarazione del Romeo.

La difesa di BAGARELLA LEOLUCA lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulla isolata chiamata in correità di Brusca Giovanni, non sufficiente perchè priva di riscontri esterni ed individualizzanti.

Non risultava che nella fase organizzativa del sequestro (Brusca Giovanni, Graviano Giuseppe, Matteo Messina Denaro) il Bagarella avesse avuto un ruolo attivo, essendosi limitato a fare il semplice spettatore (vedi Brusca ) e, peraltro, lo stesso Ferro aveva manifestato l'intenzione del Bagarella che l'ostaggio non venisse ucciso.

Sia il Grigoli, sia il Cannella, sia il Di Filippo Pasquale, nonchè Chiodo e Monticciolo non avevano mai indicato un ruolo preciso del Bagarella nella gestione del sequestrato.

Nè ancora era dimostrabile un interessamento del Bagarella a che il piccolo Di Matteo, attraverso il contatto con Virga (capo famiglia di Trapani) fosse trasferito a Purgatorio.

Era da escludere in capo al Bagarella sia il dolo "diretto" (non aveva mai voluto la morte dell'ostaggio), sia il dolo "eventuale" (vedi dichiarazioni di Cannella e Ferro).

In via subordinata si chiedeva che il Bagarella venisse condannato ai sensi dell'art. 630 comma 2° C.P., in quanto la drammatica conclusione del sequestro, riferibile ad una autonoma decisione del Brusca, non era stata prevista, nè voluta dal Bagarella al momento del sequestro.

Andava applicata la diminuente ex art. 442 c.p.p.; inoltre la Corte avrebbe dovuto emettere declaratoria di non doversi procedere per il reato associativo per ostacolo di precedente giudicato, o comunque applicare l'istituto della continuazione ex art. 81 cpv. C.P..

La difesa di BOMMARITO BERNARDO lamentava la condanna del proprio assistito, raggiunto dalle propalazioni, non sempre disinteressate, dei collaboranti.

Era emerso chiaramente un inserimento dell'imputato nella vicenda di carattere temporaneo e la esclusione che il sequestrato, della cui custodia si era interessato, potesse essere ucciso; infatti questa determinazione era riferibile alla decisione di uno solo (il Brusca) e non era stata voluta, nè era prevedibile da parte del Bommarito.

La difesa chiedeva la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la riduzione della pena nel minimo edittale.

La difesa di CANNELLA CRISTOFARO lamentava la condanna del proprio assistito, che doveva, invece, essere assolto dal reato associativo, in quanto la responsabilità dell'appellante era stata desunta dalle dichiarazioni non autonome e interessate dei collaboranti, dettate da protagonismo giudiziario e da iperbole del proprio ruolo; tali dichiarazioni erano frutto di collusione e di reciproco condizionamento.

Il riscontro individualizzante era indispensabile, laddove si doveva esprimere un giudizio di assoluta certezza sulla responsabilità dell'imputato, sicchè non potevano essere considerati riscontri esterni le ricognizioni fotografiche, la descrizione dei luoghi, la ricostruzione esatta dell'accaduto.

Nè ancora costituiva riscontro individualizzante l'appartenenza dell'imputato a un gruppo.

Era stata significativa l'assoluzione dell'appellante da parte della Corte di Assise dal duplice omicidio dei due tunisini. A salvare il Cannella, raggiunto dalle dichiarazioni di Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, erano intervenute le dichiarazioni di Grigoli (forse non c'era Fifetto Cannella), confortate da quelle uniformi di Ciaramitato e Garofalo.

Il Cannella doveva essere assolto dal duplice omicidio Di Peri, perchè il Romeo non era stato riscontrato dal Ciaramitato (che non aveva ricordi precisi sulla partecipazione del Cannella), dal Di Filippo Pasquale, dal Calvaruso e dal Garofalo.

In ogni caso non era stato provato alcun elemento individualizzante.

Ancora assolto doveva essere l'appellante dall'omicidio Dragna, raggiunto dalle delazioni del Romeo e del Grigoli, che sarebbero stati informati da Giuliano Francesco della partecipazione del Cannella (ne avrebbe sepolto il corpo). Una soltanto quindi era la fonte di

riferimento e quindi poteva configurarsi il famoso fenomeno della circolarità della prova.

Ancora assolto doveva essere il Cannella dall'omicidio di Ambrogio Giovanni, raggiunto dalle dichiarazioni dei collaboranti Grigoli e Romeo, che affermavano di avervi partecipato.

Vi era una rilevante discrasia nelle loro dichiarazioni circa il numero dei partecipanti e circa il ruolo dello stesso Cannella.

Infine andavano concesse al Cannella le attenuanti generiche prevalenti e fissata la pena nel minimo edittale.

La difesa di COSTA GIUSEPPE lamentava la condanna del proprio assistito, raggiunto da plurime chiamate da parte di collaboranti che erano rimasti sostanzialmente impuniti e che avevano conseguito dalla loro collaborazione vantaggi di ogni tipo.

Era emerso che il Costa era legato alla vicenda da un labile filo (sarebbe stato il fidanzato della figlia del fratello di Vito Mazzara che avrebbe procurato un rifugio temporaneo per il piccolo Di Matteo) e, tuttavia, da tale fatto, la Corte aveva tratto argomenti per fondare il giudizio di responsabilità dell'appellante valorizzando il ruolo del Costa che avrebbe avuto la disponibilità della casa, ove era stato tenuto l'ostaggio; tale circostanza - secondo la difesa - non sarebbe stata provata, essendo emerso dai dati catastali che la casa apparteneva a persona diversa dal Costa, non legata a quest'ultimo da rapporti parentali o di amicizia. Pertanto la indicazione del Costa era stata fatta solo dai collaboranti.

Non era stata provata, ammesso che il Costa avesse fornito il rifugio, la consapevolezza di costui dell'uso che sarebbe stata fatto dell'immobile messo a disposizione, essendosi limitato il Costa ad approntare i viveri per coloro che occupavano la casa.

Era stato Brusca Enzo ad escludere tale consapevolezza: "non aveva mai visto il bambino". Bommarito, invece, aveva riferito della presenza di Mazzara Vito e del nipote (Costa Giuseppe) ad una riunione a Purgatorio sull'arrivo dei latitanti nel corso della quale non si era parlato del sequestro ed ancora dell'arrivo del piccolo Di Matteo.

Nulla sapevano di lui Brusca Giovanni e Chiodo.

La difesa chiedeva, in via subordinata, l'esclusione dell'aggravante, di cui all'art. 7 legge 203/91 e la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e il minimo della pena.

La difesa di BAGARELLA LEOLUCA chiedeva l'assoluzione dell'imputato anche dagli altri reati omicidiari contestati ai capi 19-20 (Passafiume Antonino), 31-32-33-34 (Grado - Vullo), 37-38 (Buscetta Domingo), 39-40 (Di Peri), 41-42-43-44-45 (Sole Gian Matteo), 53-54-55 (Spataro - Buscemi) nonchè dal reato di cui all'art. 416 bis e dalla detenzione e porto di armi e munizioni, avendo già riportato condanna. L'attività del Bagarella sarebbe stata inserita erroneamente dai collaboranti nella lotta ai "perdenti", tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di Grado Gaetano e dei Di Peri, che si temeva si fossero riorganizzati.

La difesa di LA ROSA FRANCESCO lamentava la carenza di motivazione e chiedeva l'annullamento della sentenza ex art. 111 Costituzione e 546 lettera C) c.p.p..

La difesa inoltre precisava che il La Rosa, dipendente della ditta Monticciolo, non era organicamente inserito in Cosa Nostra, ma si era limitato ad eseguire gli ordini del Monticciolo, di cui non conosceva la qualità di uomo d'onore.

Non aveva mai avuto rapporti con Brusca Giovanni, né con altri uomini di S. Giuseppe Jato.

In ordine al sequestro e all'omicidio Di Matteo, era stato raggiunto dalle contraddittorie dichiarazioni di Chiodo, Brusca Enzo e Monticciolo Giuseppe, che avevano detto che aveva eseguito lavori edili a Ganci da Franco Cataldo, a Tre Fontane da Genova Francesco, a Purgatorio presso l'abitazione in uso a Costa Giuseppe e a Giambascio, ove avrebbe coadiuvato il Chiodo per il vitto destinato al povero Di Matteo.

La sentenza aveva trovato dei riscontri esterni individualizzanti nella circostanza che il cancello in ferro, utilizzato per la prigione del ragazzo, era stato fornito dal La Rosa attraverso un suo compare, e nella evacuazione dei resti umani che erano stati buttati nei cassonetti di Partinico.

Le dichiarazioni del Chiodo, del Brusca Enzo e del Monticciolo, che avevano riferito sulla consapevolezza del La Rosa, non erano veritieri perché contraddittorie.

Infatti la porta in ferro usata per le varie prigioni era stata a Partinico, mentre quella per la prigione di Purgatorio era stata fatta da un fabbro del luogo e non dal La Rosa per mezzo di un suo amico.

In ordine ai resti umani spostati era stato il Chiodo ad escludere ogni compartecipazione del La Rosa (erano stati lui stesso e Monticciolo).

La ipotesi criminosa, addebitabile al La Rosa, doveva essere quella dell'art. 630, 2° comma C.P., in quanto l'evento morte era escluso dalle finalità stesse del sequestro (fare ritrattare il Di Matteo), o ancor meglio quella aggravata di cui all'art. 378 C.P. aggravato.

La difesa chiede la riduzione di pena ai sensi del 4° comma dell'art. 630 C.P. *JK*

La difesa di LENTINI AGOSTINO lamentava la condanna del proprio assistito fondata unicamente sulle propalazioni dei collaboranti.

Orbene la consapevolezza del Lentini sulla destinazione della sua casa di Castellammare del Golfo a rifugio del giovane sequestrato, su richiesta dello stesso Brusca Giovanni attraverso Coraci Vito, non era stata provata, né era idonea ad esprimere tale consapevolezza la circostanza che lui aveva provveduto a rifornire di vitto gli occupanti della casa (Mercadante Michele e Montalbano Biagio), avuto riguardo al fatto che Brusca Giovanni aveva escluso di avere informato il Lentini del sequestro.

In ogni caso andava graduata la responsabilità in ordine all'evento morte (non voluta dal Lentini), che anzi, tenuto conto delle modalità e finalità del sequestro, doveva essere escluso.

In subordine la difesa chiedeva la riduzione della pena nel minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti.

La difesa di GENOVA FRANCESCO e MAZZARA VITO impugnava la ordinanza di ammissione della costituzione delle parti civili, nonchè le ordinanze che avevano rigettato le istanze difensive; chiedeva la pronunzia di nullità del decreto che aveva disposto il giudizio per omessa trasmissione nel fascicolo di cui al comma 2º dell'art. 416 c.p.p. di atti di indagini (dichiarazioni di Ferro Vincenzo, Geraci Francesco, Mazzola Giovanni, Sinacori Vincenzo e Patti Antonio).

Eccepiva la nullità della sentenza per aver utilizzato gli esiti degli interrogatori dei detti imputati di reato connesso esaminati senza il

previo deposito degli atti e che erano stati indicati dal P.M. nella lista testi.

La difesa contestava il metodo seguito dalla Corte che aveva fondato il giudizio di responsabilità degli appellanti su una sommatoria asettica delle dichiarazioni dei collaboranti prescindendo da riscontri esterni, oggettivi ed individualizzanti.

La difesa, inoltre, precisava che non era dato cogliere in processo la sicura riferibilità del sequestro a Cosa Nostra, ma solo a una parte di essa; infatti il motivo del sequestro era illogico perché al Brusca non poteva sfuggire che la ritrattazione di Di Matteo Santino non avrebbe avuto alcuna refluenza sulle posizioni processuali degli accusati, perché le dichiarazioni dello stesso, anche se ritrattate, sarebbero state comunque acquisite agli atti.

La difesa faceva presente che nessuna delazione da parte del Di Matteo interessava gli appellanti.

Peraltro era chiaro che il Brusca avesse utilizzato per il suo progetto criminoso persone estranee all'organizzazione e come tali inconsapevoli del suo progetto criminoso.

Con particolare riferimento al Genova, esso era sconosciuto ai più accreditati pentiti del Trapanese (Ferro Giuseppe, Geraci Francesco, Mazzara Giovanni, Patti Antonio e Sinacori Vincenzo) e nessuno degli altri pentiti lo aveva accreditato come "uomo d'onore" (Grigoli Salvatore, Cannella Tullio, Di Filippo Pasquale e Calvaruso Antonino) e lo stesso Monticciolo aveva solo precisato che trattavasi di persona "vicina" a Gallina Salvatore, senza nessun rapporto con l'organizzazione criminosa.

L'unico ruolo del Genova (peraltro ammesso dallo stesso) era stato quello di essersi prestato, su richiesta del Gallina, a dare ospitalità ai

ff

latitanti, ma egli sconosceva che quel posto sarebbe stato utilizzato per il ricovero del piccolo Di Matteo.

E che fosse sconosciuto ai più l'avvenuto sequestro, lo avevano riferito Brusca Enzo, Ferro Vincenzo, Geraci Francesco, Mazzola Giovanni e Patti Antonio.

In conclusione era stato il solo Monticciolo a dire che il Genova avrebbe saputo che presso la sua casa messa a disposizione vi era un sequestrato e specificatamente lo sventurato Di Matteo.

Solo il Gallina era stato messo a conoscenza del sequestro (vedi dichiarazioni Brusca), ma non poteva dirsi che tale informazione fosse passata da Gallina a Genova.

Era stato lo stesso Brusca Enzo ad escludere che il Genova fosse consapevole della presenza a Tre Fontane del bambino, che era tenuto in un magazzino lontano 300 mt. dalla casa del Genova, ove erano ricoverati i latitanti, ai quali questi forniva viveri.

Con particolare riguardo all'imputazione ex art. 630 C.P., la difesa osservava che era noto ai sequestratori che l'ostaggio sarebbe stato liberato e in tal senso dovevano essere valutate le cautele adottate per non farsi riconoscere dal piccolo Di Matteo; pertanto la condotta del Genova era sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 378 C.P.

Ancora la difesa in via subordinata, chiedeva l'esclusione delle aggravanti, la diminuente di cui all'art. 114 C.P. e la pena nel minimo edittale.

Invero l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 - assumeva la difesa - era incompatibile con l'appartenenza del prevenuto alla associazione.

Infine la difesa impugnava il capo della sentenza, relativa alla condanna del Genova al risarcimento dei danni.

Con particolare riguardo al Mazzara Vito, doveva essere esclusa la sua partecipazione a Cosa Nostra.

Inoltre non era certa l'individuazione della casa, ove sarebbe stato tenuto sequestrato il piccolo Di Matteo, da alcuni indicata in località Purgatorio e da altri in località Fulgatore.

Inoltre la casa individuata dal Monticciolo non si apparteneva al Costa, ma a tale Lucido Giuseppe, emigrato da decenni negli Stati Uniti.

L'unico ruolo del Mazzara era stato quello di essersi prestato, su richiesta di Messina Matteo Denaro, a dare ospitalità ai latitanti e lui stesso sconosceva che in detta casa fosse tenuto in ostaggio il piccolo Di Matteo, tenuto anche conto del fatto che tutti i collaboranti avevano precisato che vigeva il massimo riserbo sul sequestro.

L'unico ad accusare il Mazzara Vito era stato il Bommarito che aveva indicato la sua presenza in qualità di proprietario della casa e suocero del Costa al momento dell'arrivo del sequestrato, mentre il Monticciolo non ricordava di averlo visto - anzi lo aveva escluso -, ed ancora il Chiodo aveva escluso che i lavori fatti in quella casa potessero ricondurre al sequestro.

Ne discendeva - secondo la difesa - che al Mazzara non poteva essere noto che nella casa si nascondesse un ostaggio.

La condotta del Mazzara va sussunta nella ipotesi criminosa del favoreggiamento aggravato, dovevano essere escluse tutte le aggravanti, concesse le attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 114 C.P. e doveva essere irrogata una pena contenuta nei minimi edittali.

Depositavano motivi aggiunti le difese di Giuliano Salvatore, Vitale Salvatore, Di Fresco Francesco e Prainito Salvatore.

Con riferimento al primo, la difesa eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 223 D.L 19.2.98 in relazione agli artt. 438, 442 c.p.p., così come modificato dalla legge 16.12.99 n.479 in relazione agli artt. 3 1° comma e 24 della Costituzione ed insisteva per l'assoluzione del Giuliano da tutti i reati contestati, essendo l'unica fonte di accusa il Romeo, sulla cui credibilità intrinseca si doveva dubitare perché era emerso dagli atti la prova del rancore nutrito da quest'ultimo nei confronti del Giuliano; peraltro la difesa rilevava la mancata tempestività della chiamata in reità.

Né le delazioni del Ciaramitaro potevano costituire riscontro perché il suo referente era stato lo stesso Romeo.

Non era certa la causale, nè certe erano ancora le modalità di spostamento del cadavere del Dragna.

Andava esclusa l'aggravante della premeditazione, quella del numero delle persone (Romeo aveva prima indicato un non identificato Franco che avrebbe strangolato il Dragna), ed ancora quella dell'art. 7 legge 91/203, in quanto il reato poteva essere stato commesso per vendetta personale.

Ancora la Corte avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche quanto meno equivalenti sulle aggravanti contestate, l'attenuante della minima partecipazione e fissare la pena nel minimo edittale.

La difesa di VITALE SALVATORE rilevava l'errata interpretazione delle emergenze processuali, laddove la Corte aveva ritenuto la condotta del Vitale non già attività agevolatrice post-factum, ma partecipazione concorsuale.

Non vi era prova di un contributo causale e consapevole nella fase preparatoria del sequestro e di nessun pregio era l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale, essendo il Vitale uomo

fe

d'onore, non poteva non sapere; orbene Grigoli aveva escluso che il Vitale avesse partecipato agli incontri preparatori tra Graviano, Mangano, Cannella, Giacalone e lo stesso Grigoli ed era stato lo stesso Cannella ad informare l'organizzazione che il piccolo Di Matteo frequentava il locale dei Vitale. Ora non si comprenderebbe il ruolo del Cannella se gli stessi Vitale potevano informarne l'organizzazione.

Peraltro anche la fase esecutiva (uso di parrucche e travestimento di poliziotti) escludeva la consapevolezza dei Vitale, i quali avrebbero potuto dire che non v'era necessità di un gruppo armato, essendo il piccolo Di Matteo senza tutela. E la riprova che il Vitale nulla sapeva promanava dalle stesse dichiarazioni del Grigoli che non temeva, ove riconosciuto, la reazione del Vitale.

E la stessa richiesta di spostamento del motorino da parte del Giacalone, su mandato del Mangano, era stata la riprova - secondo la difesa - dell'estraneità del Vitale al sequestro, del quale aveva appreso proprio in quel momento; pertanto il Vitale avrebbe dovuto rispondere di favoreggiamento aggravato, essendo stata esclusa dal Romeo la consapevolezza preventiva del sequestro da parte del Vitale (dich. 18.11.95, prodotte all'udienza del 29.4.98)

Le stesse intercettazioni ambientali erano di contenuto equivoco e tutt'alpiù dalle stesse emergeva che tra i Vitale e i dipendenti era stato raggiunto l'accordo di dire tutta la verità, pur essendo stato più facile riferire che il piccolo Di Matteo si era allontanato dal maneggio.

La difesa di DI FRESCO FRANCESCO precisava che le chiamate in correità potevano costituire prova solo se subordinate a rigorosi accertamenti, non solo sulla loro attendibilità intrinseca, ma anche sulla coincidenza di contenuto e di autonomia, escludenti reciproche influenze e allineamenti di dettagli, originariamente divergenti. Tale

autonomia doveva essere accertata dall'impossibilità che si fosse venuti a conoscenza del fatto, attraverso lo scambio di informazioni o a mezzo stampa.

Chiedeva la rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione delle copie di giornali, riportanti la notizia sull'omicidio del Vallecchia.

Peraltro il Romeo era stato smentito dal Ciaramitano, che aveva attribuito la disponibilità del magazzino a Francesco Giuliano, per cui la dichiarazione del Romeo che aveva indicato il Di Fresco come procacciatore dell'immobile non era veritiera.

Ancora smentito era stato il Romeo sui rapporti tra il Vallecchia e il Di Fresco, esclusi dalla figlia del primo.

Inoltre il Romeo era stato totalmente smentito:

- dal Garofalo, che conosceva il Di Fresco come favoreggiatore del Matteo Messina Denaro e non già come coautore dell'omicidio Vallecchia;

- dal Grigoli in relazione al luogo di abbandono della macchina del Vallecchia, che non era stata bruciata.

Inoltre il Di Fresco aveva fornito un alibi: il fatto omicidiario era compreso tra le 9,30 e l'ora di pranzo e i movimenti del Di Fresco, attestati dai documenti prodotti alle udienze dell'11.12.98 e 16.12.98 ne provavano l'estraneità.

Si chiedeva la rinnovazione del dibattimento per attestare documentalmente gli orari del compimento delle attività del Di Fresco.

Il Di Fresco andava assolto dall'imputazione di cui all'art. 416 bis. C.P..

La Corte aveva riferito di intensi rapporti tra Mangano e Di Fresco, che avrebbero reso plausibile l'assicurazione della Ferrari 348 BB presso la Soc. Assicurativa "l'Universo", di cui era titolare la cognata del Mangano; tutto ciò invece, non era avvenuto. 

Si chiedeva l'apertura del dibattimento per produrre il contrassegno assicurativo.

Solo il Romeo aveva riferito della presenza del Di Fresco nella camera della morte, notoriamente frequentata dal Mangano e dal gruppo di fuoco di Brancaccio anche per attività diverse da quelle delittuose.

Si chiedeva ancora la riapertura del dibattimento per introdurre il documento a firma del m.llo Tiberio Bonsignore, attestante che il distributore del Di Fresco aveva subito una rapina in data 23.7.87, e ciò al fine di dimostrare che le argomentazioni della sentenza in ordine alla circostanza che le rapine e i danneggiamenti si sarebbero verificati dopo la cessione da parte del Di Fresco al cognato Bonura e non anche prima, erano infondate.

Si chiedeva ancora la rinnovazione del dibattimento:

- per acquisire i tabulati del telefono cellulare a disposizione del Vallecchia il 27.2.95;
- per accettare l'ora in cui erano state compiute le operazioni di versamento all'API di Bagheria;
- per accettare ancora se presso la sede della ditta di autotrasporti dove lavorava il Vallecchia, vi fosse traccia della di lui presenza il 27.2.95 e soprattutto se vi fossero presenti altri dipendenti, che avevano visto il Vallecchia allontanarsi con il Di Fresco;
- per acquisire infine la planimetria del magazzino al fine di accettare se dall'interno fosse possibile notare l'ingresso.

La difesa di PRAINITO SALVATORE chiedeva l'applicazione della riduzione del terzo ex art. 442 c.p.p., ritualmente richiesta e reiterata all'apertura del dibattimento di 1° grado.

fr

La Corte aveva escluso tale riduzione, specificando che in sede dibattimentale la figura del Prainito si era vieppiù delineata - mentre era stata proprio la stessa Procura a chiedere in requisitoria l'assoluzione del Prainito per il più grave delitto, del quale era imputato sulla base delle dichiarazioni del Monticciolo.

Il procedimento di secondo grado aveva inizio all'udienza del 10 marzo 2000 nella quale gli imputati Bagarella Leoluca, Giacalone Luigi, Agrigento Giuseppe, Mazzara Vito, Lentini Agostino, Mercadante Michele, Mangano Antonino, Cannella Cristofaro, Barranca Giuseppe, Pizzo Giorgio, Benigno Salvatore, Giuliano Francesco, Tinnirello Lorenzo, Biondo Salvatore, Spatuzza Gaspare, Di Trapani Nicolò, Lo Nigro Cosimo, Tutino Vittorio, Guastella Giuseppe, Lucchese Antonino, Agrigento Romualdo, Bommarito Bernardo, Cascino Santo Carlo, Costa Giuseppe, Di Piazza Francesco, Faia Salvatore, Federico Vito, Cataldo Franco, Gallina Salvatore, Genova Francesco, La Rosa Francesco, Lo Bianco Giuseppe, Montalbano Biagio, Passalacqua Calogero, Prainito Salvatore, Reda Emanuele, Reda Vincenzo, Sottile Santo, Traina Michele, Buffa Salvatore e Vaccaro Giacomo chiedevano di essere giudicati con il rito abbreviato ed inoltre l'Avv. Catanzaro, quale procuratore speciale nell'interesse di Monticciolo Giuseppe e Monticciolo Francesco avanzava analoga richiesta.

L'Avv. Oddo insisteva sulla richiesta avanzata con i motivi d'appello, relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile da parte della Provincia Regionale di Palermo. L'Avv. Galasso, quale difensore della Provincia Regionale di Palermo, chiedeva il rigetto della richiesta avanzata dall'Avv. Oddo, depositando memoria.

Il Procuratore Generale chiedeva un breve rinvio per sciogliere la riserva sulla questione sollevata dalla difesa. La Corte prendeva atto

della richiesta di rinvio, differendo il dibattimento all'udienza del 24 marzo 2000.

A detta udienza si dava atto che l'Avv. Sbacchi, quale procuratore speciale di Coraci Vito, aveva presentato in cancelleria istanza, con la quale chiedeva che l'imputato fosse giudicato con il rito abbreviato. Analoga istanza presentavano in cancelleria, depositando procura speciale i difensori, nell'interesse di Di Fresco Francesco e di Raccuglia Domenico.

L'Avv. Galasso depositava memoria difensiva con la quale insisteva per il rigetto della eccezione sollevata dall'Avv. Oddo alla udienza del 10 marzo 2000.

Prendeva la parola il P.G. e chiedeva il rigetto dell'eccezione, depositando memoria.

La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 10,45 il Presidente dava lettura della ordinanza in atti.

Gli Avv.ti Catanzaro quale procuratore speciale di Chiodo Vincenzo, e l'Avv. Farina nell'interesse di Raccuglia Domenico, avanzavano richiesta di giudizio abbreviato.

Il P.G. esprimeva parere sfavorevole all'accoglimento delle richieste di giudizio abbreviato avanzate dagli imputati e da alcuni difensori, muniti di procura speciale.

La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare e alle ore 11,20 il Presidente dava lettura della ordinanza in atti.

A questo punto gli Avv.ti Farina e Bonocore nell'interesse di Giuliano Salvatore insistevano sulla questione di legittimità costituzionale, avanzata nei motivi d'appello, degli art. 223 D.L. 51/98 e 438, 442 c.p.p. in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione; gli altri difensori si assocavano.

Il P.G. chiedeva che tale questione fosse dichiarata manifestamente infondata.

La Corte si ritirava in camera di consiglio e alle ore 12,20 rientrava in aula e il Presidente dava lettura della ordinanza in atti.

Ultimata dal consigliere Dott.ssa Agata Consoli la relazione della causa, il prosieguo del dibattimento veniva rinviato all'udienza del 4 aprile 2000.

A detta udienza i difensori presentavano richiesta di riapertura della istruzione dibattimentale, già formulata con i motivi d'appello.

L'imputato Biondo Salvatore chiedeva che il Presidente ed i giudici popolari si astenessero dal giudicarlo, avendolo di recente condannato in altro procedimento. Il P.G. chiedeva che la dichiarazione del Biondo fosse formalizzata nelle forme di legge (art. 37 c.p.p.).

A questo punto il dibattimento veniva differito all'udienza del 11 aprile 2000.

Alla detta udienza la Corte rigettava la richiesta di astensione, formulata all'udienza precedente da Biondo Salvatore, non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 36 c.p.p..

Il P.G. esprimeva il proprio parere in ordine alle richieste di parziale riapertura del dibattimento avanzate dai difensori.

L'Avvocato Li Gotti nell'interesse di Brusca Giovanni e l'Avv. Viola nell'interesse di Schirò Giacomo Riccardo producevano documentazione.

La Corte alle ore 11,13 si ritirava in camera di consiglio e alle ore 12,55 dava lettura della ordinanza in atti.

Atteso che la Corte aveva consentito la parziale riapertura del dibattimento, il Procuratore generale chiedeva alla corte di voler

disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti.

I difensori si opponevano alla detta richiesta e la Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, leggeva in aula alle ore 14,02 l'ordinanza in atti - e rinviava per la prosecuzione il dibattimento all'udienza del 13 aprile 2000.

All'udienza suddetta, l'Avv. Misuraca nell'interesse di Prainito Salvatore chiedeva lo stralcio della posizione dell'imputato a seguito dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, emessa all'udienza del 11 aprile 2000.

La Corte incaricava il perito trascrittore dott. Maurizio Sammarco di procedere alla trascrizione, come disposto con la superiore ordinanza, dell'interrogatorio innanzi al P.M. del 18.11.1995, reso da Romeo Pietro.

Iniziava subito dopo l'esame dell'imputato Di Natale Giusto, che era stato ammesso con l'ordinanza del 11 aprile 2000.

Alle udienze del 14 aprile 2000 e del 27 aprile 2000 proseguiva l'esame di Di Natale Giusto da parte del P.G..

All'udienza del 2 maggio 2000 si svolgeva il controesame, da parte di alcuni difensori dell'imputato Di Natale.

Alla udienza del 4 maggio 2000 il Presidente dava la parola agli imputati, che volessero rendere dichiarazioni spontanee nel seguente ordine: Bagarella Leoluca, Brusca Enzo, Pizzo Giorgio e Giuliano Francesco.

Avuta la parola l'Avv. G. Salvo nell'interesse di Di Trapani Niccolò e Guastella Giuseppe formulava richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale, in esito all'esame e al controesame di Natale Giusto.

L'Avv. A. Zammataro chiedeva nell'interesse di Schirò Giacomo di poter produrre la sentenza n.1113/99, emessa dal Tribunale di Palermo e depositata il 2 marzo 2000.

Il P.G. chiedeva breve termine per esprimere il proprio parere e il Presidente rinviava il proseguimento del dibattimento all'udienza del 9 maggio 2000.

A detta udienza il P.G. si opponeva alla richiesta di riapertura del dibattimento, avanzata nell'interesse di Di Trapani Nicolò e Guastella Giuseppe, dando il consenso limitatamente alla audizione dei fratelli del Di Natale Giusto. Produceva, chiedendone l'acquisizione da parte della Corte, sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile nei confronti di Mario e Marcello Di Natale.

Non si opponeva all'acquisizione della sentenza, così come richiesto, nell'interesse di Schirò Giacomo. Si opponeva ancora alla richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale formulata direttamente da Leoluca Bagarella (perizia sulle armi) e da Giuliano Francesco (confronto con Romeo Pietro).

La Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, emetteva alle ore 11,43 l'ordinanza in atti.

Rendevano dichiarazioni spontanee gli imputati Giuliano Francesco, Tutino Vittorio e Biondo Salvatore.

Alle ore 12,10 la Corte si ritirava in camera di consiglio, dando alle ore 12,17 lettura dell'ordinanza in atti.

Rendevano ancora dichiarazioni spontanee Biondo Salvatore e Di Trapani Nicolò.

Il dibattimento dal Presidente veniva differito all'udienza del 16 maggio 2000 per la requisitoria del P.G., che proseguiva alle udienze del 1 giugno 2000 e del 13 giugno 2000.

In quest'ultima udienza gli imputati Bagarella Leoluca, Giacalone Luigi, Agrigento Giuseppe, Barranca Giuseppe, Cannella Cristofaro, Lentini Agostino, Mangano Antonino, Mercadante Michele, Pizzo Giorgio, Benigno Salvatore, Giuliano Francesco, Tinnirello Lorenzo, Biondo Salvatore, Mazzara Vito, Spatuzza Gaspare, Di Trapani Nicolò, Lo Nigro Cosimo, Tutino Vittorio, Guastella Giuseppe, Lucchese Antonino, Di Natale Giusto, Agrigento Romualdo, Bommarito Bernardo, Brusca Enzo, Cascino Santo Carlo, Costa Giuseppe, Di Piazza Francesco, Federico Vito, Franco Cataldo, Gallina Salvatore, Genova Francesco, Giuliano Salvatore, La Rosa Francesco, Lo Bianco Giuseppe, Montalbano Biagio, Passalacqua Calogero, Prainito Salvatore, Reda Vincenzo, Sottile Santo, Traina Michele, Buffa Salvatore, Schirò Giacomo, Reda Emanuele, Vaccaro Giacomo, nonchè i difensori, muniti di procura speciale nell'interesse di Coraci Vito, Faia Salvatore, Monticciolo Giuseppe, Chiodo Vincenzo, Monticciolo Francesco, Garofalo Giovanni, Grigoli Salvatore, Di Fresco Francesco, Raccuglia Domenico formulavano richiesta di giudizio abbreviato.

Il P.G. con riferimento alla legge 5 giugno 2000 n.144 esprimeva parere contrario e la Corte, ritiratasi in camera di consiglio alle ore 11,15, dava lettura in aula alle ore 12,00 dell'ordinanza in atti.

L'Avv. Di Peri sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 ter legge 5 giugno 2000 n.144 in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione; tutti gli altri difensori si associano.

Il P.G. chiedeva dichiararsi manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale, sollevata dalla difesa.

La Corte, rientrata in aula, dava lettura di due ordinanze, allegate agli atti. 

All'udienza del 22 giugno 2000, il Procuratore Generale concludeva la sua requisitoria orale e il Presidente dava la parola al difensore della parte civile costituita - Comune di Alfonte - che depositava comparsa e nota spese.

All'udienza del 27 giugno 2000, formulavano le loro conclusioni orali i difensori delle parti civili costituite, Provincia Regionale di Palermo - Comune di San Giuseppe Iato - Castellese Francesca, Di Matteo Mario Santo e Di Matteo Nicola, che depositavano comparsa conclusionale e nota spese.

All'udienza del 4 luglio 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Brusca Giovanni, Garofalo Giovanni e Brusca Enzo.

All'udienza del 6 luglio 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Di Natale Giusto, Grigoli Salvatore, Chiodo Vincenzo, Monticciolo Francesco, Monticciolo Giuseppe e Bommarito Stefano.

All'udienza del 13 luglio 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Barranca Giuseppe, Prainito Salvatore, Baldinucci Giuseppe, Lo Bianco Giuseppe e Federico Vito.

All'udienza del 14 luglio 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi e Agrigento Romualdo.

All'udienza del 20 luglio 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Vitale Salvatore e Reda Vincenzo.

All'udienza del 22 settembre 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Tutino Vittorio, Lo Bianco Giuseppe, Franco Cataldo, Di Trapani Nicolò e Di Piazza Francesco.

All'udienza del 28 settembre 2000, il Presidente dava comunicazione di una lettera a firma dell'imputato Di Trapani Nicolò,

che lo invitava a dimettersi, avendolo giudicato in altro processo - e nell'assenza del difensore di fiducia del Di Trapani, sentito il parere del P.G., rinviava la risoluzione della questione all'udienza successiva del 29 settembre 2000.

Il Presidente alla detta udienza del 28 settembre 2000 dava la parola ai difensori nell'interesse di Prainito Salvatore, Baldinucci Giuseppe, La Rosa Francesco, Passalacqua Calogero e Foma Antonino.

All'udienza del 29 settembre 2000, avuta la parola l'Avv. Di Benedetto, in ordine alla missiva trasmessa dall'imputato Di Trapani Nicolò, insisteva sulla richiesta di astensione formulata da quest'ultimo.

La Corte, dopo breve camera di consiglio, dava lettura dell'ordinanza in atti.

Formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Lo Nigro Cosimo, Genova Francesco, Federico Vito e Pizzo Giorgio.

All'udienza del 3 ottobre 2000, i difensori dichiaravano di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e chiedevano un rinvio dell'udienza.

Il Presidente, preso atto di ciò, rinviava il proseguimento del dibattimento alla udienza del 10 ottobre 2000, nel corso della quale formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Lucchese Antonino, Vitale Salvatore, Faia Salvatore e Schirò Giacomo Riccardo.

All'udienza del 13 ottobre 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Bagarella Leoluca, Reda Emanuele, Gallina Salvatore, Biondo Salvatore e Aragona Salvatore.

All'udienza del 17 ottobre 2000, formulavano le conclusioni i difensori nell'interesse di Di Fresco Francesco, Tinnirello Lorenzo, Cascino Santo Carlo, Giuliano Salvatore e Raccuglia Domenico.

All'udienza del 20 ottobre 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Giuliano Francesco, Spatuzza Gaspare, Benigno Salvatore, Mangano Giovanni e Franco Cataldo.

All'udienza del 24 ottobre 2000, dopo una breve commemorazione del Presidente Costantino Franco, rassegnavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Passalacqua Calogero, Schirò Giacomo Riccardo, Agrigento Romualdo, Agrigento Giuseppe, Gallina Salvatore e Genova Francesco.

All'udienza del 27 ottobre 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori di Vetro Giuseppe, Mazzara Vito, Mangano Antonino, Mangano Giovanni, Vaccaro Giacomo, Di Fresco Francesco, Reda Vincenzo, Reda Emanuele, Sottile Santo e Giuliano Salvatore.

All'udienza del 31 ottobre 2000, formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Costa Giuseppe, Bommarito Bernardo, Mercadante Michele e Coraci Vito.

All'udienza del 3 novembre 2000, formulava le sue conclusioni il difensore nell'interesse di Lucchese Antonino e Lentini Agostino.

Il Presidente dava atto che l'imputato Tinnirello Lorenzo aveva fatto pervenire in cancelleria istanza di ricusazione del consigliere a latere, Dott.ssa Agata Consoli, della quale dava lettura integrale. La Corte, sentiti il P.G. e i difensori, si ritirava in camera di consiglio alle ore 17,00.

Alle ore 17,40 la Corte rientrava in aula, dava lettura dell'ordinanza in atti, con la quale si stralciava la posizione di Tinnirello Lorenzo, disponendo procedersi oltre.

Formulavano le loro conclusioni i difensori nell'interesse di Gallina Salvatore, Biondo Salvatore, Benigno Salvatore, Traina Michele, Tutino Vittorio. A questo punto Biondo Salvatore invitava il Presidente e il consigliere a latere ad astenersi; sentiti il P.G. e i *ff*

**difensori, la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, dava lettura in aula dell'ordinanza in atti.**

**Il Presidente dichiarava chiuso il dibattimento alle ore 22,55 e la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.**

**Alle ore 12,45 del giorno 9 novembre 2000 la Corte dava lettura del dispositivo e della ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per il termine di gg. 90.**

*M.*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Contesto storico - ambientale, in cui maturarono i fatti di cui al processo.

Alla fine del 1992, dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio e dopo la collaborazione di Giuseppe Marchese e Drago Giovanni, entrambi criminali di stretta osservanza corleonese, Balduccio Di Maggio iniziava a rendere dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, che permettevano la cattura, il 13.01.1993, di Salvatore Riina, capo indiscusso della mafia palermitana e capo mandamento, insieme a Bernardo Provenzano, di Corleone. Seguivano poi le collaborazioni di Santino Di Matteo e di La Barbera Gioacchino, che davano ampio impulso alle indagini già intraprese dalla DIA, dalla Squadra Mobile e dai CC.

Decisiva svolta alle investigazioni si aveva con la collaborazione di Emanuele Di Filippo, esponente del mandamento di Ciaculli, del 26.5.1995, che consentiva, tra l'altro, l'arresto del fratello Pasquale Di Filippo, il quale rendeva possibile l'arresto di Leoluca Bagarella (insieme ad Antonino Calvaruso) e l'individuazione del covo di via Pietro Scaglione, nella disponibilità di Antonino Mangano, e della "camera della morte" di via Messina Montagne.

Veniva, inoltre, arrestato anche Antonino Mangano, che, di fatto, disponeva del c.d. libro mastro, che forniva agli investigatori spunti preziosi per accettare la "operatività" di Cosa Nostra e le sue modalità esecutive.

Nel magazzino di via Messina Montagne (indicato dal Di Filippo Pasquale come il luogo, ove erano state strangolate molte persone) //

venivano rinvenuti guanti di lattice, manette ed altri oggetti di rilevante interesse investigativo.

Il 22 luglio 1995 decideva di collaborare Tullio Cannella, che aveva garantito la latitanza del Bagarella e che aveva gestito una serie di rapporti politici ed economici per conto del boss corleonese.

Si apriva, ancora, alla collaborazione Pietro Carra, il quale forniva un imponente riscontro alle dichiarazioni di Di Filippo Pasquale circa l'esistenza di un gruppo di fuoco, con a capo Antonino Mangano, operante nel mandamento di Brancaccio.

Nel novembre 95 veniva catturato Pietro Romeo, che iniziando a collaborare lo stesso giorno del suo arresto (13.11.1995), consentiva la cattura dei latitanti del suo gruppo, Faia Salvatore, Giuliano Francesco e Lo Nigro Cosimo.

Consentiva anche il rinvenimento dei cadaveri di Ambrogio Giovanni e del cittadino tunisino Ouelasti Ridha, nonchè di un imponente quantitativo di esplosivo (100 Kg a Brancaccio e 150 Kg a Roma).

Nel corso della sua deposizione rivelava un rilevante numero di omicidi e il luogo (fondo Buffa) dove erano custodite numerose armi.

Il 9 gennaio 1996 anche Antonio Calvaruso (autista e uomo fidato di Leoluca Bagarella arrestato con lo stesso) dava notizie decisive per la cattura di Giovanni Brusca, indicando il luogo (fondo Patellaro) dove avvenivano gli incontri tra il predetto Brusca e Leoluca Bagarella e dove si erano nascosti, poco prima dell'intervento della polizia, i familiari e lo stesso Brusca Giovanni (vedi ritrovamento passaporto e fotografia ritraenti la convivente e il figlioletto del Brusca).

Il Calvaruso consentiva anche la individuazione dei fiancheggiatori del Brusca, tra i quali Giuseppe Monticciolo che, tratto in arresto il 25 febbraio del 1996, iniziava a collaborare consentendo l'arresto dei 

latitanti Biagio Montalbano e Bernardo Bommarito e fornendo indicazioni preziose sul rifugio di Giovanni Brusca (la casa di Baldinucci Giuseppe, dalla quale, però, il Brusca si era prudentemente allontanato prima dell'arrivo della polizia) e sul bunker di Giambascio, a confine tra il territorio di S. Cipirello e San Giuseppe Iato, ove era stato custodito il piccolo Giuseppe Di Matteo e ove era stato rinvenuto, in una cisterna interrata, un imponente arsenale di armi. Riferiva, in particolare, che nel detto bunker, accessibile mediante un sofisticato meccanismo azionato da un telecomando, insieme a Vincenzo Chiodo ed Enzo Brusca, su precise disposizioni di Giovanni Brusca, aveva strangolato e sciolto nell'acido il piccolo Di Matteo.

Il 6 marzo 1996 si presentava alle forze dell'ordine Vincenzo Chiodo, il quale, oltre a far rinvenire altre armi nel fondo Giambascio, confermava le dichiarazioni rese dal Monticciolo in ordine al sequestro e alla soppressione del piccolo Giuseppe Di Matteo.

Sempre nel marzo del 1996 veniva fermato Ciaramitaro Giovanni, il quale forniva significativi riscontri alle dichiarazioni del Romeo sui numerosi fatti omicidiari, di cui è processo.

Sempre nel marzo 1996, in località Balletto, venivano ritrovate, su segnalazione anonima, numerose armi nella disponibilità di Agrigento Giuseppe e Agrigento Romualdo.

Il 14 aprile 1996 iniziava a collaborare Agostino Trombetta che consentiva la cattura di Spatuzza Gaspare, divenuto reggente del mandamento di Brancaccio, dopo l'arresto di Nino Mangano.

Nell'aprile - maggio 1996 le indagini, dirette all'arresto di Giovanni Brusca, si avvalevano del ritrovamento di una agendina, in possesso di Salvatore Cucuzza, con l'annotazione di numeri telefonici che venivano decriptati e messi sotto controllo; tra questi numeri, alcuni risultavano attivi in località Cannatello di Agrigento, onde le ricerche

si incentravano in quella zona, grazie anche alle confidenze del Monticciolo Giuseppe, che aveva riferito che il Brusca contava su appoggi proprio in quel territorio.

Si perveniva, pertanto, alla cattura il 23.05.1996 di entrambi i fratelli Brusca. Brusca Giovanni iniziava a collaborare, consentendo, tra l'altro, la cattura di Carlo Greco (co-reggente del mandamento di S. Maria di Gesù, insieme a Pietro Aglieri), il quale veniva tratto in arresto il 06.06.1996.

Infine il 25 luglio 1996 Bommarito Stefano, indicato dal Monticciolo come un soggetto che aveva partecipato ad alcune fasi del sequestro del piccolo Di Matteo, forniva utili indicazioni con le quali, oltre ad ammettere la di lui partecipazione a detto reato, confermava e riscontrava le conformi dichiarazioni del Monticciolo.

Brusca Giovanni, nel frattempo, intraprendeva una più leale collaborazione con l'autorità giudiziaria, anche se talvolta tentava di dare notizie fuorvianti con il preciso scopo di colpire Balduccio Di Maggio e tutti coloro che lo avevano accusato.

Tale comportamento cessava, però, a seguito della collaborazione più lineare del fratello Enzo, che rivelava il piano di depistaggio intrapreso dal congiunto all'atto della sua conclamata collaborazione con lo Stato.

Nel novembre 1996 si perveniva al rinvenimento di un arsenale di armi a Ciaculli, le suddette armi erano a disposizione del gruppo di fuoco di Brancaccio, dapprima retto da Graviano Giuseppe, da Antonino Mangano dopo, ed ancora, subito dopo la cattura di Leoluca Bagarella da Gaspare Spatuzza.

Nel frattempo veniva arrestato Salvatore Grigoli (19 giugno 1997), che decideva di riferire alla autorità inquirente tutta una serie di fatti

fil

dei quali era stato protagonista insieme ad altri imputati di questo processo.

L'arresto di Giovanni Garofalo (02.07.1997) consentiva la cattura di Gaspare Spatuzza e Antonino Lucchese e di far luce su altri episodi omicidiari.

flr

## IL GRUPPO DI FUOCO DI BRANCACCIO

Ciascun mandamento, secondo le dichiarazioni di Giovanni Brusca, aveva un suo gruppo di fuoco; quello più forte rimaneva il gruppo di Brancaccio, il quale era stato retto, prima del suo arresto, da Giuseppe Graviano, dopo da Nino Mangano ed, infine, da Gaspare Spatuzza il quale era stato formalmente combinato da Brusca Giovanni, Matteo Messina Denaro, Enzo Sinacori e Nicolò Di Trapani. Di tale gruppo facevano parte anche Fifetto Cannella, Grigoli Salvatore ed altri.

Aggiungeva, ancora, Giovanni Brusca che Monticciolo Giuseppe, che, pur faceva parte del gruppo di fuoco di San Giuseppe Iato, non era "uomo d'onore", come non lo era il fratello Enzo.

Il Bagarella, che dopo l'arresto di Riina Salvatore non disponeva di un suo gruppo di fuoco, si avvaleva per commettere gli omicidi dallo stesso deliberati degli uomini di San Giuseppe Iato e di Brancaccio.

Dopo l'arresto dei fratelli Graviano (gennaio 1994), il Bagarella si era preoccupato di creare gruppi di fuoco assolutamente riservati, talvolta composti da soggetti non inseriti organicamente nell'associazione criminosa, per fare eseguire omicidi funzionali alle sue strategie senza dover rendere conto a nessuno.

Invero, come hanno detto Ferro Giuseppe e Sinacori Vincenzo, dopo l'arresto di Riina si erano creati rapporti tesi tra il Bagarella e il Brusca; il primo, alleato di Matteo Messina Denaro (capo mandamento di Castelvetrano), dei Graviano (del mandamento di Brancaccio), di Nicolò Di Trapani (famiglia di Resuttana), di Salvatore Cucuzza del mandamento di Porta Nuova e di Salvatore Biondo del mandamento di San Lorenzo aveva scelto la linea "dura" 

(stragi del 1993), mentre il Brusca, alleato invece con Bernardo Provenzano, Benedetto Spera (capo del mandamento di Belmonte Mezzagno) e Antonino Giuffrè, capo mandamento di Caccamo, non voleva lo scontro frontale con lo Stato.

Alla riunione del 1 aprile 1992 avvenuta in Santa Flavia, dove si erano decise le stragi del 1993, Brusca non era stato invitato. Ne era derivato l'isolamento del Brusca nel suo mandamento, mentre il Bagarella aveva assunto il comando "militare" di Cosa Nostra creando anche il gruppo di fuoco di Viale Strasburgo, di cui facevano parte Salvatore Biondo, Guastella Giuseppe, Di Trapani Nicolò, Giusto Di Natale; quest'ultimo era stato proposto dal Bagarella ai Ganci per essere "combinato" e per la reggenza della famiglia della Noce, non essendo graditi al Bagarella Franco Spina e Nino Galliano della stessa famiglia.

Il Bagarella aveva, pertanto, a sua disposizione tre gruppi di fuoco:

- quello del mandamento di Brancaccio, il più agguerrito (che aveva assorbito quello di Ciaculli);
- quello più riservato (gruppo di fuoco di Viale Strasburgo);
- quello di Brusca (quando ne aveva bisogno), che utilizzava in un gruppo misto per gli omicidi di suo personale gradimento (vedi omicidio Passafiume).

Per gli omicidi strategici e per "quelli fuori provincia", il Bagarella disponeva degli uomini migliori dei primi due gruppi, ed in particolare di Giuseppe Barranca, Cristofaro Cannella, Giorgio Pizzo, Nino Mangano e Salvatore Grigoli (vedi in particolare le dichiarazioni di Di Filippo Pasquale alle udienze del 30.09 e 01.10.1997 nel processo delle stragi).

In particolare, della esistenza del primo gruppo hanno parlato i collaboranti Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Calvaruso

Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Carra Pietro, Trombetta Agostino, Grigoli Salvatore e Garofalo Giovanni che hanno consentito di individuare i responsabili dei più gravi fatti delittuosi addebitabili a Cosa Nostra e, in particolare, ai capi del gruppo succedutisi nel tempo (Giuseppe Graviano, Nino Mangano e Spatuzza Gaspare) con la sovraordinazione di Leoluca Bagarella.

Si sono appresi anche i nominativi degli appartenenti al gruppo di fuoco di Brancaccio:

- Mangano, Spatuzza, Cannella Cristoforo e Grigoli (che erano preposti prevalentemente all'uso delle armi), Romeo Pietro, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino, Di Filippo Pasquale e, da ultimi, Faia Salvatore e Barranca Giuseppe, che erano addetti alle operazioni di strangolamento e a ruoli di supporto; altri (tra i quali Ciaramitaro, Trombetta e per un certo tempo lo stesso Romeo Pietro) erano destinati ad incrementare il parco macchine (vedi, in particolare, dichiarazioni di Romeo Pietro, Grigoli Salvatore e Di Filippo Pasquale).

La gestione delle estorsioni era affidata al Mangano, che assegnava i ruoli; il Pizzo teneva la contabilità ed entrambi coordinavano l'attività di danneggiamento, finalizzata all'estorsione. A quest'ultima attività erano deputati Ciaramitaro Giovanni, Faia Salvatore, Pietro Carra, Cascino Santo Carlo, Trombetta Agostino e Garofalo Giovanni.

μ

## **BASI OPERATIVE**

### **Il magazzino di via Messina Montagne.**

Salvatore Grigoli, alle udienze del 12 e 30.12.1997, ha parlato di un capannone in via Messina Montagne, utilizzato dal gruppo di Brancaccio per riunioni, omicidi mediante strangolamento e, ancora, come deposito di auto rubate ed armi. Non tutti gli appartenenti al gruppo di fuoco possedevano le chiavi del magazzino, che erano detenute solo dal Mangano e dal Grigoli.

L'esistenza di tale capannone è stata confermata dal Grigoli, dal Calvaruso (udienza 31.01.1998), dal Di Filippo Pasquale (udienza 05.02.1998), dal Romeo Pietro (udienza 01.04.98), dal Ciaramitano Giovanni (udienza 06.05.1998) ed, ancora, dai sopralluoghi effettuati il 5/6.02.1998 dalla DIA, di cui hanno parlato il commissario Buceti Fernando e il maggiore dei CC. Bruno Luigi, i quali hanno ritrovato ivi, tra l'altro, guanti in lattice, un paio di manette e materiale cartaceo di rilevante valore investigativo.

### **Il covo di via Scaglione**

Nel corso delle indagini conseguenti alla cattura di Leoluca Bagarella era stato individuato un appartamento in via Pietro Scaglione nella disponibilità di Mangano Antonino, che ivi teneva il c.d. libro mastro.

In esso erano dettagliatamente registrati:

11

- le spese sostenute nell'interesse del sodalizio, come gli stipendi pagati agli associati;
- gli introiti con la fonte di provenienza (stupefacenti, rapine ed estorsioni), con l'indicazione degli incarichi conferiti agli associati e i contatti avuti con il Bagarella, che era inteso "u zu Franco", e i componenti delle altre famiglie.

Secondo le dichiarazioni di Pasquale Di Filippo a curare la stesura di tale libro mastro erano Nino Mangano e Pizzo Giorgio, entrambi uomini d'onore.

Di particolare rilievo è la lettera rinvenuta in detta abitazione e diretta al Mangano da Giuseppe Graviano, allora detenuto e sottoposto al 41 bis, nella quale questi si lamentava della riduzione della retribuzione mensile sua e di altri detenuti, indicava le cospicue somme incassate, quando era libero e i soggetti, tutti costruttori edili, ai quali il Mangano doveva rivolgersi per ottenere i beni occorrenti per esaudire le sue richieste economiche.

Vi è anche la risposta a tale lettera, nella quale il Mangano elencava le cospicue somme corrisposte ai carcerati, ai latitanti e alle persone che "girano vicino a loro", assicurando di essersi rivolto agli imprenditori indicati dal Graviano.

In altra lettera il Graviano raccomandava al Mangano di seguire le indicazioni di Bagarella. Ciò consente di sostenere che, sebbene detenuti e sottoposti al 41 bis (come Graviano), gli accoliti di Cosa Nostra continuano a dare direttive anche dall'interno del carcere e mantenevano costanti rapporti con l'organizzazione criminosa all'esterno, sia tramite i familiari, sia tramite agenti penitenziari corrotti.

fl

## I COLLABORANTI DEL MANDAMENTO DI BRANCACCIO

### DI FILIPPO Emanuele:

Ha reso l'esame all'udienza del 29 luglio 1998. Aveva iniziato a collaborare con la Giustizia il 26 maggio 1995. Era all'epoca in stato di custodia cautelare in carcere dal 2 febbraio 1994 nell'ambito del processo c.d. "Golden Market". Era accusato di partecipazione ad associazione mafiosa e, scelta la strada della collaborazione, aveva confessato tutti i reati commessi, anche quelli per i quali non era nemmeno sospettato: omicidi, estorsioni, traffico di droga, contrabbando di sigarette.

Immediatamente aveva dato agli investigatori delle indicazioni preziose per la cattura di Leoluca Bagarella, riferendo in particolare, che questi si incontrava con il proprio fratello Pasquale, al quale consegnava mensilmente una certa somma di denaro destinata alla sorella Agata, moglie di Antonino Marchese, a sua volta cognato di Leoluca Bagarella.

Grazie alle sue indicazioni, la DIA aveva localizzato il boss e lo aveva arrestato.

Di Filippo aveva deciso di collaborare con la giustizia, perchè intendeva allontanarsi definitivamente *"da un mondo che non gli apparteneva"*. Era stato uomo d'onore, anche se non era stato "combinato" attraverso i tradizionali riti.

La sua militanza in Cosa Nostra era iniziata verso la fine del 1982 e verso la metà dell'85 era uscito dal "gruppo di fuoco" di Ciaculli, che era stato capeggiato prima dal cognato Marchese Antonino e, dopo che

questi era stato arrestato, da Giuseppe Lucchese. Pur avendo lasciato il gruppo di fuoco, aveva continuato ad occuparsi di traffici di stupefacenti e contrabbando di sigarette.

Nella sua qualità di componente del gruppo di fuoco aveva partecipato ad una decina di fatti di sangue, tra cui l'omicidio dell'ing. Roberto Parisi e l'omicidio del senatore Mineo.

La zona territoriale, nella quale aveva gravitato, erano stati i quartieri di Corso dei Mille, di Brancaccio e di Roccella.

Il Di Filippo, sin dal suo primo interrogatorio, confermando la veridicità delle accuse che gli erano state rivolte dal Drago e dal Marchese, ammetteva di essere entrato a far parte di Cosa Nostra ed iniziava a riferire all'ufficio tutto quanto a sua conoscenza in ordine al *consortium sceleris* suddetto, assumendosi la responsabilità diretta di gravissimi fatti di sangue per i quali non era nemmeno sospettato.

Egli, rinnegando il suo passato criminale come militante in Cosa Nostra ed animato dall'intimo convincimento di rompere completamente con l'organizzazione, della quale aveva fatto parte, non esitava ad accusare, oltre che sè stesso, anche il fratello Pasquale - di cui indicava l'elevata capacità criminale e che inseriva a pieno titolo nell'organizzazione mafiosa - ed il proprio cognato Marchese Antonino.

Infatti, proprio le indicazioni fornite dallo stesso, hanno costituito la base informativa, da cui hanno avuto origine le indagini, a seguito delle quali gli agenti ed ufficiali di P.G. della D.I.A. sono riusciti ad individuare e ad arrestare in data 24 giugno 1995 Bagarella Leoluca.

Il teste Gratteri Francesco della D.I.A. di Roma, all'udienza del 19 novembre 1998, ha sintetizzato gli esiti delle indagini conseguenti alla collaborazione di Emanuele Di Filippo, che aveva fornito utili indicazioni per la cattura del latitante Leoluca Bagarella, dichiarando

che il fratello Pasquale, che era all'epoca libero, avrebbe potuto far da tramite per localizzare il boss mafioso col quale si incontrava spesso.

Sulla base di tali indicazioni era stata avviata un'attività di sorveglianza nei confronti del Di Filippo Pasquale ed era stata autorizzata una intercettazione ambientale in un'abitazione frequentata dal Di Filippo che aveva però avuto durata brevissima perché scoperta da Salvatore Grigoli, già latitante, anche lui frequentatore della villetta.

Verso la seconda metà del mese di giugno Pasquale Di Filippo era stato sottoposto a fermo da parte della Procura della Repubblica di Palermo e si era reso subito disponibile alla collaborazione.

Di Filippo Emanuele ha fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" dal 1982. Il suo inserimento nell'organizzazione, che non è stato preceduto dal rituale del giuramento e della "puncitina", è avvenuto per il suo legame di amicizia prima e di affinità dopo con Marchese Antonino (il quale ha sposato la sorella Agata).

Dopo gli studi superiori, aveva incominciato a frequentare Salvatore Marino (il giovane deceduto in Questura durante le indagini per l'omicidio Montana) e Pietro Salerno, suoi amici di infanzia. Nel gruppo si era inserito Marchese Antonino, il quale aveva cooptato per prima il Salerno, poi il Marino e poi egli stesso, adocchiando la sorella, con la quale si era fidanzato. Gradatamente il cognato lo aveva inserito nell'ambiente criminale di Cosa Nostra, facendogli riscuotere il prezzo delle estorsioni e, poi, coinvolgendolo nel primo omicidio. Arrestato il Marchese, Lucchese Giuseppe gli aveva riferito che non era cambiato assolutamente nulla e che avrebbe dovuto prendere ordini da lui soltanto.

Di Filippo ha spontaneamente confessato che il suo primo omicidio aveva avuto ad oggetto un giovane dedito a furti, tale Fiorentino,

strangolato da lui medesimo, dal cognato, da Salvatore Marino e Pietro Salerno. La soppressione era avvenuta in un capannone adibito a deposito di camion, di proprietà del Marchese, di Greco Giuseppe "Scarpa" e di Di Gaetano Giovanni e gestito da tale Giordano Sebastiano.

L'ultimo fatto di sangue al quale aveva partecipato era stato l'omicidio dell'ing. Parisi, amministratore dell'ICEM, commesso da lui, da Lucchese Giuseppe, Marino Mannoia Agostino e Pietro Salerno. Dopo tale omicidio, pur essendo rimasto nell'organizzazione, aveva chiesto di essere estromesso dal gruppo di fuoco.

Il suo posto in detto gruppo era stato preso da Drago Giovanni e nelle estorsioni da Giuliano Giuseppe, "Folonari", presentato agli imprenditori taglieggiati come "Franco".

Dal 1985 egli ha limitato la sua attività criminale al traffico di sigarette e di droga con Spadaro Antonino (di Giuseppe), Spadaro Giuseppe e Addolorato Bartolomeo.

Tra gli imputati del presente processo, il Di Filippo Emanuele ha conosciuto Giuliano Salvatore "il postino", che era colui che impartiva ordini ad un gruppo di ragazzi dedito a rapine, nel quale era inserito il figlio Francesco, Romeo Pietro e tale Faia Salvatore.

Ha conosciuto anche Tutino Vittorio, che già da tempo era stato latore di messaggi di Graviano Filippo e del denaro che quest'ultimo mensilmente rimetteva alla sorella Agata (4 o 5 milioni per volta), oltre ad *una tantum* annuale di lire 30 o 40 milioni.

L'attendibilità di Di Filippo Emanuele emerge, in particolare, dalla indicazione del proprio fratello quale soggetto in contatto con importanti latitanti; circostanza che ha trovato riscontro al momento dell'arresto di Pasquale Di Filippo, che effettivamente ha consentito la *fl* cattura di Bagarella Leoluca.

L'importanza di questo collaborante sul piano processuale deriva, tra l'altro, dal fatto che egli ha indicato molti soggetti appartenenti alla associazione mafiosa Cosa Nostra e partecipi a delitti sicuramente riferibili alla stessa, senza la necessità di formali ceremonie di iniziazione.

Gli altri collaboranti hanno poi dato contezza dell'esistenza di un gran numero di soggetti che, pur non essendo "uomini d'onore" (coloro cioè che prestano il formale giuramento descritto già dai primi collaboranti "storici"), sono consapevolmente a "totale disposizione" dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e svolgono, su richiesta degli "uomini d'onore", i più svariati compiti per il perseguitamento degli scopi dell'associazione medesima.

Devono valutarsi in modo assolutamente positivo le dichiarazioni del Di Filippo Emanuele perchè convergenti con quelle del fratello Pasquale e con quelle di altri collaboratori ed anche perchè riscontrate da documenti rinvenuti nella abitazione del Mangano e dalle altre investigazioni degli inquirenti.

fcl

## DI FILIPPO Pasquale:

Era stato indicato dal proprio fratello Emanuele - che aveva iniziato tempo prima a collaborare con l'A.G. - come persona inserita nell'organizzazione Cosa Nostra e che manteneva frequenti contatti con Bagarella Leoluca, latitante ormai da diversi anni, accusato di gravissimi delitti (tra cui la strage di Capaci) e che - specie dopo l'arresto del cognato Riina Salvatore - aveva assunto un ruolo di primissimo piano al vertice dell'associazione.

Posto in stato di fermo, il Di Filippo Pasquale, durante la traduzione alla Casa Circondariale di Palermo, manifestava al personale della D.I.A. la volontà di intraprendere un rapporto di collaborazione con la giustizia.

In particolare, il Di Filippo indicava in tale "Tony" - poi identificato in Calvaruso Antonio - la persona che aveva contatti quasi quotidiani con il Bagarella ed in Mangano Antonino il principale collaboratore del Bagarella medesimo.

Il Di Filippo indicava altresì alla D.I.A. l'ubicazione di un immobile utilizzato dal Mangano (che da tempo si era reso di fatto irreperibile, pur non essendo stato raggiunto da provvedimenti restrittivi), nonché di altri immobili a disposizione del Bagarella e delle persone a lui più vicine.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Di Filippo, la D.I.A. sottoponeva a controllo il Calvaruso e giungeva così - la sera del 24 giugno 1995 - all'arresto del Bagarella, subito dopo che lo stesso era stato in compagnia del Calvaruso, che veniva pure tratto in arresto nella flagranza dei reati di cui agli artt. 378 e 390 C.P.

12

Nel corso della stessa serata, la D.I.A. eseguiva delle perquisizioni in alcuni immobili che erano stati pure indicati dal Di Filippo, tra i quali assumeva particolare rilievo un magazzino - sito in questa via Messina Montagne - dove venivano ritrovati attrezzi che il Di Filippo avrebbe spiegato essere stati utilizzati per la soppressione di diverse persone, anche mediante strangolamento.

La D.I.A. identificava altresì l'abitazione utilizzata dal Bagarella in questo Passaggio MP1 e nel garage, sottostante tale abitazione, veniva rinvenuta, oltre che un'autovettura Fiat Punto (le cui chiavi erano in possesso del Bagarella), anche numerose armi in perfetto stato di efficienza.

Veniva poi perquisito l'immobile sito in via Pietro Scaglione, indicato dal Di Filippo come luogo di dimora del Mangano, e nello stesso veniva rinvenuta una copiosa documentazione di eccezionale interesse, cosicché veniva eseguito altresì il fermo del Mangano in ordine al reato di cui all'art. 416 bis C.P.

Già in data 25.6.1995, il Di Filippo Pasquale, iniziando a rendere interrogatorio ai magistrati e ammettendo la propria responsabilità in ordine a gravissimi delitti, aveva indicato le persone più vicine al Bagarella, di cui egli stesso era stato "uomo di fiducia", in ciò favorito dai vincoli di affinità che lo legavano a Spadaro Tommaso da una parte ed a Marchese Antonino, cognato a sua volta del Bagarella, dall'altra.

Appare di tutta evidenza l'elevatissima attendibilità del Di Filippo, in considerazione, da un lato, della scelta di collaborare con la Giustizia ed ammettere gravissimi episodi criminosi, dei quali non era neanche sospettato e, dall'altro, dell'eccezionale contributo offerto per la cattura di uno degli esponenti più pericolosi di Cosa Nostra, così

dimostrando contemporaneamente quanto fosse stretto il legame che lo univa allo stesso Bagarella.

Due mesi dopo l'arresto del fratello Emanuele, egli era stato avvicinato da emissari del Bagarella e gli era stato conferito l'incarico di tenere i contatti con Gregorio Marchese. Poco dopo veniva a far parte del gruppo di fuoco del Bagarella, bruciando le tappe di una fulminea carriera criminale, diventando suo killer di fiducia. L'interesse del Bagarella verso il Pasquale Di Filippo era dovuto anche al fatto che erano "parenti", in quanto la di lui moglie, Vincenzina Marchese, era sorella di quell'Antonino Marchese, che aveva sposato la sorella di Pasquale Di Filippo.

Già in precedenza, nel 1983, era stato arrestato con il suocero per traffico di droga e favoreggiamento; ancor prima aveva fatto da autista al suocero latitante e partecipato alle sue attività illegali. Dopo la scarcerazione, nel 1985, si era occupato dell'affine e del cognato Spadaro Francesco, assicurando loro l'assistenza in carcere e partecipando ad un grosso traffico di sigarette. Nel 1994, a seguito dell'arresto del fratello Emanuele, era stato cooptato in Cosa Nostra, anch'egli senza la prestazione del rituale giuramento. Era stato avvicinato da Tutino Vittorio (soprannominato "Mariucciu u beddu"), che gli recapitava mensilmente i soldi destinati alla sorella Agata e successivamente da Mangano Antonino (che frattanto aveva sostituito i Graviano nella reggenza della famiglia di Brancaccio).

Quest'ultimo lo aveva fatto incontrare con Leoluca Bagarella, il quale, dopo averlo informato che doveva fargli da tramite per i contatti col cognato Marchese Gregorio (fratello di Antonino e Giuseppe Marchese), lo aveva invitato a formarsi un suo gruppo di fuoco con persone riservate di sua fiducia.

Avendo egli prestato la sua adesione, Bagarella lo aveva inserito nella "famiglia" del Mangano, mettendolo a parte delle nuove regole di Cosa Nostra e segnatamente del fatto che nessun altro, oltre ai componenti del gruppo di fuoco, doveva conoscere i singoli episodi delittuosi.

Era stato istruito sulle tecniche omicidiarie da Salvatore Grigoli che aveva molta esperienza ed era molto stimato da Bagarella: gli aveva spiegato il modo di scendere dalla macchina, di avvicinarsi all'obiettivo, l'inutilità di sparare il primo colpo alla testa della vittima designata giacchè il colpo avrebbe potuto mancare il bersaglio e il soggetto sarebbe fuggito; la necessità, quindi, di sparare alle gambe, allo stomaco o al petto, in modo da bloccare la persona e spararle successivamente alla testa.

Bagarella e Mangano avevano deciso di costituire " *...un gruppo di fuoco più ristretto, cioè praticamente dovevamo operare solo in quattro persone; quando io facevo qualche omicidio dovevo operare solo con altre tre persone; queste altre tre persone erano Nino Mangano, Salvatore Grigoli e Giorgio Pizzo*

. Nessun altro doveva sapere di tale gruppo nè degli omicidi commessi.

Proprio con questo gruppo Di Filippo aveva commesso il suo primo omicidio, quello di Castiglione Antonino. Purtroppo ben presto si era "scoperto", perchè era stato mandante ed esecutore materiale di un duplice omicidio, nel quale aveva coinvolto l'intero gruppo facendo conoscere agli altri che anch'egli era componente. Si era, trattato di due tunisini, uno dei quali era stato ucciso con un'arma da fuoco e l'altro strangolato.

Il gruppo di fuoco, del quale Di Filippo aveva fatto parte, era composto da Mangano Nino, da Salvatore Grigoli, da Gaspare Spatuzza, da Giorgio Pizzo, da Giuseppe Barranca, da Giuliano

Francesco, da Cosimo Lo Nigro, da Salvatore Faia, da Pietro Romeo e Cristofaro Cannella.

Tale gruppo riceveva ordini direttamente dal Mangano, che ne era il capo, o dal Bagarella, che ne poteva pure disporre ed aveva qualche volta personalmente partecipato ad omicidi.

A parte questa sua partecipazione al gruppo di fuoco, Pasquale Di Filippo, in virtù delle cointerescenze nella famiglia Spadaro, aveva curato anche i rapporti tra la famiglia di Brancaccio, (che aveva inglobato anche il territorio di Ciaculli) e quella di Porta Nuova.

Dopo l'arresto di Vittorio Mangano, la reggenza di quest'ultima famiglia, su disposizione del Bagarella, era stata assunta da Salvatore Cucuzza. Mangano e Cucuzza si incontravano, infatti, molto spesso ed egli faceva da tramite, trasmettendo i relativi messaggi, anche quando era il Bagarella a volere incontrare il Cucuzza.

Il collaborante, in relazione alle sue poliedriche attività criminali, iniziate nel 1982 col traffico di stupefacenti e proseguite col suo ingresso nel gruppo di fuoco, già dopo la collaborazione di Giuseppe Marchese e Giovanni Drago che gli avevano attribuito la qualità di uomo d'onore, ed a maggior ragione dopo il "pentimento" di Salvatore Cancemi, che era a conoscenza dei suoi traffici illeciti), si era reso irreperibile evitando di dormire a casa. Disponeva di un villino in Misilmeri ove nel 1995 aveva stabilito la sua dimora notturna unitamente a Salvatore Grigoli.

Tuttavia ben presto questo covo era stato "bruciato", poichè il Grigoli si era accorto che all'interno era stata collocata una microspia che captava le conversazioni di coloro che vi soggiornavano.

Dopo circa un mese da tale avvenimento, mentre circolava con la propria autovettura, era stato bloccato e sottoposto a fermo.



Ha fornito preziose indicazioni su ulteriori imprese omicidiarie già in preparazione, salvando in tal modo delle vite umane in pericolo. Ha fatto scarcerare due innocenti che erano stati accusati ingiustamente di un omicidio in Brancaccio (omicidio Bronte), che era stato commesso dal Grigoli e da altre persone del gruppo di fuoco.

je

### CANNELLA Tullio:

Sottoposto ad esame all'udienza del 3 giugno 1998, ha affermato di essere stato arrestato all'inizio del mese di luglio 1995 per il reato di associazione mafiosa, a seguito delle dichiarazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia, Giovanni Drago e Gioacchino Pennino, che lo avevano indicato come persona "vicina" a Cosa Nostra, per avere ospitato nel Villaggio Euromare in Campofelice di Roccella soggetti latitanti e, in particolare, i fratelli Graviano e Bagarella Leoluca, al quale aveva messo pure a disposizione la casa, dove il boss aveva abitato fino al momento della sua cattura.

Bagarella era stato arrestato insieme al suo accompagnatore ufficiale, Tony Calvaruso, che era intimo amico anche del Cannella. Quest'ultimo aveva inizialmente lavorato con il Calvaruso ed era stato suo prestanome in alcune società, che lo stesso Cannella aveva creato per lo spostamento di capitali, da una società ad un'altra; inoltre aveva curato, i lavori all'interno del villaggio Euromare.

Tullio Cannella aveva incominciato a collaborare il 22 luglio 1995, prima ancora che tale scelta fosse parimenti operata da Tony Calvaruso. Nel suo primo interrogatorio aveva fatto presente che avrebbe rivelato tutto quanto era a sua conoscenza su omicidi e sui rapporti tra il gruppo di Pietro Aglieri e il gruppo dei corleonesi.

Ammetteva immediatamente di avere contribuito in prima persona alla tutela della latitanza del Bagarella, del quale delineava il profilo criminale, avendo con lui intrattenuto strettissimi rapporti dal giugno del '93 sino al momento del suo arresto.

Nel mese di settembre o ottobre successivo, nel corso di un processo, aveva invitato pubblicamente il Calvaruso a collaborare

anch'egli con la Giustizia. Era certo, infatti, che il suo amico prima o poi, avrebbe fatto questa scelta, perchè lo conosceva intimamente ed aveva notato le manifestazioni di sconforto e di tristezza che aveva provato quando gli aveva raccontato parte delle vicende che aveva vissuto accanto al Bagarella.

La collaborazione dell'amico era iniziata circa otto mesi dopo.

Tullio Cannella aveva svolto l'attività di imprenditore edile e, prima di venire in contatto con Leoluca Bagarella, aveva intrattenuto rapporti sin dal 1984 con Pino Greco "Scarpa"; i suddetti rapporti erano, poi forzatamente proseguiti con i fratelli Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano.

Quando il Greco era scomparso, si era infatti a lui presentato Giovanni Drago, allora persona dei fiduci del clan Graviano, e, nell'interesse della famiglia mafiosa di Brancaccio, gli aveva comunicato che da quel momento, per quel che concerneva i lavori di edificazione del Villaggio Euromare, i suoi interlocutori erano unicamente Giuseppe Graviano e i suoi fratelli. La situazione che si era in tal modo creata non era delle migliori, non tanto per i problemi di carattere economico che pure lo assillavano, quanto per le serie preoccupazioni per la sua incolumità, preoccupazioni che avevano avuto una svolta decisiva alla fine del 1993.

Cannella ha in proposito premesso che aveva scelto di collaborare con la Giustizia, oltre che per motivi ideali, anche per un calcolo utilitaristico, "... perchè - ha affermato - poi la maturazione della scelta avviene man mano che si collabora; quindi non è una cosa che, nel momento in cui, appena ti arrestano, decidi a collaborare perché sei diventato un santo o perché ti spuntò l'aureola, ma inizialmente anche per chi, come me, non aveva da pensare ad ergastoli, dico, ma anche per una persona come me, inizialmente c'è un momento di

*calcolo, di opportunità, ma non solo per la questione di pena, ma per le... situazioni soggettive in cui ciascun essere umano, ciascun individuo si trova, ma l'unica cosa che in questa scelta, mi creò problemi di carattere psichico e morale, secondo una certa logica, era proprio il fatto che mi era dispiaciuto e mi dispiace esclusivamente nei confronti del signor Bagarella, perché è una persona che allora mi voleva bene e mi ha rispettato, mi è stato vicino, è stato un grande amico; io il signor Bagarella, per gli altri, per tutto può essere qualunque cosa, per me comunque rimane, anche adesso, anche attualmente, rimane un amico e questo io non lo cancellerò mai dalla mia memoria ...”.*

Quando aveva ospitato il Bagarella nel complesso residenziale di Buonfornello, aveva a lui raccontato tutte le sue vicissitudini relativamente alla realizzazione del villaggio, circostanze che il boss in parte conosceva, in quanto sapeva della presenza originaria, non ufficiale, di Pino Greco all'interno della vecchia compagine sociale che era la proprietaria di quel terreno. Aveva narrato al Bagarella tutte le tribolazioni che aveva subito a partire dalla contrattazione sino al versamento graduale della complessiva somma di lire 2.300.000.000 circa.

Tra i vecchi soci - Domenico Sanseverino, Giuseppe Greco "Scarpa" e Benedetto Graviano (che era il più grande dei fratelli), era stato raggiunto nel 1984 un accordo che prevedeva il pagamento della somma di lire 1.200.000.000 per la cessione delle quote; si pretendeva invece il pagamento di una somma maggiore e, per di più, nel 1993 i Graviano gli avevano tolto la gestione del villaggio (che gli avrebbe consentito di pagare i suoi debiti con le banche) con la ingerenza di tale Michele Giacalone, persona di fiducia di Matteo Messina Denaro. 

In particolare Cannella ha riferito che nel 1983 aveva intrattenuto rapporti col costruttore Domenico Sanseverino, collaborando col medesimo alla realizzazione del complesso immobiliare di via Malaspina 195 poi chiamato Passaggio MP1 n. 9, intestato alla Immobiliare Malaspina s.r.l. e dell'attiguo edificio di via Benedetto Marcello, costruito dalla Beni Immobili Sicilia S.p.A., i cui soci apparenti erano lo stesso Sanseverino e la di lui consorte, ma costoro rappresentavano gli interessi di uomini d'onore tra cui Pino Savoca e Giuseppe Greco "Scarpa".

Egli aveva una propria società - la Eurofim S.r.l. - con Sebastiano Crivello, il quale nel 1985 era uscito dalla compagnie societaria ed aveva intestato le proprie quote a terzi per evitarne la confisca essendo stato proposto per misure di prevenzione. In quel periodo, tramite il Sanseverino, aveva intensificato i suoi rapporti con Filippo La Rosa "il gemello", cugino di Greco "Scarpa" e aveva acquisito una nuova società - la Cosmopolitam Touring Company (poi denominata Villaggio Euromare S.r.l.) - facente capo al Sanseverino, le cui quote erano state intestate a sé stesso e al Crivello essendo stato il Sanseverino colpito il 24 ottobre 1984 da ordine di cattura a seguito delle propalazioni di Contorno Salvatore.

Quest'ultima società aveva ad oggetto la realizzazione di un vasto complesso residenziale in territorio di Campofelice di Roccella, cui era essenzialmente interessato Greco Giuseppe "Scarpa", il quale tutelava non solo i propri interessi, ma anche quelli dei fratelli Giuseppe, Benedetto e Filippo Graviano, il cui genitore Michele (ucciso nella prima guerra di mafia) aveva acquistato assieme al Greco e al Sanseverino il terreno, esteso circa mq. 100.000, su cui doveva sorgere il complesso.

f.e.

Secondo gli accordi raggiunti avrebbe dovuto versare lire 1.200.000.000 ai Graviano e lire 800.000.000 allo "Scarpa". Aveva iniziato i lavori ed ai fratelli Graviano aveva consegnato dal 1987 in più riprese, due miliardi e 250 milioni poi aveva dovuto sborsare un altro miliardo di lire che - secondo i Graviano - doveva loro il Sanseverino, pretendendone costoro molto di più a titolo di rivalutazione monetaria. Aveva versato dette somme inizialmente ai due fratelli, poi erano state riscosse da Giovanni Drago o dal fratello Giuseppe Drago; in seguito erano stati incaricati della riscossione Tutino Vittorio e il fratello Marcello, detto il "professore", perché sapeva parlare in italiano, e costoro non lesinavano minacce. Altre somme aveva versato, scontando assegni post-datati o effetti che i Graviano riciclavano tramite la Palermitana Blocchetti o la Renault Service dello zio Quartararo (che era mero prestanome) o incassavano tramite Lupo Cesare.

Il provvidenziale intervento del Bagarella aveva arginato le continue richieste di denaro da parte dei Graviano, accompagnate da pesantissime minacce, non tanto perché il boss si fosse schierato dalla sua parte, quanto perché aveva valutato l'intera situazione alla luce della sua dichiarata disponibilità a rinunciare, una volta eliminati i debiti della società, alla sua parte di utili sul residuo attivo. In questo senso la presenza del Bagarella gli aveva garantito una certa tranquillità e - cosa più importante - la sopravvivenza, giacchè era certo che "*una volta che il limone sarebbe stato spremuto...*" i fratelli Graviano, sia "*...per una sorta di odio viscerale...*" contro coloro che li avevano truffati, cioè Pino Greco e Domenico Sanseverino, sia per i rapporti tesi che si erano creati per le remore nel pagamento delle esose somme pretese, alla fine lo avrebbero ucciso. Queste ragioni - ha aggiunto Tullio Cannella - lo avevano indotto a nutrire "... nei

*confronti del signor Bagarella, molta fedeltà, molto rispetto, oserei dire anche affetto e anche oggi, ripeto, per me il signor Bagarella, come ho anche detto altre volte, non è affatto un nemico; certo per lui io comprendo che ho tradito, sono un infame, quindi capisco che non può nutrire gli stessi sentimenti nei miei confronti ed ha ragione, ma dico, io parlo per me”.*

Aveva conosciuto il Bagarella verso la fine del mese di maggio 1993 presso la casa dei fratelli Musotto in Finale di Pollina, ove era stato accompagnato la prima volta da Cristofaro Cannella e successivamente da un ragazzo, che era il cognato di Mico Farinella, ed altre volte da Gioacchino Spinnato. In quel posto aveva appunto incontrato il Bagarella, che aveva ospitato nel corso dell'estate del '93 ed in quella successiva del '94 nel Villaggio Euromare, fornendogli le chiavi di un alloggio.

Il Bagarella era stato coinvolto in un affare riguardante alla costruzione di 26 villette bi-familiari in Finale di Pollina ed in uno dei successivi incontri gli aveva manifestato l'intendimento di gestire l'affare in società consegnandogli delle somme che aveva convertito in libretti al portatore.

Tali somme però non costituivano la quota sociale, ma denaro di pertinenza del Bagarella che egli aveva solamente custodito.

Il denaro consegnatogli dal Bagarella era stato utilizzato per pagare il prezzo di acquisto di una villa nel complesso residenziale "Relax Park" di S. Flavia e per le spese relative al trasferimento immobiliare fittizio attuato a favore del Giaconia per l'immobile di Passaggio MP/1.

La villa di Santa Flavia era stata intestata fittiziamente a Nicola Pazzese, che aveva fatto da prestanome.

Era stato Cristofaro Cannella nel corso dei suoi viaggi verso Finale Pollina a chiedergli di tutelare la latitanza del Bagarella. Il Cannella, pur essendo suo omonimo, non era comunque suo parente; erano insieme cresciuti nella stessa borgata di Brancaccio, abitando in strade vicine: Tullio Cannella nella via Conte Federico, Cristofaro Cannella in una traversa, nel cortile Grigoli. Si erano frequentati da ragazzi; poi Cristofaro Cannella, chiamato “Fifetto” era entrato a far parte integrante della famiglia mafiosa di Brancaccio, capeggiata dai fratelli Graviano.

Più volte Fifetto Cannella gli aveva recapitato messaggi e insieme a Francesco Tagliavia, durante il periodo in cui questi si era dato alla latitanza, nel febbraio o marzo 1990, era stato ospite nel Villaggio Euromare. Egli non ricordava se al Fifetto avesse consegnato denaro per conto dei fratelli Graviano.

Cristofaro Cannella gli aveva, dunque, dato incarico di procurare un alloggio al Bagarella, che inizialmente si era presentato come il “signor Franco”. Durante i suoi incontri a Finale di Pollina si era tuttavia reso conto che si trattava di un personaggio di una certa rilevanza nell’organizzazione mafiosa. Dopo una diecina di giorni di permanenza nel villaggio di Buonfornello Bagarella gli aveva rivelato la sua vera identità, facendogli presente che, se ciò gli avesse creato delle preoccupazioni era pronto a trovarsi una diversa sistemazione. Egli non aveva avuto scrupoli e lo aveva continuato a trattare con stima e con riguardo e lo avrebbe rifatto “... oggi se dovesse ricapitare, diciamo, se io fossi ancora nella precedente situazione, se dovessi rifare quello che ho fatto, relativamente al signor Bagarella, lo rifarei senza alcun... senza pensarci una volta”.

Cessato il periodo estivo del 1993, Bagarella si era trasferito in un alloggio che gli aveva procurato Tony Calvaruso, poi in altra

abitazione, mantenendo rapporti con lui tramite un ragazzo, parente di Cesare Lupo, altra persona di fiducia dei Graviano e loro prestanome in alcune imprese. Egli gli aveva, quindi, messo a disposizione un appartamento a piano terra nella via Benedetto Marcello e successivamente altro appartamento al terzo piano di un edificio sito nel Passaggio MP/1 nella via Malaspina.

Tale appartamento che era di sua proprietà era stata l'ultima dimora del Bagarella, prima che fosse arrestato. Era intestato alla EUROFIN ed era stato fittiziamente venduto a Luigi Giaconia, compare di Tony Calvaruso. Il Giaconia gestiva una pescheria insieme ad altro soggetto soprannominato "u tughusu" (Di Paola Carlo) e, tramite il Calvaruso, aveva fatto anch'egli la conoscenza del Bagarella. L'apparente acquirente aveva rilasciato delle cambiali che non erano state onorate alla scadenza; l'immobile era stato comunque sequestrato e verosimilmente era destinato alla confisca.

Egli si sentiva "obbligato" verso il Bagarella, perchè lo aveva salvato dalla condanna a morte decisa nei suoi confronti dai fratelli Graviano; più volte Lupo Cesare in compagnia di Giorgio Pizzo gli aveva detto "*ti futtisti la testa ca nnuna dari più li picciuli.. picchi ha dari tutti così; è inutili, vah!, Fammi capiri ca ci hai a lu zu francu o latu, Vah! Ni nni futtemu puri di iddu*".

Era stato lui a presentare Tony Calvaruso a Bagarella; in occasione dei suoi primi incontri col boss nella casa dei Musotto in Finale di Pollina, si era, fatto accompagnare da Saverio Calvaruso, padre di Tony, col quale intratteneva rapporti di lavoro. Stava, infatti, contrattando l'acquisto di un appezzamento di terreno insieme al Bagarella, nel quale dovevano essere realizzate alcune villette e aveva ritenuto opportuno tirarsi dietro Saverio Calvaruso per avere da lui consigli sulle scelte tecniche-operative. Quest'ultimo aveva rivisto

Bagarella, da lui conosciuto come "signor Franco" nel villaggio, e tra loro si erano instaurati buoni rapporti, tant'è che gli aveva presentato il figlio Tony, che Cannella gli aveva già descritto come persona fedele, coraggiosa, pieno di iniziative e del quale ci si poteva fidare ciecamente. Sotto questo aspetto Tullio Cannella aveva ripresentato Tony Calvaruso al Bagarella, che aveva gradito i suoi servigi.

Inizialmente il Calvaruso si era limitato a far da autista o da battistrada al Bagarella, accompagnandolo in diversi posti; poi aveva provveduto per lui allo acquisto dei generi di prima necessità, onde evitargli il rischio di farsi vedere in giro. Tali rapporti si erano intensificati a tal punto che il Tony aveva detto al Cannella che la sua occupazione a tempo pieno col Bagarella gli impediva di occuparsi della gestione del villaggio. Cannella gli aveva risposto che: "... *Non ti preoccupare, perché lo stipendio che prendevi prima, stai tranquillo che io te lo continuo a dare con tranquillità, anzi fammi la cortesia, non chiedere mai soldi al signor Bagarella*". In effetti Calvaruso non aveva chiesto denaro al boss, che gli aveva comunque donato una volta 15 milioni e altra volta 10 milioni, ma Cannella voleva dimostraragli la sua affettuosità e fedeltà, mettendogli a disposizione una persona senza alcun onere economico.

Il ruolo del Calvaruso era man mano mutato, giacchè, mentre il Bagarella nei primi tempi, quando si recava a trovare il Cannella nel suo ufficio nella via Nicolò Gallo, in compagnia del Calvaruso, evitava di parlare in sua presenza, in seguito era divenuto più loquace a comprova del fatto che la fiducia nei confronti del Tony si era rafforzata e che i compiti a lui assegnati erano diversi da quelli di mero autista.

Le visite del giovane, prima quotidiane, si erano man mano diradate, anche se gli telefonava spesso. Un giorno il Calvaruso si era

presentato nel suo ufficio un po' sconvolto ed era stato a lungo seduto dinanzi a lui senza profferir parola; ad un certo punto egli gli aveva chiesto cosa fosse successo e, su sua sollecitazione, quello gli aveva narrato che il suo rapporto col boss era profondamente mutato; che lo aveva accompagnato in diverse riunioni a Lascari, assistendo ad incontri con personaggi di spicco dell'organizzazione mafiosa; che era stato presentato a Giovanni Brusca, a Benedetto Capizzi ed a Samuele Schittino; che in una di tali occasioni era stata soppressa una persona, mentre egli attendeva fuori; che dopo tale esecuzione il Bagarella durante il viaggio di ritorno gli aveva detto: *"Tu puoi anche adesso rinunciare a stare con me, non sei obbligato"* e che egli aveva forzatamente replicato: *"No, ma che sta dicendo? Anzi per me, con piacere"*, ben sapendo che, se avesse rifiutato, la sua vita sarebbe stata in pericolo. Calvaruso gli aveva ancora raccontato che il Bagarella gli aveva pure detto: *"Tu non fai più parte di questo mondo"*, spiegandogli *"che prima veniva il rispetto degli amici, veniva l'impegno, poi naturalmente veniva la famiglia e ..., quindi delle limitazioni"*: situazione della quale *"...era vivamente scioccato in maniera tremenda"*.

Tutto sommato Bagarella era consapevole che poteva contare sulla fedeltà sia del Calvaruso che del Cannella stesso; sapeva che poteva contare sui loro appoggi per la tutela della propria latitanza e lo aveva intuito sin dall'inizio del rapporto che si era instaurato per la edificazione del terreno di Finale di Pollina. Tullio Cannella, peraltro, si era con lui aperto in modo franco, rivelandogli i suoi trascorsi politici, le conoscenze che aveva in tale campo e prospettandogli la possibilità concreta di dar vita ad un movimento politico. Bagarella si era mostrato interessato a tale progetto e lo aveva incoraggiato ad andare avanti.

Era così sorto il movimento “SICILIA LIBERA”, al quale Bagarella aveva dato il suo apporto per i collegamenti con altri movimenti indipendentisti. Lo scopo di tale iniziativa era, da un canto, quello di aggregare più persone possibili di qualsiasi estrazione e, dall’altro, di giustificare i contatti del Cannella con uomini politici e non, massoni e non massoni, i quali avrebbero potuto servire per determinate finalità.

L’obiettivo finale era quello di spaccare, ove fosse stata possibile in sintonia con le scelte della Lega Nord, di dividere l’Italia in due parti e di avere in mano tutti i posti di comando in modo da mettere l’uomo giusto al posto giusto, in particolare nelle Procure. Ovviamente era un obiettivo a lungo termine, sul quale c’era molto da lavorare e su cui puntava essenzialmente il Bagarella.

In questa prospettiva erano appunto incentrate le sue conversazioni col boss, che non gli aveva affidato altre incombenze. Cannella, in particolare, non si occupava di “questioni militari”, giacchè non aveva alcuna competenza in materia nè era adatto alla bisogna. Egli era stato, infatti, tenuto completamente all’oscuro dei delitti commessi dall’organizzazione mafiosa; lo stesso Calvaruso aveva la consegna del silenzio, anche se alcune volte egli riusciva ad intuire attraverso frasi smozzicate quel che era successo. In un unico caso, cioè l’omicidio Filippone (rectius: Ambrogio), aveva capito che era stata soppressa una persona dal comportamento del Bagarella, in altri casi aveva appreso di particolari vicende omicidiarie dal Calvaruso che, in virtù dei loro intimi rapporti, gli aveva fatto mezze confidenze senza rivelargli tutt’intera la verità all’unico scopo di “scaricarsi” non potendo farlo con i componenti del gruppo di fuoco.

Cannella aveva appreso dal Calvaruso che l’organizzazione si avvaleva di due distinti “plotoni di esecuzione”: l’uno faceva capo a Nino Mangano, l’altro faceva capo a Giovanni Brusca ed il Bagarella

utilizzava entrambi. Queste esternazioni gli era state fatte nel presupposto che egli non conoscesse alcuno e che, quindi, fosse in grado di custodire il segreto di tali rivelazioni.

Egli non era stato mai uomo d'onore, ma ben conosceva i soggetti che facevano parte dell'organizzazione mafiosa e particolarmente quelli della famiglia di Brancaccio, attorno alla quale aveva sempre gravitato dal 1983. Era stato, tra l'altro, molto vicino a Pino Greco, aveva conosciuto Giuseppe Lucchese, Mario Prestifilippo e, soprattutto, i fratelli Graviano e Giovanni Drago, dei quali aveva sperimentato il potere mafioso. Anche se tali personaggi non gli erano stati mai presentati come uomini d'onore, era stato facile intuire la loro caratura criminale per gli atteggiamenti e per la capacità di intimidazione. Costoro, pur non qualificandosi "uomini d'onore", palesavano tale loro qualità, dicendogli : *"Tu sai chi sono io"*, *"Tu sai con chi stai parlando"*, *"Le persone dicono: Ma che fa Tullio non porta i soldi?"*, *"Ma tu lo capisci come ti metti, come ti trovi? Tu sai ..."*. Peraltro vivendo nello stesso ambiente, era perfettamente a conoscenza che Pino Greco fino al 1985 aveva fatto parte della commissione di Cosa Nostra, la quale era presieduta da Michele Greco.

Il collaborante, pur non essendo stato a tutti gli effetti partecipe di Cosa Nostra, aveva comunque esercitato la sua attività imprenditoriale a sostegno degli interessi economici di personaggi di spicco dell'organizzazione mafiosa, intrattenendo con essi di volta in volta rapporti di lavoro, di amicizia, di sudditanza e di tutela della latitanza: per questo egli è stato in grado di riferire sui vari aspetti dell'attività e della struttura dell'organizzazione criminale in termini di coerenza con quanto risulta dalle dichiarazioni di altri collaboratori e con quanto è

emerso dalle indagini di P.G. svolte negli ultimi anni e trasfuse in relazioni di servizio.

Una verifica importante dell'attendibilità delle sue dichiarazioni è derivata dalla successiva collaborazione di Calvaruso Antonio che per molti fatti delittuosi era la fonte principale delle conoscenze del Cannella.

Il Cannella poteva avere cognizione diretta di certi fatti per la sua vicinanza con il Bagarella, per i suoi rapporti con i fratelli Graviano e con numerosi esponenti del mandamento di Brancaccio, nonché per il suo ruolo all'interno del sodalizio criminoso. Fungendo da tramite con gli accoliti non ammessi a conoscere i recapiti di certi capi dell'associazione, come risulta anche da indicazioni di altri collaboratori.

Tullio Cannella, quando aveva iniziato a collaborare, aveva detto tutta intera la verità; anche se aveva dovuto subire delle ritorsioni consistenti soprattutto nelle percosse inferte alla madre di 87 anni, lasciata in fin di vita, non si era lasciato comunque intimidire ed era andato avanti nella sua scelta collaborativa con qualche riserva in relazione alla gravità dei fatti ed ai personaggi coinvolti, all'inizio indicati in forma sommaria e via via approfonditi.

Egli ha comunque affermato che aveva deciso di collaborare perchè preoccupato della sua sorte (quotidianamente e settimanalmente i fratelli Graviano lo avevano minacciato; aveva subito attentati; gli era stata incendiata la macchina - una Renault Espace acquistata presso la Renault Service - nel 1992 da Tutino Vittorio; era stato dato fuoco al suo ufficio nella Via Passaggio MP1) e anche perchè voleva indurre il suo amico Calvaruso a pentirsi e a collaborare.

Quando Bagarella era stato arrestato, Cannella era stato avvisato dalla moglie di Tony Calvaruso che avevano pure fermato il marito. Il

Tony abitava al primo piano dello stabile di Passaggio MP1 in un appartamento che Cannella stesso gli aveva regalato. Sui luoghi aveva trovato il personale della D.I.A che lo aveva accompagnato nei loro uffici trattenendolo per l'intera notte.

Dopo essere stato rilasciato, si era incontrato col padre dell'amico Saverio Calvaruso e con Luigi Giaconia, il quale era preoccupato perchè il telefonino in uso al Bagarella, l'appartamento e l'utenza elettrica erano a lui intestati. Si era per ciò reso irreperibile e lo aveva ospitato nel Villaggio Euromare; dal "tignuso" (Di Paola), che si era recato a trovarli, aveva appreso che Bagarella deteneva gli abiti della moglie a Pollina. Aveva dato ordine di rimuovere tutto ciò che vi era contenuto e di darlo alle fiamme.

Dopo alcuni giorni Cannella aveva avuto un nuovo incontro col Giaconia per concertare la linea difensiva riguardante la fittizia intestazione dell'appartamento, il cui proprietario effettivo era Bagarella. In tale occasione era presente Saverio Calvaruso, il quale lo aveva informato di avere parlato con amici del figlio - in particolare un ragazzo di Misilmeri, tal Benigno - i quali gli avevano detto che Brusca ne era già a conoscenza. Entrambi i suoi interlocutori attribuendosi poteri che loro non competevano gli avevano ancora detto che gli utili del Villaggio Euromare avrebbero dovuti essere destinati in parte ai carcerati, al Tony Calvaruso, allo stesso Giaconia che aveva perduto il lavoro; quest'ultimo gli aveva anzi detto che Bagarella aveva più fiducia in lui che in Tony, anche perchè egli era figlio di Stefano Giaconia. Il Giaconia gli aveva nell'occasione confidato che aveva partecipato "in appoggio" all'omicidio di Buscetta Domingo, il chè Cannella stesso aveva verificato giacchè il pomeriggio dell'omicidio lo aveva visto armato.

fl

Dopo sette giorni dall'arresto del Bagarella, l'1.7.1995 era stato arrestato anche Cannella.

Quando si era saputo che aveva fatto i primi colloqui investigativi, Benedetto Capizzi lo aveva chiamato dalla finestra della sua cella invitandolo a tener duro e rassicurandolo che avrebbe parlato con i Graviano per sistemare tutto; quando si era diffusa la notizia della sua collaborazione gli era stata danneggiata l'autovettura. Nicola Piazzese, tramite Nicola e Giovanni Guarino, aveva costretto il proprio cognato a cedere le quote della Eurofim S.r.l. e l'operazione era stata curata da Saverio Calvaruso che lo aveva accompagnato dal notaio Li Puma. Lo stesso Piazzese e Saverio Calvaruso erano andati dalla madre, facendosi dare le chiavi della sua casa e la somma di lire 3.000.000, dicendole che dovevano fare avere a lui il denaro e gli abbigliamenti; avevano invece asportato argenteria e altri oggetti di valore, sostituendo addirittura la serratura. Saverio Calvaruso aveva mandato Nicola Guarino dal cognato per farsi restituire un motociclo che esso Cannella aveva acquistato e fatto fittiziamente intestare al Guarino; gli stessi soggetti pretendevano di incassare gli affitti degli appartamenti della Eurofim. Al cognato era stato mandato un bossolo, dopo che costui aveva ricevuto una telefonata da Nicola Piazzese per recuperare i soldi degli affitti, adducendo che l'affine aveva lasciato una marea di debiti.

Durante il periodo in cui Calvaruso era stato al servizio del Bagarella, Cannella aveva continuato a retribuirlo, anche se il Bagarella in due occasioni gli aveva dato, rispettivamente, 10 e 15 milioni, e precisamente quando Calvaruso aveva acquistato una macchina e quando aveva aperto il negozio in corso Tukory.

Mai aveva raccontato al Bagarella quel che gli aveva confidato il Calvaruso, anche perchè lo avrebbe esposto a sicura morte. 

I rapporti tra Tullio Cannella e Tony Calvaruso erano improntati alla massima confidenza, anche se reciprocamente qualcosa veniva tacita o detta una mezza verità.

Calvaruso effettivamente gli aveva raccontato di avere commesso un omicidio a Corleone (omicidio Giammona), al quale non aveva partecipato; dell'omicidio Passafiume gli aveva altresì riferito che aveva partecipato a tale episodio con Michelino Traina e che aveva altresì svolto un ruolo d'appoggio nell'omicidio Giaconia e i particolari narrati, da lui poi verificati, escludevano che Calvaruso avesse mentito.

Col Tony Calvaruso era stato processato e condannato per favoreggiamento della prostituzione dal Tribunale di Termini Imerese per vicende concernenti la gestione del Night Club; vi erano stati alcuni esposti anonimi sol perchè vi era un certo movimento di "entraneuses". Aveva aperto questo locale su pressione dei fratelli Graviano, i quali lo frequentavano spesso con Ciccio Tagliavia latitante e con altri uomini d'onore.

La condanna per sfruttamento della prostituzione non gli aveva impedito la continuazione del rapporto con gli uomini d'onore, anche perchè i Graviano sapevano che non v'era nulla di vero e l'utile era notevole (una bottiglia di champagne del costo di lire 15.000 consentiva un guadagno di lire 250.000; una bottiglia di Don Perignon del costo di lire 80.000 veniva venduta lire 500.000; un bicchiere di acqua e limone "il messicano" consumato dalle entraneuses veniva pagato lire 30.000).

Il personale della D.I.A., appositamente delegato dall'autorità giudiziaria, ha positivamente riscontrato molte delle rivelazioni del Cannella. In particolare il colonnello Formica, all'udienza del

18.9.1998, ha posto in risalto come tale collaborante avesse dichiarato di avere ricevuto da qualcuno (Bagarella) la somma di lire 100 milioni che era stata versata in libretti al portatore con nomi di fantasia. L'operazione era stata curata da tale Pazzese Nicolò. Gli accertamenti bancari avevano riscontrato tale circostanza.

Il Commissario Buceti Ferdinando in servizio presso il centro operativo D.I.A. di Palermo, escusso all'udienza del 18.9.1998, si era occupato di indagini delegate a riscontro di dichiarazioni del collaborante. Tra gli altri punti di delega da verificare, il teste aveva accertato che, in conformità a quanto dichiarato dal Cannella, l'Avv. Lo Cascio e l'Avv. Cordaro Carmelo avevano assistito Di Frisco Giovanni; che il Di Frisco, nato a Corleone il 20/8/1932, residente in Venezuela, era effettivamente cognato di Riina Salvatore, avendo sposato Bagarella Angela, sorella di Bagarella Antonina, moglie del Riina; che Bagarella Angela, moglie del Di Frisco, era stata coinvolta nel procedimento in quanto colpita unitamente al marito dal provvedimento di sospensione provvisoria dall'amministrazione dei rapporti bancari con decreto dell'8/6/1993.

Alcuni dei punti della delega riguardavano i rapporti del Cannella con Bagarella Leoluca al riguardo non erano stati riscontrati contraddizioni o inesattezze notevoli rispetto a quanto rivelato dal Cannella.

Pazzese Nicolò (denunziato per favoreggiamento nei confronti di Leoluca Bagarella), esaminato all'udienza del 22 settembre 1998, ha confermato che in passato si era occupato di edilizia in società con Tullio Cannella, il quale aveva già nel 1993 costituito col proprio genitore Pazzese Giuseppe una società denominata CIFIS.

Per volere del Cannella si era intestata una villetta in S. Flavia, ma non aveva mai saputo a chi si appartenesse. Il Cannella gli aveva detto *ff*

che era di sua proprietà e che doveva rendersi fittizio acquirente dell'immobile, per evitare che ricadesse nel fallimento del Villaggio Euromare.

Aveva conosciuto Antonio Calvaruso che era amministratore del detto Villaggio, nel quale anch'egli aveva soggiornato nell'estate del '93. Nel 1994/95 era divenuto amministratore della Alfa Immobiliare.

Sotto molteplici profili, dunque, il compendio conoscitivo offerto dal Cannella risulta assistito da cospicui elementi di riscontro di natura omologa e oggettiva che consentono, nel loro complesso, di ritenere particolarmente attendibili le rivelazioni fatte dal predetto all'autorità giudiziaria.



## CALVARUSO Antonio:

Era entrato a far parte di Cosa Nostra verso la fine del 1993, inizialmente come fiancheggiatore e dopo un paio di mesi a pieno titolo come associato. Anche per lui non vi era stata alcuna cerimonia ufficiale di iniziazione secondo il metodo tradizionale. Era stato Leoluca Bagarella che lo aveva eletto uomo d'onore e presentato come tale.

Dal settembre 1993 e fino alla data del suo arresto Calvaruso era rimasto in stretto contatto con Bagarella; aveva prima svolto mansioni di autista, poi di accompagnatore, quindi di uomo di fiducia ed aveva conosciuto diversi uomini d'onore di varie famiglie, cui era stato presentato prima come "vicino" e poi come "amico nostro", senza essere stato mai "combinato" secondo il rito tradizionale, in quanto Bagarella voleva evitare maggiori conoscenze nel caso di scelte collaborative da parte degli associati.

Arrestato dopo la cattura del boss a seguito delle rivelazioni di Di Filippo Emanuele e di Tullio Cannella, anch'egli aveva deciso di collaborare, autoaccusandosi di diversi delitti per i quali non aveva ancora ricevuto alcuna incolpazione.

Calvaruso con le sue rivelazioni aveva fatto arrestare molte persone sia del gruppo di fuoco di Brancaccio sia di quello di viale Strasburgo, tutti vicini a Giovanni Brusca, dando anche indicazioni sui luoghi in cui questi si nascondeva.

Aveva, in particolare, indicato tutti i posti di Partinico che il Brusca, allora latitante, era solito frequentare: il fondo Patellaro dove soggiornava con la famiglia e dal quale si era allontanato pochi giorni prima dell'irruzione delle Forze dell'Ordine, tutti i fiancheggiatori che

Calvaruso conosceva, le persone che erano solite incontrarsi col Bagarella.

Le dichiarazioni del Calvaruso consentivano inoltre di identificare in modo ancora più esteso ed approfondito la rete di uomini d'onore e di fiancheggiatori vicini al Bagarella. Assai rilevanti le informazioni sul gruppo di fuoco riservato di viale Strasburgo, perchè dell'esistenza di tale struttura armata fino ad allora non aveva fatto cenno alcun collaboratore.

Ancora, il Calvaruso aveva riferito, con estrema ricchezza di particolari, sugli omicidi di Buscetta Domingo, di Sole Gian Matteo e sul duplice omicidio Grado – Vullo, ammettendo la propria responsabilità e coinvolgendo, tra gli altri, con ruoli diversi Bagarella Leoluca, Mangano Antonino, Guastella Giuseppe, Di Trapani Nicolò e Di Natale Giusto.

Calvaruso è stato arrestato il 24 giugno 1995 unitamente a Bagarella Leoluca ed ha iniziato a collaborare con la Giustizia il 9 gennaio 1996. Tale scelta è stata determinata dall'intimo desiderio di assicurare un avvenire migliore ai propri figli, riprovando la propria militanza in Cosa Nostra, della quale aveva fatto parte seguendo il Bagarella.

Aveva conosciuto quest'ultimo tramite l'imprenditore Tullio Cannella, del quale era divenuto collaboratore nel periodo di tempo in cui costui, intorno al 1989, stava costruendo il complesso residenziale, denominato "Villaggio Euromare" in Campofelice di Roccella, località Buonfornello. Il Cannella gli aveva fatto alcune confidenze sulle qualità di alcuni personaggi di Cosa Nostra che frequentavano il Villaggio e, particolarmente, sui fratelli Graviano che quotidianamente lo vessavano - com'egli stesso aveva potuto direttamente constatare *fr* con continue richieste di denaro.

Cannella gli aveva raccontato - e tali rivelazioni hanno trovato specifica e perfetta coincidenza nella fonte informativa originaria rappresentata proprio dal suo confidente, Cannella Tullio - che alla costruzione del complesso immobiliare di Campofelice di Roccella, che doveva sorgere su un terreno di proprietà del padre dei fratelli Graviano, era inizialmente interessato Greco Giuseppe "Scarpuzzedda", il quale aveva affidato l'impresa al costruttore Domenico Sanseverino. Tra quest'ultimo ed i Graviano erano ad un certo punto insorti accesi contrasti, in relazione ai quali Cannella era stato sostituito al Sanseverino. Scomparso lo "Scarpuzzedda" - che, secondo Cannella era stato ucciso dai Graviano - i rapporti erano continuati con questi ultimi, i quali, man mano che i lavori procedevano, avevano preteso l'immediata corresponsione delle loro spettanze. Per indurlo al pagamento erano ricorsi a minacce di ogni genere, dando fuoco alle sue macchine e agli uffici con interventi diretti da parte di Giuseppe o Benedetto Graviano o di loro intermediari, come Giorgio Pizzo o Vittorio Tutino.

Tullio Cannella aveva regolarmente pagato importi di 50 o 100 milioni al mese, anche se non aveva a volte rispettato le scadenze.

Il debito iniziale - secondo quel che era stato riferito al Calvaruso - era dell'ammontare di circa due miliardi di lire, dei quali lire 1 miliardo e 200 milioni dovuti ai Graviano e il resto a Greco "Scarpa". Dopo la morte dello "Scarpa" i Graviano avevano preteso il pagamento anche della parte di quest'ultimo.

Il credito - secondo i conteggi mostratigli dal Cannella - era stato comunque estinto, ma i Graviano pretendevano ulteriori cifre spropositate. Come lo stesso Calvaruso aveva constatato, costoro, frattanto arrestati, nell'anno 1994 avevano fatto sapere al Cannella

che erano creditori di ben cinque miliardi di lire per interessi ed accessori.

Il provvidenziale intervento del Bagarella aveva mitigato le esose pretese dei fratelli Graviano, che il Cannella non avrebbe potuto giammai soddisfare, pur vendendo le sue proprietà immobiliari o ricorrendo a prestiti ipotecari. Cannella era, peraltro, consapevole che finché avesse continuato a pagare avrebbe avuta salva la vita.

Il Bagarella era stato conseguentemente la carta vincente del Cannella, *“la sua fidejussione”*, come ha detto Calvaruso, ben sapendo che i Graviano non lo avrebbero più “toccato” per la sua “vicinanza” all’autorevole boss. Ed in effetti così era avvenuto, perché i tre fratelli Graviano dopo un incontro col Bagarella avevano diminuito le loro “pressioni”.

Per quanto era a conoscenza del Calvaruso, erano stati proprio i Graviano a mettere in contatto il Cannella col Bagarella per la realizzazione di altro complesso immobiliare in Finale di Pollina. Essi stessi avevano fissato al Cannella a tale scopo un incontro col “sig. Franco Amato” - come allora si faceva chiamare il Bagarella - e, quando il Cannella aveva capito chi fosse il suo interlocutore, aveva cercato, riuscendovi, di farlo schierare dalla sua parte contro i Graviano.

Grazie a tali rapporti, Bagarella nell'estate del 1993 era stato ospite nel Villaggio Euromare e Tullio Cannella glielo aveva presentato come il sig. Franco Amato.

Era il periodo di tempo in cui Calvaruso era stato nominato amministratore della società ed era da poco tornato dal viaggio di nozze. La presentazione era avvenuta nei primi giorni del mese di giugno, quando già il Bagarella era presente nel Villaggio da circa un mese.

Cannella lo aveva informato che era un "grosso latitante", evitando di dirgli chi in realtà fosse. Inizialmente si era prestato a portargli la spesa nel villino che occupava; qualche volta gli aveva fatto da autista, mentre il Cannella "batteva" la strada; qualche altra volta lo aveva accompagnato fuori Palermo a Campobello di Mazara a prendere del vino o ad appuntamenti.

I suoi rapporti col Bagarella erano divenuti più stretti sul finire della villeggiatura, allorquando costui aveva preso alloggio a Palermo in un appartamento al piano terra dello stabile sito nella via Benedetto Marcello messogli a disposizione dal Cannella, che abitava all'ultimo piano dello stesso stabile.

Era stato adibito a far da autista e da vivandiere al Bagarella un cognato del Cannella, tale Serafino Di Filippo, il quale, dopo aver visto l'immagine del "sig. Franco" in televisione, si era reso conto che aveva iniziato a favorire un grosso latitante e per ciò aveva avuto paura e si era tirato indietro, comunicando addirittura al cognato che era sua intenzione trasferirsi all'estero. Il Cannella sorpreso ed imbarazzato da questa scelta e temendo che la situazione potesse evolversi in suo danno anche perché il Serafino conosceva l'abitazione del Bagarella, aveva implorato Calvaruso di prendere il posto del cognato.

Calvaruso aveva accettato l'incarico ed aveva provveduto ad acquistare le vivande per il Bagarella e ad accompagnarlo in vari posti.

Si era occupato di procurare alloggi per il Bagarella sin dal Natale 1993, allorché questi aveva lasciato l'appartamento messogli a disposizione dal Cannella ritornando a Bagheria. Agli inizi del 1994 gli aveva trovato un primo appartamento; poco prima del Natale 1993, Bagarella dalla via Benedetto Marcello si era trasferito a Bagheria, temendo che fosse stato scoperto il suo covo. Egli aveva a

disposizione una serie di radio ricetrasmettenti, che riteneva sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia, ma che in effetti captavano le conversazione di radiomatori. Da tali conversazioni aveva appunto desunto che lo avessero scoperto ed era subito corso ai ripari: una domenica mattina, prelevata la consorte, si era fatto accompagnare da Tullio Cannella a Bagheria da tale Giovanni Musso.

Dopo un po' di tempo si era ritrasferito a Palermo in un appartamento ubicato nella zona del villaggio Santa Rosalia, che Calvaruso, su incarico del Cannella, aveva preso in affitto.

In tale immobile, nel quale - secondo il locatore - l'inquilino, indicato come parente del Calvaruso implicato in piccole truffe, avrebbe potuto stare tranquillo, erano sorti dei problemi sia perchè ivi si era presentata la Polizia per notificare alla precedente conduttrice una contravvenzione non pagata, sia perchè abitava nello stesso stabile un poliziotto, certo Schillaci, che conosceva la moglie del Bagarella. Conseguentemente era stato procurato un altro alloggio nella via Carmelo Raiti, dove il Bagarella aveva abitato sino a quando il Cannella non gli aveva messo a disposizione l'appartamento di via MP/1, nella zona Malaspina, dove era rimasto sino al suo arresto.

Verso il mese di settembre 1993 Cannella e Bagarella avevano frattanto deciso di dar vita ad un movimento politico collegato a Cosa Nostra: gli adepti dovevano essere, infatti, personaggi del sodalizio mafioso o persone ad esso "vicine", politici corrotti o corruttibili. Cannella si era dato da fare in questo senso ed aveva creato un movimento denominato "SICILIA LIBERA".

Proprio questo era stato il periodo in cui Calvaruso si era maggiormente legato al Bagarella, che aveva incominciato a riporre su di lui maggior fiducia.

Tra di loro era iniziato lo scambio di qualche confidenza, tanto che il Bagarella col suo solito linguaggio colorito gli aveva detto una volta: *"Hai visto Di Filippo Serafino, il cognato di Tullio, 'stu vigliacco è scappato, prima mi ha detto che doveva fare parte del movimento, ma comunque... - siccome sapeva lui che Serafino aveva l'ernia al disco - o prima o poi.. c'ha levu io l'ernia al disco a 'stu ragazzo"*, facendogli cioè intendere che l'avrebbe ucciso.

Era diventato l'accompagnatore ufficiale del Bagarella ed in uno dei primi suoi appuntamenti l'aveva portato a Misilmeri. In quell'occasione avevano ospitato nella loro autovettura Matteo Messina Denaro, che Calvaruso allora neppure conosceva. Nel luogo di destinazione avevano incontrato Giuseppe Graviano che Calvaruso aveva salutato, andando via; era pure presente Fifetto Cannella. Il fatto era avvenuto tra ottobre e novembre 1993 ed il posto ove aveva lasciato il Bagarella e Matteo Messina Denaro era una stradina in salita al termine della quale vi era un casolare.

Dopo circa 10 giorni aveva accompagnato il Bagarella nella zona del lungomare di Bonfornello, nei pressi della zona industriale di Termini Imerese. Era ad attenderli un individuo a bordo di una Panda 4x4, che aveva poi conosciuto col nome di Virga Rodolfo, genero di Benedetto Capizzi, il quale aveva loro indicato la strada, scortandoli sino al luogo di destinazione: un villino raggiungibile attraverso una stradina di campagna, abbastanza tortuosa. In quel posto per la prima volta aveva visto Giovanni Brusca e Benedetto Capizzi, che egli non conosceva.

La riunione, cui Calvaruso non aveva assistito, era durata circa quattro o cinque ore e al termine di essa aveva riaccompagnato il Bagarella a Palermo. Lungo la strada del ritorno costui gli aveva detto: *"Tony, hai capito chi erano quelle persone ? ... Uno era Giovanni*

*Brusca, l'altro era Benedetto Capizzi; ... sono personaggi ... abbastanza importanti; ... non a tutti io faccio vedere il posto dove sono questi personaggi. ... Io non vorrei che tu fai come il cognato di Tullio ... che prima... stai con me e poi te ne vai, ... perché se tu sei libero di decidere, perché ripeto tu lo sai come ci deve finire a Serafino, parlando per il cognato di Tullio".* Calvaruso, sapendo quale era la fine che era stata riservata al Serafino, aveva subito risposto che non lo avrebbe fatto, purchè non gli avesse dato incarichi di morte non essendo egli stato mai nè un killer, nè un mafioso di elezione. Bagarella aveva replicato: "*No! Non ti preoccupare, ti imparo io piano piano;... comunque sappi che tu da questo momento, ... se tu hai accettato, non fai più parte di questo mondo, perché il nostro mondo è tutto un mondo particolare*". Gli aveva al contempo comunicato le regole comportamentali che avrebbe dovuto osservare: "*... Non bisogna insultare le donne in mezzo alla strada, la famiglia è sacra, u sabato e 'a ruminica un si niesci, ... discoteche non si ci va: tutte queste cose che, praticamente, un capo di Cosa Nostra dice ai suoi picciotti*".

Tony Calvaruso, dopo aver accettato di far parte di Cosa Nostra su richiesta di Bagarella, era diventato completamente dipendente dal suo capo, che gli aveva spiegato le regole comportamentali: "*...mi disse che non dovevo uscire la sera tardi, di non frequenare discoteche, di non fare risse in mezzo alle strade, cioe' di dare nell'occhio meno possibile*". Per obbedire a tali precetti egli aveva dovuto vendere subito un'auto Lancia Dedra bianca per acquistare una vettura più piccola, una Clio. Gli aveva detto "*... che la distinzione tra l'uomo d'onore e il fiancheggiatore avveniva attraverso la presentazione: se e' vicino a noi e' un fiancheggiatore, se e' "amico nostro" e' uomo d'onore*", senza che fosse necessario specificare la carica rivestita. *fil.*

Bagarella non gli aveva ancora detto che l'uomo d'onore aveva l'obbligo di dire la verità, ma tale regola era implicita, giacchè non avrebbe potuto permettersi di raccontargli bugie.

Il Calvaruso dunque aveva appreso e riferito agli inquirenti che lo interrogavano, la distinzione tra due categorie di persone che instaurano rapporti con Cosa Nostra: il soggetto indicato come "*amico nostro*" ed il soggetto che viene identificato con l'espressione "*vicino a noi*". Tale ultimo tipo di presentazione veniva adottata per individuare coloro che si trovavano nel periodo iniziale di cooperazione con l'associazione e che, quindi, non erano stabilmente inseriti nella medesima.

Invece "*amico nostro*", in virtù della spiegazione che il Calvaruso aveva offerto sulla base della sua esperienza, era la qualifica che gli esponenti del sodalizio mafioso riconoscevano ad un soggetto facente parte in modo stabile dell'associazione e tale espressione aveva di fatto sostituito, alla stregua dei collaboranti più recenti, la formale originaria presentazione dell' "*uomo d'onore*".

Tornando ai rapporti personali con Calvaruso, Bagarella già sapeva, per averlo saputo da lui all'inizio della loro "*vicinanza*", di una sua disavventura (sfociata in un procedimento penale) che contrastava con le regole citate.

Nel periodo che in cui era stato vicino a Tullio Cannella, e precisamente nel 1990, questi aveva aperto, all'interno del Villaggio Euromare , con l'autorizzazione di Giuseppe Graviano, un night club, che occupava una villetta proprio alle spalle di altra riservata al Calvaruso.

Tra loro due era nata una certa amicizia ed in occasione dell'apertura del locale il Graviano gli aveva detto di stare attento a

fc

che il Cannella non intascasse denaro perchè gli doveva dare “*un sacco di soldi*”.

Ne aveva riservatamente informato l'amico, facendogli presente che il Graviano gli avrebbe controllato i conti ed aveva constatato che quest'ultimo ogni quindici giorni veniva a ritirare l'intero ricavato.

Il night club era frequentato prevalentemente da uomini d'onore, come Ciccio Tagliavia, Damiano Rizzato, Giovanni Garofalo, lo stesso Graviano ed altri. Dopo circa sei mesi dall'apertura del locale Calvaruso e Cannella erano stati tratti in arresto per favoreggiamento della prostituzione, senza che alcuno dei due vi avesse avuto parte alcuna. Interrogato dal P.M. aveva negato la sua responsabilità, facendo presente che non era il proprietario del locale. Aveva però tacito ogni altra circostanza, tra cui il fatto che gli organizzatori del malaffare *cra sostanzialmente i fratelli Graviano*, che ne intascavano i proventi.

Quando era stato ammesso al regime degli arresti domiciliari nel Villaggio Euromare, i Graviano si erano preoccupati di fargli pervenire i loro ringraziamenti tramite Vittorio Tutino, che gli aveva riferito che Giuseppe Graviano avrebbe dimostrato che egli non era un “magnaccio”. Alla fine però era stato riconosciuto colpevole e condannato alla pena di anni quattro di reclusione con sentenza che era stata gravata da appello.

All'epoca, amministratore della S.r.l. Villaggio Euromare era l'avvocato Carmelo Lo Cascio, che era il proprietario del night club (rectius: titolare delle quote sociali) unitamente alla moglie, alla segretaria e al Cannella. Calvaruso aveva dovuto purtroppo tacere, aveva più volte ricevuto la visita di Polizia e Carabinieri, i quali minacciavano arresti, perché volevano sapere chi fossero i latitanti che

frequentavano il complesso residenziale. Se si fossero permessi di rivelare la verità, i Graviano li avrebbero sicuramente ammazzati.

Comunque in quel locale non vi era stato mai sfruttamento della prostituzione: c'erano soltanto le ragazze che si sedevano al tavolo e consumavano. Il ricavato era stato fatto proprio dai Graviano ed in questo senso si comportavano come se fossero i proprietari.

Per evitare di accusarli, era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione. In quel night club Calvaruso aveva svolto l'umile attività di cameriere, neppure messo in regola, perché il locale non aveva autorizzazioni di sorta. In buona sostanza era stato una vittima.

Di tutto ciò egli aveva in seguito informato il Bagarella, il quale gli aveva detto: *"Stai tranquillo, Tony! ... Lo so il processo che hai, ma so pure tutta la storia, ... e so che se magnacci... ci sono quelli sono i signori Graviano, non tu e manco Cannella"*.

La vicenda, dunque, non aveva avuto alcun riflesso sui suoi rapporti col Bagarella, che aveva continuato ad accompagnare nei suoi vari spostamenti da un luogo ad un altro.

L'importanza della collaborazione di Calvaruso discende dal fatto che non solo egli ha confessato numerosi delitti per i quali non era neppure sospettato, ma ha anche fornito rilevanti contributi per le investigazioni relative alla struttura dell'organizzazione, alla identificazione di una serie di personaggi appartenenti a Cosa Nostra, al tipo di contributo fornito da questi, ai ruoli gerarchici ricoperti dai vari associati, alcuni dei quali già colpiti da provvedimenti restrittivi, nonché ai rapporti intercorrenti tra le famiglie e tra i vari mandamenti.

Le indicazioni rese dal collaboratore non solo hanno trovato riscontro nel materiale già raccolto dagli investigatori in ordine ai fatti sui quali Calvaruso ha riferito, ma hanno reso possibile lo sviluppo di ulteriori indagini ed il conseguimento di risultati di oggettiva

consistenza, come il quantitativo di armi e munizioni rinvenuto, presso un arsenale nascosto a disposizione di Cosa Nostra e all'individuazione dell'immobile, in località Borgo Molara, dove ha dimorato per qualche tempo Brusca Giovanni.

A tal riguardo il teste Gratteri Francesco (all'udienza del 19 novembre 1995) ha ricordato che la sera del giorno 9 gennaio 1996, Calvaruso aveva chiesto di avere un colloquio con lui nel corso del quale si era dichiarato disponibile ad accompagnare gli investigatori nel luogo nel quale avrebbe potuto trovarsi il latitante Giovanni Brusca. Calvaruso aveva informato il teste che aveva avuto un incontro con uno dei fratelli Traina, con lui detenuto nelle stesse carceri di Rebibbia ed aveva appreso che il Brusca poteva nascondersi in un'abitazione nel fondo Patellaro, ove egli già in passato aveva accompagnato il Bagarella per incontri con lo stesso Brusca. Tale notizia corrispondeva alle risultanze di una parallela indagine investigativa che stava svolgendo il Servizio Centrale Operativo, che conduceva proprio verso il fondo Patellaro.

Sulla base delle dichiarazioni del Calvaruso era stato fatto un sopralluogo sul posto nella notte tra il 10 e l'11 gennaio e, dopo qualche giorno, esattamente il giorno 14 successivo, i due gruppi di forze investigative (la DIA e lo SCO) avevano fatto in irruzione nel complesso di case del fondo Patellaro nel borgo Molara con esito purtroppo negativo, perchè nel frattempo il Brusca era andato via, lasciando chiari segni nella casa del suo pregresso recente passaggio (Vedi il documento di identità della sua compagna Cristiano Rosaria e indumenti personali).

Anche il maresciallo Toscano Alfio (sentito all'udienza del 19 novembre 1998) in servizio presso il Centro Operativo della DIA di Catania, nell'ambito delle indagini delegate per la raccolta di riscontri

alle dichiarazioni rese da Calvaruso Antonio, aveva preso parte alla perquisizione effettuata il 12 gennaio 1996 dalle ore 6.45 alle ore 11.30 in una abitazione ubicata nel borgo Molara di Palermo nel fondo Patellaro.

Dall'intenso e diretto rapporto intercorso tra Calvaruso ed il Bagarella Leoluca scaturisce gran parte delle informazioni di cui il chiamante è a conoscenza su molti dei fatti per cui è processo.

Il Calvaruso, essendo *“factotum”* del Leoluca Bagarella nella sua latitanza, in veste di autista e persona di fiducia, lo accompagnava dovunque egli andasse e, pertanto, era a conoscenza di una miriade di fatti, di incontri, di contatti proprio per questo suo strettissimo collegamento con Bagarella Leoluca, nel periodo immediatamente precedente alla sua latitanza.

Il contributo di collaborazione di questo dichiarante è apparso particolarmente prezioso per chiarire lo sviluppo organizzativo di Cosa Nostra nell'ultimo periodo, fornendo indicazioni particolari sui luoghi delle riunioni, sulle persone ammesse alle riunioni c.d. riservate e sulle qualifiche dei soggetti a vario titolo legate al predetto sodalizio criminoso, consentendo di cogliere le novità dei moduli comportamentali dell'ultima generazione di mafia.

In virtù del rapporto assai fitto intrattenuto con il Bagarella, il Calvaruso, infatti, ha avuto la possibilità di conoscere numerosi uomini d'onore per avere accompagnato il Bagarella nei vari incontri tra il capo corleonese e gli esponenti di rango dell'organizzazione.

Luoghi di incontro tra uomini d'onore a lui noti erano stati: un appartamento di proprietà di Benedetto Capizzi, ubicato in Campofelice; un altro in Buonfornello; a Lascari in casa di Samuele Schittino; nelle case o stalle di Leonardo Vitale detto *“fardazza”*, stimato da Bagarella perchè *“sapeva uccidere con i pugni”*. 

Quanto alle consuetudini di vita del Bagarella, Calvaruso era stato informato dallo stesso che il pomeriggio leggeva libri di mafia. La mattina, quando si recava a rilevarlo, non aveva mai un orario preciso: a volte alle 6.30, altre volte alle 7 o alle 8, alcune volte anche alle 3 o alle 4 di pomeriggio; glielo comunicava, di volta in volta, la sera. La sera Calvaruso in genere restava "libero" apparentemente, perché si dedicava al secondo lavoro di "postino" presso la pescheria Giaconia/Di Paola, restando in comunicazione tramite i cellulari di cui entrambi disponevano.

Il cellulare che aveva in uso il Bagarella era stato acquistato dal Calvaruso ed era stato intestato a Giaconia Luigi, mentre il cellulare che aveva in uso il Calvaruso era intestato alla propria moglie. I due telefoni, che lo stesso Calvaruso aveva acquistato contemporaneamente presso la ditta Randazzo, avevano gli stessi numeri salvo l'ultima cifra.

Nel periodo appena precedente al loro arresto avevano visitato diversi appartamenti che il Bagarella aveva in animo di acquistare nella zona di viale Strasburgo; uno degli appartamenti glielo aveva procurato il Guastella.

Negli uffici del Di Natale, il Bagarella si appartava con i suoi interlocutori in una stanza che comunicava con altra, nella quale c'erano a volte persone, ma, durante le conversazione, chiudevano la porta; quando costoro entravano nessuno aveva modo di notarli, perché li accoglievano o il Di Natale Giusto o il Guastella o il Di Trapani.

Una precisa conferma delle modalità con cui concretamente si realizzava la quotidiana attività dell'organizzazione mafiosa è data da quello che il Calvaruso ha riferito a proposito delle riunioni cui

partecipavano Bagarella, Brusca Giovanni e numerosi altri esponenti dell'organizzazione mafiosa.

Infatti, il Calvaruso ha parlato di alcune riunioni meno importanti cui potevano partecipare tutti i presenti, fra cui lo stesso dichiarante, e che avevano per oggetto *“quasi sempre discorsi... chiamiamoli amministrativi, per quanto riguarda pizzo, droga... discorsi futili per loro, praticamente... lamentele di persone del paese che venivano a rapportare a loro e poi loro ne parlavano con il Bagarella, lamentele nel riguardo di richieste di denaro eccessive e quindi per cercare di aggiustare, lamentele di personaggi che non si comportavano bene...”*.

Altro argomento trattato dal Calvaruso e che rivela un aspetto fondamentale della “vita quotidiana” dell'organizzazione mafiosa e specialmente dei suoi capi è quello dello scambio di messaggi attraverso il sistema dei “bigliettini” portati da uomini di assoluta fiducia degli esponenti di vertice di Cosa Nostra.

Il Calvaruso, che era il latore dei bigliettini del Bagarella e il destinatario immediato di quelli a questo diretti, ha riferito che i bigliettini *“sono sigillati.... spessissimo con due colpi di spillatrice e poi avvolti con lo scotch”*; che lui stesso non ne aveva mai aperto uno, perchè *“sarebbe stato morire aprire un bigliettino”*; che però talvolta era lo stesso Bagarella, la sera nel salone di casa sua, a leggergli il contenuto di molti di tali bigliettini che andava a prendere; per ciò aveva potuto verificare che si trattava di solito della fissazione di appuntamenti con altri capi dell'organizzazione (Brusca Giovanni, Messina Matteo Denaro, etc.), ovvero di questioni relative ad estorsioni o ad altri affari illeciti.

Camminando sempre a fianco del Bagarella, era stato costui a presentarlo agli altri uomini d'onore. A parte il casuale - e del tutto *μ*

isolato - incontro con Michele Traina all'ospedale civico (vicenda Aragona), tutti gli uomini di onore o fiancheggiatori con i quali Calvaruso aveva avuto contatti per appuntamenti o per la consegna di bigliettini gli erano stati in precedenza presentati dal Bagarella.

Per esempio il Brusca gli era stato presentato col solo nome di "Salvatore" e dopo, il Bagarella gli aveva specificato che si trattava di Giovanni Brusca.

L'attendibilità delle dichiarazioni del Calvaruso è dunque assai elevata, sia per la coerenza con le acquisizioni precedenti, sia per i riscontri che è stato possibile acquisire subito dopo l'inizio della collaborazione.

Ad ulteriore conferma dell'attendibilità del Calvaruso, va sottolineato che tra le persone maggiormente vicine a Brusca Giovanni egli ha indicato proprio Monticciolo Giuseppe, esattamente descrivendolo come il genero di un latitante che era stato arrestato nell'estate del 1995, mentre si nascondeva in *"una botola"* ricavata all'interno della sua abitazione (cioè Agrigento Giuseppe)

Monticciolo Giuseppe, a sua volta, non appena tratto in arresto, ha ammesso tutti i fatti che lo riguardavano, confermando le propalazioni accusatorie rese dal Calvaruso sul suo conto e aiutando gli investigatori a catturare Brusca Giovanni.

Il Calvaruso ha avuto con il Bagarella un legame personale ed esclusivo, nel periodo in cui questi, dotato di carisma e di grande capacità criminale, accentrandone un forte potere militare, aspirava al vertice dell'organizzazione criminale.

In questo progetto strategico, il Calvaruso ha rappresentato per il Bagarella il suo braccio mobile sul territorio, è stato autista, accompagnatore, messaggero, fiduciario, anche se in posizione sempre  subordinata.

Per la comunanza di vita intercorsa tra loro per molto tempo, il Calvaruso ha affinato le sue conoscenze sul carattere, l'indole e sui disegni del Bagarella, divenendo custode dei suoi più intimi segreti.

Però il Calvaruso ha mantenuto la propria autonomia psicologica, a differenza, per esempio, di Cannella che ha subito il fascino del capo, nei suoi confronti anche da pentito, non ha avuto parole dure, critiche o di biasimo.

Calvaruso invece ha mantenuto il senso critico, pur avendolo conosciuto bene per la quotidiana frequentazione e per il rapporto confidenziale che si era istaurato con l'esponente corleonese.

Antonio Calvaruso aveva confidato al Cannella tutte le imprese delittuose, delle quali egli era stato compartecipe, anche se Bagarella gliene aveva fatto espresso divieto, dicendogli: "*Tu non parlare di fatti di sangue con Tullio, fagli fare il costruttore a lui !*". Egli aveva in un certo senso disobbedito a tale ordine, perchè il Cannella era suo intimo amico ed aveva bisogno di confidarsi con qualcuno. Però, onde evitare che questi potesse raccontare le confidenze di cui era stata destinatario, decretando in tal caso la sua morte, aveva operato in modo da alterare in parte la verità, introducendo varianti sui soggetti coinvolti e sulle modalità esecutive, in modo che, se la cosa fosse venuta alle orecchie del Bagarella, egli avrebbe potuto sempre difendersi, facendogli credere che erano invenzioni o deduzioni del Cannella.

Dopo la sua collaborazione non aveva più incontrato il Cannella, salvo che per un confronto e si augurava di non incontrarlo mai più.

Non aveva mai fatto al Cannella i nomi di Nicolò Di Trapani, dei Di Natale e del Raccuglia, perciò costui non sapeva chi fossero.

PL

Aveva informato il Cannella che nell'omicidio Passafiume era presente "Michelino" ed una volta glielo aveva pure presentato in una sala da barba.

Aveva anticipato al Cannella con certezza l'omicidio Passafiume; forse gli aveva pure parlato prima dell'omicidio Buscetta, ma soltanto per lamentarsi che non era d'accordo ad uccidere il giovane.

Aveva ancora parlato del duplice omicidio Saporito - Giammona al Cannella, il quale lo aveva addirittura accusato di esserne l'autore a causa di un equivoco nel quale era incorso. Gli aveva, infatti, raccontato che, mentre si stava recando in un paese col Bagarella per un appuntamento, quest'ultimo gli aveva riferito di questo duplice omicidio di Corleone, rappresentandogli che - secondo quanto il Bagarella assumeva - era successo un "macello" e che la sua presenza aveva evitato conseguenze pregiudizievoli, perché avevano sbagliato strada ed aveva incrociato una gazzella dei Carabinieri. Cannella aveva però capito che egli aveva accompagnato il Bagarella a Corleone per commettere l'omicidio.

Proprio per le fallaci rivelazioni del Cannella era stato emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare, ma in sede di confronto era stato chiarito l'equívoco.

Alcune divergenze emergevano poi tra le dichiarazioni del Calvaruso e quelle del Cannella e proprio quando questi aveva indicato il suo amico *Tony* come fonte delle sue conoscenze. Peraltro questa circostanza finisce per confermare l'attendibilità di entrambi i collaboratori sotto il profilo della "genuinità", mentre il Calvaruso ha chiarito che talvolta egli forniva al Cannella notizie incomplete o imprecise per espressa volontà del Bagarella, che voleva limitare al massimo, anche tra i suoi complici, la diffusione delle informazioni

(del resto, questa circostanza era stata già riferita negli stessi termini  
da Di Filippo Pasquale).

11

## ROMEO Pietro:

Esaminato all'udienza dell'1.4.1998, ha tratteggiato la sua storia personale, trascorsa nel solco delle attività criminali controllate da Cosa Nostra nel quartiere di Brancaccio.

Romeo aveva iniziato la sua attività delinquenziale, partecipando a rapine in danno dei conducenti dei T.I.R. nella zona di Corso dei Mille, Brancaccio e nel viale Regione Siciliana. Componenti della banda specializzata in tale genere di imprese erano, assieme a lui, Faia Salvatore, Giuliano Francesco, Ciaramitato Giovanni, Trombetta Agostino ed altri.

Per quanto a sua conoscenza, tali rapine erano state regolarmente autorizzate da Cosa Nostra, giacchè gli autori di tali delitti si erano rivolti, per la necessaria copertura, a Giuliano Salvatore, padre di Francesco, prima, e a Rizzuto Damiano, che era l'autista di Tagliavia Francesco, dopo.

I rapporti con Giuliano Salvatore erano iniziati, allorquando Romeo, Ciaramitato e Dragna Giuseppe avevano iniziato a rubare macchine e a smontarle per rivenderne i pezzi in un capannone nella via Messina Marine; alcune persone della zona si era lamentate ed era appunto intervenuto il padre di Giuliano Francesco, Salvatore, il quale li aveva invitati a dismettere tale attività, avvertendoli che in caso contrario avrebbero subito gravi conseguenze.

Le rapine ai T.I.R. erano incominciate subito dopo, negli anni '86/'87, ed essi avevano dovuto subire le imposizioni dell'organizzazione mafiosa, che aveva fatto propri i proventi della loro attività delittuosa, versando ad essi uno o due milioni a testa, con la scusa che il resto doveva essere devoluto ai "carcerati". In tal senso

si era comportato prima Salvatore Giuliano e susseguentemente Damiano Rizzuto, che era subentrato al primo. Sostanzialmente ad ogni rapina l'intero carico veniva consegnato al "protettore", che provvedeva alla vendita della mercé ed a corrispondere loro l'importo di 10 milioni da ripartire tra quattro o cinque persone, anche se il carico aveva un valore di 100 o 200 milioni. Alcune volte anch'essi si erano interessati del piazzamento della refurtiva presso i ricettatori ma il Rizzuto aveva egualmente preteso la consegna del denaro, riservando loro le "briciole". Per realizzare maggiori introiti avevano rischiato mantenendo segreta qualche loro impresa delittuosa.

Quand'egli commetteva rapine ai T.I.R., aveva in un primo tempo dato dei soldi a Giuliano Salvatore, che li aveva versato all'organizzazione mafiosa locale tramite Francesco Tagliavia; poi era subentrato tale Damiano (Rizzuto). Proprio col Rizzuto erano di sovente scoppiati furiosi litigi, originati dal suo comportamento prevaricatore, sino a quando Romeo non aveva deciso di sopprimere il suo rivale (che aveva incautamente rivelato la medesima intenzione nei di lui confronti) ed aveva invitato Francesco Giuliano a dargli eventualmente una mano, anche perchè questi conosceva l'ubicazione del villino dell'amante del Rizzuto, sito sul lungomare di Ficarazzi.

Romeo era entrato a far parte di Cosa Nostra nel febbraio 1994 attraverso Giuliano Francesco, un ragazzo che "camminava" con lui da molto tempo e che gli aveva presentato Antonino Mangano. Non vi era stata alcuna cerimonia di iniziazione. Egli era già conosciuto nell'ambiente criminale di Brancaccio avendo partecipato a strangolamenti e avendo commesso molte rapine.

Era entrato a far parte di un gruppo di fuoco, capeggiato da Nino Mangano e del quale facevano parte Grigoli Salvatore, Gaspare Spatuzza, Giuliano Francesco, Cristofaro Cannella, Giorgio Pizzo, 

Cosimo Lo Nigro, Vittorio Tutino, Barranca Giuseppe, Faia Salvatore e Federico Vito.

Prima del suo ingresso nel gruppo di fuoco, aveva partecipato al sequestro di Di Piazza Francesco, che egli, su richiesta di Giuliano Salvatore "u pustinu", padre di Giuliano Francesco, aveva incontrato insieme a Ciaramitano, accompagnandolo in un capannone della zona industriale di Brancaccio e consegnandolo a Giuliano Salvatore. Aveva saputo che il cadavere del Di Piazza era stato sciolto nell'acido.

Aveva anche partecipato nel 1992 all'omicidio di Dragna Giuseppe, che - secondo Giuliano Salvatore - era confidente del gruppo 1 dei Carabinieri. Dragna era un rapinatore che operava con lui e gli era stato, quindi, facile accompagnarlo nel villino del Giuliano Salvatore a Bolognetta, ove era stato strangolato.

Giuliano Francesco aveva rappresentato al Romeo che nell'organizzazione ormai vi erano parecchi soldi e che doveva perciò parlare con Nino Mangano il quale, dopo l'arresto dei Graviano, era divenuto il nuovo capo mandamento di Brancaccio, Corso dei Mille, Ciaculli e dirigeva un gruppo di fuoco.

Detto gruppo aveva la sua base di appoggio nella Via Messina Montagne, all'interno di un capannone, ove era la c.d. "camera della morte", perchè nella stessa avvenivano gli strangolamenti.

Romeo, nella sua qualità di componente del gruppo di fuoco, aveva partecipato a diversi omicidi : i Di Peri di Villabate, Buscemi, Spataro, Giannuzzu il cantante (Vallecchia Antonino Giuseppe), Savoca Francesco e Casella Stefano.

Aveva commesso su incarico del Mangano circa 13 o 15 omicidi e anche se non aveva ricevuto denaro non si era potuto sottrarre agli ordini impartitigli. Le armi che erano state impiegate in tali attività delittuose erano state di volta in volta "ripulite": l'operazione era

curata da Benigno Salvatore, il quale infilava un ferro tondino nelle canne battendolo con una mazza per creare nuove rigature nelle canne stesse, in modo da non far scoprire attraverso le corrispondenti rigature impresse sui proiettili che la stessa arma aveva sparato in più omicidi.

Nino Mangano e Giorgio Pizzo gli avevano promesso un appannaggio di lire 1.500.000 mensili, dicendogli : *"Pure che un mese non te li diamo, il prossimo mese... tanto restano sempre scritti"*.

Non vi erano state altre ragioni per le quali aveva accettato la proposta del Giuliano.

La somma mensile promessa gli era stata corrisposta solo una volta nel villino di Giuliano, allorquando vi erano riuniti Barranca Giuseppe, Giorgio Pizzo, Nino Mangano, Cristofaro Cannella, Renzino Tinnirello; in seguito, col pretesto che non vi era denaro, il Mangano non gli aveva corrisposto alcunché, tant'è che da parte di tutti vi erano continue lamentele. Per sbucare il lunario, si era dato al furto di qualche macchina, ricavando modeste somme (100.000), che divideva con il complice.

Quando aveva appreso dalle notizie diffuse dalla televisione che Leoluca Bagarella era stato arrestato, si era allontanato da casa. L'indomani si erano recati a trovarlo Giuliano Francesco e Garofalo Giovanni, che lo avevano informato che Pasquale Di Filippo aveva iniziato a collaborare e che, insieme al Bagarella era stato pure arrestato Nino Mangano. Temendo che il Di Filippo avesse fatto delle rivelazioni sul loro conto e che potessero essere di lì a poco arrestati, immediatamente si erano resi irreperibili, nascondendosi sulle montagne, precisamente in un fondo di Ciaculli, ove vi era un impianto di sollevamento idrico per uso irriguo. La stessa strada

avevano scelto Giorgio Pizzo, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza.

In data 13 novembre 1995, il Romeo - latitante dal luglio precedente, in quanto colpito dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a seguito delle dichiarazioni rese da Di Filippo Pasquale che lo indicava come uno dei componenti del gruppo di fuoco facente capo a Bagarella Leoluca e Mangano Antonino - veniva catturato a Bagheria da personale della Criminalpol della Sicilia Occidentale.

In occasione dell'arresto in un villino ubicato in Piana degli Albanesi, c/da Dingoli, il Romeo era stato trovato in possesso di un revolver mod. Diamontiback 38 special, matr. D64695, con n° 6 cartucce cal. 38 e di una pistola semiautomatica marca Beretta mod. 950/B cal. 6,35 con matricola abrasa (come risulta dal verbale di sequestro in data 14.11.1995).

Mentre il Romeo veniva condotto in carcere, comunicava agli agenti la decisione di volere collaborare con la Giustizia e accompagnava i funzionari della Criminalpol, dello S.C.O. e della Squadra Mobile di Palermo nei luoghi ove avrebbero dovuto trovarsi altri esponenti del "gruppo di fuoco".

Era venuto nella determinazione di collaborare con le Autorità dello Stato, perchè ingannato dal Mangano. Infatti egli prima di essere arrestato nel 1992 si era dedicato alle rapine ai T.I.R. e aveva guadagnato molto denaro; entrato in Cosa Nostra aveva ricevuto in tutto la somma di lire 10 milioni, nonostante che il Mangano gli avesse fatto la promessa che avrebbe ricevuto un consistente appannaggio mensile che non aveva poi ricevuto.

La stessa sera dell'arresto si era deciso a collaborare, sapendo che avrebbe finito il resto dei suoi giorni in carcere e che non avrebbe

avuto neppure di che vivere, essendo rimasto senza soldi. Per tale sua scelta non gli era stato offerto denaro, bensì promessa la libertà.

In base alle indicazioni fornite dal Romeo venivano catturati i latitanti Faia Salvatore, Lo Nigro Cosimo e Giuliano Francesco; inoltre venivano rinvenute e sequestrate numerose armi da fuoco corte, un mini Uzi e oltre due quintali di esplosivo, che lo stesso Romeo aveva provveduto personalmente ad occultare a Palermo e a Roma.

Inoltre il Romeo consentiva l'individuazione dei cadaveri di Ambrogio Giovanni e di un cittadino tunisino, che lo stesso aveva provveduto a sopprimere, unitamente ad altri componenti del citato "gruppo di fuoco".

Il Romeo ammetteva immediatamente di avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e, in particolare, del suddetto "gruppo di fuoco"; confermava tutte le dichiarazioni rese sul suo conto da Di Filippo Pasquale e si accusava anche di numerosi altri omicidi, per i quali non era nemmeno sospettato, riferiva dinamiche e sistemi organizzativi del sodalizio mafioso, indicava alcuni fiancheggiatori e trattava diffusamente dei traffici illeciti e delle estorsioni riconducibili a Cosa Nostra ed in particolare al mandamento di Brancaccio.

Le sue dichiarazioni fornivano il preciso riscontro a quelle rese, sui singoli delitti, da Di Filippo Pasquale e da Cannella Tullio, dato che egli era stato uno degli esecutori materiali degli omicidi.

Aveva pure dato indicazioni per la cattura dello Spatuzza che si nascondeva presso il citato impianto irriguo, protetto da Salvatore Buffa, che gestiva il medesimo impianto ed era proprietario del fondo.

L'esplosivo rinvenuto a Palermo era stato procurato da Lo Nigro Cosimo, che si era rifornito presso un soggetto di Porticello, che a sua volta lo aveva nascosto in fondo al mare. Trattavasi di esplosivo di cava in pietra che doveva essere macinato.

L'esplosivo ritrovato a Roma era stato trasportato nella capitale da Pietro Carra ed era stato impiegato in uno dei due falliti attentati in danno del collaboratore Salvatore Contorno.

Il materiale esplodente rimasto inutilizzato era stato interrato nel giardino della villa (di Capena), ove l'intero gruppo si era portato per preparare l'attentato ed era susseguentemente fuggito quando la Polizia vi aveva fatto irruzione. Altro esplosivo era stato rimosso dalla villa per ordine di Nino Mangano (che voleva cancellare ogni traccia del passaggio del gruppo da quella villa, presa in locazione a nome di Giacalone Luigi) e trasportato a circa 200 o 300 metri dalla villa.

Tale esplosivo era confezionato a forma di ruota e doveva essere utilizzato in parte per far saltare in aria Contorno e per il resto per gli attentati ai monumenti, alcuni già realizzati dal gruppo di Brancaccio ed altri ancora da attuare. Francesco Giuliano gli aveva detto che vi era in progetto di danneggiare anche la Torre di Pisa.

Aveva conosciuto Leoluca Bagarella in occasione dello strangolamento di Buscemi Gaetano.

Dopo l'arresto di Nino Mangano nel 1995, il suo posto di capo del mandamento di Brancaccio era stato preso dallo Spatuzza, che si era incontrato con tutti i capi zona, tra cui Cucuzza Salvatore, capo del Borgo Vecchio; mancava soltanto Montalto Vincenzo, fratello di Montalto Salvatore, capo della famiglia di Villabate.

Antonio Calvaruso ha fornito il riscontro alle dichiarazioni del Romeo affermando di averlo conosciuto nel capannone di via Messina Montagne in compagnia dell'"Olivetti" e di aver saputo che faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio.



## CIARAMITARO Giovanni:

Il suo esame si è svolto all'udienza del 6 maggio 1998. Aveva iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria subito dopo il suo arresto, avvenuto nel febbraio 1996, per associazione mafiosa, omicidi, rapine ed estorsioni. Tali imputazioni scaturivano dalle accuse rivolte nei suoi confronti da Pasquale Di Filippo e Pietro Romeo, che lo avevano chiamato in correità, quale soggetto a disposizione della famiglia mafiosa di Brancaccio, nonchè responsabile di alcuni omicidi e numerose estorsioni.

Dopo un paio di giorni dal suo arresto, aveva deciso di collaborare con l'Autorità Giudiziaria per un sequela di considerazioni che egli ha così riassunto:

*“... Da allora che sono entrato a fare parte di questo gruppo di "cosa nostra", il Giuliano mi aveva promesso che doveva cambiare la vita, che non c'era più bisogno di andare a rubare giornalmente per come facevo, cioè mi aveva prospettato una vita migliore a confronto di quella che facevo; invece mi son visto una vita rovinata e inguaiata sino all'ultimo momento, mi son visto accusato. ... Non avendo altra scelta, ho collaborato a prescindere che, mentre eravamo latitanti io, Romeo ed il Giuliano, il Giuliano stesso mi aveva fatto questa proposta dice " chissà ci arrestano, dice, ci facciamo pentiti così dice u n'arriestano"; cioè io, quando ho visto che Pietro Romeo aveva iniziato a collaborare, pensavo che anche il Giuliano collaborava, allora a questo punto mi sono fatto i conti bene, ho detto non è che io devo fare la fine ru mattone ca u cunto lo devo pagare io solo, ed io ho collaborato”.*

*fl*

La sua collaborazione, nonostante tale motivazione marcatamente utilitaristica, era stata integrale e leale, giacchè sin dall'inizio aveva confessato tutti i misfatti da lui commessi e quelli dei quali era venuto a conoscenza, indicando i responsabili.

Il Ciaramitato aveva indicato immediatamente al personale della Squadra Mobile di Palermo il luogo, ove avrebbero dovuto trovarsi alcuni latitanti, appartenenti al gruppo di fuoco facente capo a Mangano Antonino.

Le indicazioni date dal Ciaramitato erano risultate precise e dettagliate, anche se non si era pervenuti alla cattura dei latitanti dallo stesso indicati.

Egli, prima di essere cooptato in Cosa Nostra, per sbucare il lunario aveva svolto attività illecite compiendo furti di autovetture e rapine ai danni di conducenti di T.I.R. con la consegna del carico a persone che se ne impossessavano versando loro pochi spiccioli, anche se si trattava di merce di rilevante valore. Suoi complici in tale attività erano stati Pietro Romeo, Salvatore Faia, Francesco Giuliano, Giuseppe Ingrassia ed altri soggetti occasionali, dei quali non ricordava il nome.

L'autorizzazione ad operare in tale campo era stata loro concessa in un primo tempo da Salvatore Giuliano, soprannominato "il postino", ed in seguito da Damiano Rizzuto, i quali avevano loro fatto credere che agivano per conto dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Costoro, nel trattenere il ricavato delle loro imprese delittuose, di volta in volta comunicavano loro che il denaro era stato destinato ai "carcerati" o al pagamento degli onorari ai difensori, mentre in effetti ne beneficiavano essi stessi, come era desumibile dal tenore di vita sia del Giuliano Salvatore, che cambiava spesso autovettura, acquistava appartamenti e villini, sia del Rizzuto Damiano che andava in giro con

lussuose automobili ed aveva numerosi amanti, mentre essi dovevano ricorrere ad espedienti per vivere, rischiando la vita.

Ciaramitaro aveva conosciuto Salvatore Giuliano nel 1986 o '87, nel periodo in cui, assieme al Romeo e ad altri ragazzi, rubava macchine e le smontava in un capannone nella via Messina Marine, preso in affitto. "Il postino" si era fatto avanti, informandoli che vi erano delle persone che volevano ammazzarli, tra i quali Francesco Tagliavia, nel contempo, li aveva rassicurati dicendo che li avrebbe protetti. Dai furti di autovetture erano poi passati alle rapine ai T.I.R. compiendo due o tre rapine al giorno. Conducevano gli automezzi in un magazzino a Misilmeri, di cui aveva le chiavi pure Giuliano Salvatore, che si occupava della vendita della merce consegnando loro una parte del ricavato. Ogni tanto essi stessi provvedevano a tali incombenze tenendo celato l'affare al Giuliano.

Il Rizzuto, che era subentrato al Giuliano nel controllo della banda, sostanzialmente li aveva abbindolati con la sua apparente onestà che era durata soltanto per i primi due o tre carichi, dopo si era comportato peggio di Giuliano Salvatore. Vantando parentele mafiose altolocate, come quella del cugino Tagliavia Francesco, o dello zio Tagliavia Pietro, aveva finito col dare loro molto meno del Giuliano o addirittura nulla. Avevano rapinato un camion carico di prodotti Simmenthal del valore di centinaia di milioni ed aveva loro dato pochi spiccioli, assumendo che tutto il denaro gli era stato sottratto dal cugino, mentre aveva in effetti acquistato una Mercedes cabriolet. In altra occasione avevano rapinato un camion carico di argenti della ditta Stancampiano del valore di 300 o 400 milioni ed aveva loro corrisposto la somma di lire 1.100.000 a testa dopo circa sei mesi dalla rapina. Avevano ancora sottratto un camion della ditta Li Volsi ed ancora una volta il Rizzuto

fc

aveva fatto proprio l'intero carico distribuendolo tra amici e conoscenti.

Essi si erano lamentati col Romeo, il quale aveva avuto un violento litigio col Rizzuto, che temendo di essere sopraffatto era andato a parlarne con il cugino Francesco Tagliavia. Dopo un mese circa era intervenuto Giuliano Salvatore, che aveva fatto riappacificare i due litiganti. Era stato però un mero armistizio, giacchè Rizzuto aveva manifestato l'intenzione di uccidere Ciaramitano nel quartiere ov'egli abitava e di sopprimere Romeo e Giuseppe Dragna, attirandoli in un tranello nel villino di proprietà dei Giuliano a Bolognetta.

Queste cose erano state confidate da Giuliano Francesco, che li aveva rassicurati perchè il padre Salvatore Giuliano aveva sconsigliato il Rizzuto dal commettere un'azione del genere.

Romeo tuttavia non ci aveva dormito sopra e, parlandone anche col Ciaramitano, aveva deciso di colpire per primo.

Il delitto era avvenuto verso la fine del 1990 o 1991, quando Ciaramitano non era ancora entrato a far parte dell'organizzazione mafiosa. A quell'epoca egli faceva ancora parte della banda di rapinatori collegata al Giuliano Salvatore e a Damiano Rizzuto, che conosceva come componenti del sodalizio mafioso; la medesima fama godevano anche Francesco Tagliavia ed il padre Pietro Tagliavia, titolari di una rivendita di pesci.

I contatti con Cosa Nostra erano stati stabiliti nel 1993, ed, infatti, dopo la sua scarcerazione avvenuta nei primi giorni del mese di luglio si era incontrato con Francesco Giuliano, che lo aveva invitato a partecipare ad una spedizione punitiva contro un soggetto che doveva essere malmenato. Aveva fatto parte dei picchiatori insieme al Giuliano ed Agostino Trombetta, a Carlo Cascino e da Gaspare Spatuzza, mentre - secondo quel che gli aveva riferito Giuliano

Luigi Giacalone, *“quello della Renault”*, si trovava nei dintorni con un ruolo di copertura.

Trattavasi di tale Marchese che era stato bloccato nella sua abitazione e violentemente percosso con un pezzo di legno dallo stesso collaborante che aveva appreso da Francesco Giuliano che il predetto si era rifiutato di pagare il *“pizzo”*, nonostante lo avessero già bastonato altre volte, gli avessero pure rubato la macchina e bruciato i negozi.

Dopo tale fatto Giuliano lo aveva coinvolto in altre imprese delittuose (come l’incendio di negozi), volte ad indurre gli esercenti a pagare.

Era questa l’organizzazione, nella quale era stato inserito che aveva diverse articolazioni in relazione alle variegate attività criminali.

Ciaramitano era inserito nel gruppo degli estortori con Agostino Trombetta, Carlo Cascino, Vella Vincenzo e qualche altro soggetto, con i quali rubava macchine, bruciava negozi ed effettuavano telefonate intimidatorie; altri si occupavano della raccolta del *“pizzo”*; altro gruppo ancora si occupava degli omicidi.

Quest’ultimo gruppo era composto da Nino Mangano, Gaspare Spatuzza, Salvatore Grigoli, Giuseppe Barranca, Cosimo Lo Nigro, Pietro Romeo, Giorgio Pizzo; in genere costoro sparavano alle vittime o le strangolavano in determinati posti, facendo scomparire i loro corpi.

Ciaramitano veniva tenuto all’oscuro di queste imprese, salvo una volta, allorché era stato incaricato di attirare in un tranello una persona (Caruso).

Il giorno, in cui erano avvenuti gli arresti del Bagarella e del Mangano, tutti si erano dati alla fuga, temendo ulteriori arresti, anche perché si era saputo che le Forze dell’Ordine si erano mosse a seguito

delle indicazioni di Pasquale Di Filippo, il quale aveva iniziato a collaborare e prima o poi li avrebbe chiamati in corretta. Ognuno di loro aveva, quindi, cercato un posto dove nascondersi. Ciaramitaro, Romeo e Giuliano avevano scelto un posto comune e si erano rifugiati assieme, sino a tutta l'estate del '95, in un villino in Misilmeri. Nel settembre di quello stesso anno si erano divisi: Giuliano aveva trovato rifugio in un appartamento nei pressi di Mondello, Romeo presso un parente della fidanzata, lui era rimasto sbandato. Aveva avuto tuttavia modo di informarsi con i difensori dei suoi complici e, leggendo i verbali delle prime dichiarazioni del Di Filippo, aveva constatato che il suo nome non era stato fatto.

Il collaborante risultava pertanto irreperibile, perchè, come sorvegliato speciale, non si era più recato a firmare presso il Commissariato.

In effetti egli non aveva commesso omicidi con Pasquale Di Filippo e, su consiglio del suo avvocato, si era presentato al Commissariato, prima informandone - per lealtà e per evitare di essere tacciato come "sbirro" - Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro e Giuseppe Barranca l'ultima volta che si erano incontrati nel villino di Misilmeri. Costoro non avevano trovato nulla da ridire sul suo progetto, approvandolo in pieno. Era stato denunciato a piede libero per violazione degli obblighi di firma ed era uscito allo scoperto, anche se qualcuno aveva già mormorato che era divenuto un confidente perciò si stava progettando di ucciderlo.

Dopo due – tre mesi avevano però arrestato Pietro Romeo e, pur avendo appreso che costui aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria, era rimasto a casa ad aspettare, consapevole che avrebbero arrestato anche lui per il suo passato criminale di rapinatore e di complice nella scomparsa di una persona. Del resto non aveva neppure

una lira, avendo consumato i suoi risparmi in occasione della prima latitanza.

Aveva trascorso il Natale a casa; poi, nel mese di febbraio aveva ricevuto la visita degli agenti del Commissariato di Brancaccio, apparentemente per un controllo. Era stato, quindi, portato in Questura, ove gli era stato notificato l'ordine di custodia con le pesanti imputazioni a suo carico. Meditando sulla sorte che lo attendeva con lunghi anni di carcere - ha affermato Ciaramitano - "... *ho preso la strada più corta, ho deciso di collaborare, così adesso grazie ai signori mi trovo seduto qua*".

Aveva dunque scelto di collaborare anche per motivi economici e, risolti tali problemi, aveva peraltro recuperato la sua dignità di uomo.



## **TROMBETTA Agostino:**

In data 14 aprile 1996 Trombetta Agostino, soggetto già indicato da alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Romeo Pietro e Ciaramitato Giovanni, quale persona legata al latitante Spatuzza Gaspare, sostituto di Graviano Giuseppe al vertice del "mandamento" di Brancaccio, decideva di collaborare con la Giustizia e, tra l'altro, riferiva informalmente ai funzionari della Squadra Mobile che lo avevano accompagnato presso i loro uffici, di avere avuto contatti recentissimi con il suddetto Spatuzza.

In particolare, il Trombetta precisava che proprio nella serata del 14 aprile egli avrebbe dovuto prelevare da un posto convenuto alcune armi che avrebbe dovuto poi far avere allo Spatuzza, il quale ne aveva chiesto la consegna.

Il Trombetta si mostrava disponibile a collaborare fattivamente con gli investigatori e dopo diverse peripezie riusciva a farsi consegnare da Rugnetta Roberto e da Di Pasquale Giovanni due borsoni contenenti un Kalashnikov, un Uzi e una mitraglietta Skorpion un fucile semiautomatico, sei pistole di vario calibro, armi comuni da sparo, un silenziatore e le relative munizioni, un sofisticatissimo sistema di ascolto direzionale a distanza, alcune ricetrasmettenti sintonizzate sulle frequenze radio delle forze di polizia, numerose carte di identità e patenti in bianco, timbri a secco ed in umido di enti pubblici, le fotografie del latitante Spatuzza Gaspare ed altro materiale di sicura provenienza illecita.

Trombetta Agostino ha reso dichiarazioni all'udienza del 10 giugno 1998 riferendo in sintesi che il 13 aprile 1996 era stato avvicinato da Cascino Filippo, fratello di Carlo detto Barone che lavora alla Valtras

il quale lo aveva informato che Spatuzza Gaspare voleva incontrarlo. Nel luogo convenuto erano presenti lo Spatuzza, lo stesso Cascino, altri soggetti e i due fratelli del medesimo Spatuzza, Franco e il maggiore di tutti i fratelli, Roberto che faceva il muratore e abitava in Via Conte Federico.

Gaspare Spatuzza gli aveva comunicato che il Vinciguerra, il quale era stato arrestato, aveva avuto in consegna delle armi che occorreva recuperare urgentemente, anche perchè c'era il pericolo che questi decidesse di collaborare.

L'indomani mattina, la Polizia aveva fermato il Trombetta ed, avendo egli manifestato la sua disponibilità a collaborare, i funzionari della Squadra Mobile lo avevano munito di microspia, lasciandolo libero di continuare l'incarico conferitogli dallo Spatuzza.

Dopo varie peripezie il Trombetta era riuscito a farsi consegnare un borsone contenente, tra l'altro, un microfono direzionale con antenna parabolica: insieme al Rugnetta si era recato in un traversa di Corso dei Mille, prelevando da un fabbricato altro borsone nel quale erano custoditi armi e munizioni.

Dopo la consegna di tale materiale alla Squadra Mobile aveva collaborato con gli investigatori per rintracciare Gaspare Spatuzza e, munito di microspia, sia era all'uopo recato da Cascino Filippo, informandolo che doveva immediatamente conferire con Spatuzza per comunicargli che Vinciguerra stava collaborando. Il Cascino gli aveva risposto che per sapere dove si trovava lo Spatuzza doveva contattare il fratello Carlo (Cascino), ricoverato presso l'ospedale civico. Aveva appreso da costui che doveva mettersi immediatamente in contatto col fratello Spatuzza Franco. Tale incombenza egli aveva delegato a Cascino Filippo, adducendo che doveva mettere in un posto sicuro le *fl* armi.

Trombetta aveva rivelato anche il luogo in cui erano prima custoditi numerosi fucili sopraposti e a canne mozze, fucili mitragliatori, pistole, una borsa termica piena di proiettili, oggetti a forma di luminarie funerarie, raccolti in otto sacchi di iuta e borsoni; trattavasi di un box nei pressi della Via Ammiraglio Rizzo di proprietà del costruttore Sanseverino Domenico, cugino dello Spatuzza, nel quale era stata realizzata una intercapedine murata. Circa un mese prima tale materiale era stato rimosso da lui, dal Sanseverino, da Tony Vinciguerra, ed era stato caricato su una Fiat Tipo bianca di proprietà del Trombetta stesso; il tutto era stato trasportato in un fondo a Ciaculli, ove era presente Spatuzza Gaspare che aveva selezionato il materiale, eliminando un bidoncino nel quale erano custodite delle boccette contenenti, come aveva spiegato lo stesso Spatuzza, del sonnifero. Dalla Tipo erano stati scaricati tre borsoni, due dei quali erano proprio quelli consegnati alla Polizia, il terzo conteneva giubbotti antiproiettile, passamontagna e cappellini blu; il resto del materiale era stato trasportato in altro luogo dal Sanseverino e dallo Spatuzza medesimo che poi gli aveva restituito la Tipo.

Nella prima mattinata del 17 aprile 1996 personale della Squadra Mobile effettuava una perquisizione presso il box descritto dal collaboratore, ove rinveniva, oltre al vano segreto descritto dallo stesso, tracce inequivocabili della presenza di armi e degli oggetti indicati dal collaboratore, tra cui un sacco di iuta ed un orologio che Trombetta aveva dichiarato di avere personalmente smarrito in quel posto.

Dell'elevatissimo grado di attendibilità delle dichiarazioni di Trombetta, è prova il fatto che egli ha contribuito al rinvenimento di armi e congegni pericolosissimi nella disponibilità dell'organizzazione mafiosa; ancora, all'individuazione di alcuni locali nella disponibilità *AL*

di Sanseverino Domenico, altro affiliato all'associazione, all'interno dei quali erano state detenute certamente armi e altre sostanze chimiche indicate dal collaborante; alla individuazione di altri soggetti interessati alla conservazione delle armi per conto dell'associazione.

Agostino Trombetta prima di iniziare a collaborare in data 14 aprile 1996, si era reso irreperibile nel timore che potesse essere fermato da un momento all'altro in relazione alle rivelazioni che Pietro Romeo, Giovanni Ciaramitano, Pietro Carra e Pasquale Di Filippo stavano facendo anche sul suo conto: egli sapeva che il Di Filippo era molto amico del Grigoli, il quale era a conoscenza delle rapine e delle estorsioni, che lui aveva commesso e temeva che ne avesse parlato con il Di Filippo.

Inizialmente si era allontanato con Romeo e Ciaramitano e si incontrava quasi giornalmente con Spatuzza; dopo che Romeo era stato arrestato, egli era rimasto da solo.

In ordine all'attività svolta per conto ed al servizio dell'organizzazione mafiosa di Brancaccio, Agostino Trombetta ha dichiarato di aver commesso estorsioni, rapine, furti di auto e motoveicoli e danneggiamenti.

Aveva conosciuto negli anni 1987/88 Gaspare Spatuzza, che allora lavorava presso la Valtras, tramite un amico comune, al quale aveva venduto una Fiat Panda bianca; erano rimasti in buoni rapporti e lo aveva frequentato sino alla data del suo arresto.

Nel 1992 lo Spatuzza aveva incominciato a chiedergli dei favori, coinvolgendolo in rapine ed estorsioni ed aveva incominciato a frequentare anche Giuliano Francesco e Pietro Romeo, che gli avevano parimenti commissionato azioni delittuose.

Trombetta già allora sapeva che si trattava di soggetti della cosca mafiosa di Brancaccio ed, in particolare, che lo Spatuzza era vicino ai

fratelli Graviano e che Giuliano Francesco era vicino a Francesco Tagliavia.

Aveva commesso imprese delittuose con Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Vella Vincenzo, Marino Stefano, Cascino Carlo, Dragna Giuseppe. Insieme commettevano rapine in danno di autotrasportatori, appicavano le fiamme alle saracinesche dei negozi, i cui titolari si rifiutavano di pagare il "pizzo", collocandovi pneumatici cosparsi di benzina.

Il Giuliano svolgeva le funzioni di esattore ed in presenza del Trombetta, una volta aveva riscosso presso il bar "Messina", ubicato nella via Messina Marine, la somma di lire un milione; ignorava se altri svolgessero lo stesso ruolo.

Tra i membri della cosca di Brancaccio aveva conosciuto un soggetto soprannominato "il topino", che lavorava presso l'acquedotto di Palermo; glielo aveva indicato Gaspare Spatuzza, dicendogli: *"Questo è uno che... che è con noi"*. Ignorava quale ruolo questi avesse nell'organizzazione, e lo avrebbe appreso poi dalla stampa.

Aveva altresì conosciuto Luigi Giacalone, il quale era titolare di un autosalone con autolavaggio nella zona industriale di Brancaccio; era sostanzialmente un killer a servizio della cosca; aveva altresì conosciuto Grigoli Salvatore, Nino Mangano, col quale però non aveva avuto rapporti, anche perchè il suo diretto interlocutore era lo Spatuzza.

Trombetta non aveva mai partecipato ad omicidi, anche se una volta, nel '92 o nel '93, lo Spatuzza aveva chiesto la sua collaborazione per attirare in un tranello un tossicodipendente, un giovane suo amico chiamato Lo Presti, che commetteva furti in appartamenti. Spatuzza gli aveva detto di condurlo in un fondo nella via Messina Marine, ove vi erano dei magazzini; avrebbe dovuto

lasciarlo lì e andare via. Il giovane doveva essere strangolato per la sua attività di ladro.

Più volte Trombetta lo aveva avvicinato, ma si era astenuto dal condurlo con sè, perchè era sempre in compagnia di altre persone, che avrebbero potuto accusarlo della scomparsa. Il Lo Presti era stato poi trovato morto nella zona dello Sperone a seguito di una caduta da un cornicione o da un balcone, verosimilmente durante un'impresa furtiva.

Agostino Trombetta aveva fatto parte di un gruppo dedito alle estorsioni nel biennio '94/95 che successivamente era stato sciolto e ricostituito con altri soggetti, ma il collaborante era rimasto vicino allo Spatuzza a fargli da autista. Nel detto periodo non aveva ricevuto alcuna remunerazione neppure a titolo di rimborso spese e lo stesso trattamento avevano avuto gli altri componenti.

Trombetta non aveva comunque bisogni di soldi, giacchè era titolare di una propria attività di autolavaggio e officina meccanica.

La qualità delle conoscenze di questo collaborante, in relazione al livello di inserimento nel contesto associativo del mandamento di Brancaccio, consente di valutare favorevolmente il contenuto delle sue dichiarazioni attraverso le quali si ha la riprova dell'identità di taluni personaggi di spicco operanti nella zona e della pericolosità delle attività svolte per conto dell'associazione (raccolta di armi ed estorsioni capillari), conformemente alle analoghe propalazioni provenienti da altri affiliati, oggi anch'essi collaboranti.



### **CARRA Pietro:**

Era stato arrestato il 7 luglio 1995: aveva effettuato un autotrasporto in continente e mentre stava per imbarcarsi nel porto di Genova per ritornare in Sicilia era stato bloccato e condotto negli uffici di Polizia, ove gli era stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare per le stragi di Milano, Roma e Firenze.

Egli era stato destinatario di una telefonata proveniente da un apparecchio cellulare intestato a Gaspare Spatuzza (captata dal ponte radio di Firenze un giorno prima dell'esplosione del 27 maggio 1993) ed era stata notata la sua presenza a Prato, ove aveva sostato per due giorni in prossimità delle stragi avvenute in quell'anno. Altri contatti erano stati accertati tra Carra, Lo Nigro, Scarano, Giacalone e tra l'utenza fissa intestata a Grigoli ed il cellulare di Lo Nigro Cosimo dopo il ritrovamento dell'esplosivo destinato all'attentato a Contorno.

Subito dopo il suo arresto, era stato condotto a Firenze negli uffici della DIA ed associato alle carceri di Sollicciano; il 31 agosto 1995 aveva manifestato la volontà di collaborare ed ai magistrati aveva narrato quello che era a sua conoscenza in ordine alle stragi dall'inizio del '93 fino al '95 confessando la sua partecipazione all'attentato di via dei Georgofili a Firenze.

Pietro Carra, che è stato esaminato all'udienza dibattimentale del 30.7.1998, ha affermato di non essere stato mai uomo d'onore, ma di essere stato dagli inizi del 1993 "vicino" alla famiglia mafiosa di Brancaccio e, particolarmente a Nino Mangano (che ne era il capo), Giuliano Francesco, Pietro Romeo, Spatuzza Gaspare, Giacalone  Luigi e Giovanni Garofalo.

Egli ha confessato, tra l'altro, di avere partecipato ad una rapina all'ufficio postale di via Ausonia con Faia Salvatore, Giovanni Garofalo e Tonino Giuliano.

Aveva conosciuto il Faia agli inizi del '94, accompagnando Giuliano Francesco ad un'udienza, in cui si celebrava un processo a carico dello stesso Faia e del Romeo, entrambi detenuti ed in seguito assolti. Dopo la loro scarcerazione, i suddetti Faia, Romeo, Garofalo e lui stesso avevano commesso delle estorsioni, ordinate dal Giuliano.

Aveva conosciuto nel '94 altresì Giuliano Antonino che tra le varie attività illecite aveva anche incendiato due macchine.

Aveva conosciuto Cosimo Lo Nigro assieme a Barranca Giuseppe detto "Ghiaccio", che faceva parte della stessa cosca; con i due aveva effettuato trasporti di esplosivo.

In quel periodo aveva effettuato dei trasporti illeciti dalla Sicilia al continente, convinto che i pacchi che venivano caricati sul suo autocarro contenessero hashish. In occasione dell'ultimo trasporto, ritornando da Firenze a Palermo in compagnia di Giuseppe Barranca, aveva capito che le stragi erano opera del gruppo per il quale egli aveva inconsapevolmente operato.

Carra conosceva abbastanza bene il Barranca, il quale frequentava gli uffici del fratello, titolare di un'agenzia di autotrasporti nella piazza Sant'Erasmo e uomo d'onore vicino a Francesco Tagliavia. Egli era titolare di altra agenzia di autotrasporti, ubicata nella via Messina Marine a circa due chilometri di distanza da quella del congiunto. Barranca non era mai venuto nei suoi uffici sino al 1993.

All'inizio di tale anno, durante il periodo dello sciopero dei Monopoli di Stato, tale Marino, soprannominato "Sciareddu", che abitava nello stesso suo stabile, gli aveva chiesto di potere scaricare nel suo magazzino un carico di circa 50 casse di sigarette,

promettendogli un regalo. Aveva acconsentito alla richiesta, ma durante lo scarico della merce aveva ricevuto l'inaspettata visita del Barranca, che lo aveva rimproverato perchè si era prestato a tale operazione senza permesso. Chiuso nel suo ufficio gli aveva fatto vari discorsi al termine gli aveva detto: *“Da quel giorno ... qualsiasi cosa di bisogno, cioè qualche discorso del genere, devi parlare con me, sai bene dove trovarmi e i soldi che ti da.. a Sciareddu ci penso io”*. In sostanza Barranca gli aveva detto che il denaro che avrebbe ricavato lo doveva portare da lui che lo avrebbe destinato ai “carcerati”.

Carra si era regolato nel modo indicatogli dal Barranca e gli aveva recapitato la somma di lire 2.000.000 e due stecche di sigarette che lo Sciareddu gli aveva dato e che egli aveva consegnato a tale Giacomo Teresi, titolare di una macelleria in piazza Sant'Erasmo.

Dopo qualche mese il Barranca era ritornato nella sua agenzia e gli aveva dato incarico di trasportare da Palermo a Roma un carico di hashish, invitandolo a preparare il suo autocarro in modo da nascondere lo stupefacente. Nell'occasione gli aveva presentato Cosimo Lo Nigro col quale aveva poi sistemato circa trenta sacchi contenenti la droga nel cassone del semirimorchio con sponde alte nascondendoli con rottami di ferro messi alla rinfusa nel cassone stesso.

Prima di intraprendere il viaggio, Barranca gli aveva presentato tale Antonio Scarano, che a bordo di un'Audi di colore blu, lo aveva preceduto indicandogli la strada. Avevano scaricato la droga in un magazzino utilizzato per il deposito di marmitte, che era stato poi individuato grazie alle sue indicazioni. Con una pala meccanica avevano tirato giù il materiale feroso e susseguentemente i sacchi con l'hashish.

Dopo circa un mese da tale episodio, Barranca lo aveva contattato nuovamente, dicendogli che doveva portare a Roma due o tre pacchi di hashish. Gli aveva detto che disponeva di un automezzo ribaltabile e che sotto il pianale del cassone vi era un ripostiglio, nel quale riponeva i teloni per la copertura dei materiali trasportati. Barranca aveva ritenuto idoneo tale ripostiglio per occultare i pacchi che aveva trasportato a Roma, ove aveva incontrato per la prima volta Spatuzza, soprannominato "u tignusu", che egli conosceva col nome di Gaspare, e Giuliano Francesco. I pacchi erano stati scaricati in un deposito nella via Ostiense, che gli investigatori avevano parimenti individuato, grazie alle sue descrizioni.

Aveva poi effettuato un secondo trasporto a Prato, scaricando i pacchi un paio di chilometri fuori dall'abitato ed era rimasto in sosta per circa due giorni in un area di servizio, attendendo che lo raggiungesse - secondo gli ordini che gli erano stati impartiti - Giuseppe Barranca per ritornare insieme a Palermo. Lungo la strada del ritorno, quest'ultimo aveva acquistato una radiolina e nervosamente spostava i tasti da una stazione all'altra, finché, verso le 6 o 7 si erano sintonizzato su un notiziario, che aveva annunciato l'attentato dinamitardo avvenuto quella notte nella via dei Gergofili a Firenze.

A quel punto aveva capito che aveva trasportato sia la prima che la seconda volta esplosivo: il primo era servito per l'attentato al presentatore Costanzo che era avvenuto dopo un paio di giorni dalla scarico dei pacchi a Roma, il secondo per l'attentato di Firenze. Barranca, giunti a Palermo, gli aveva confermato tale circostanza, dicendogli, prima di scendere dal camion: "... *hai capito, devi dimenticare tutto e fare finta di niente*", rivolgendogli anche minacce. 

Dopo tale episodio si era reso conto che era rimasto intrappolato, anche perchè non era un ingenuo: aveva gravitato anche in ambienti criminali, giacchè il padre era stato purtroppo un contrabbandiere di sigarette, ma non era mai andato con lui d'accordo, tanto più che si era dedicato al suo lavoro di autotrasportatore e si era spesso recato fuori Sicilia.

Era stato di nuovo contattato ed incaricato di trasportare altri pacchi a Roma e il viaggio si era svolto in giornata: si era imbarcato la sera sul traghetto Palermo - Napoli; era arrivato l'indomani mattina e la stessa sera era ripartito con la medesima nave per Palermo. Secondo gli ordini impartitigli dallo Spatuzza, aveva subito cercato a Palermo il Lo Nigro, il quale gli aveva fatto caricare altri pacchi di esplosivo che, assieme al Nigro stesso, aveva trasportato a Milano.

Quando era ritornato a Palermo, aveva appreso che nella via Palestro a Milano ed a Roma erano contemporaneamente avvenuti due attentati dinamitardi.

Per i trasporti effettuati aveva ricevuto due compensi: uno dell'importo di 3 o 4 milioni e l'altro di 8 o 9 milioni. Tale denaro gli era stato versato una volta dal Lo Nigro ed una volta da Giuliano Francesco.

Il Carra è soggetto degno di essere creduto, avendo egli permesso la ricostruzione del fatto e l'individuazione dei presunti responsabili dell'attentato di via dei Georgofili a Firenze, ammettendo anche proprie gravi responsabilità per fatti dei quali non era neanche sospettato.

Le sue rivelazioni hanno tra l'altro agevolato la cattura del Giacalone, altro imputato del presente processo.

16

## DRAGO GIOVANNI

Interrogato all'udienza del 24.9.1998, ha dichiarato di essere stato affiliato nel 1986, col rito tradizionale del santino e del giuramento nella famiglia mafiosa di Brancaccio, aggregata allora al mandamento di Ciaculli, subito dopo l'arresto di Filippo Graviano e di Giovanni Di Gaetano, soprannominato "u parrineddu", entrambi uomini d'onore della medesima famiglia di Brancaccio, il cui capo era all'epoca Giuseppe Savoca; capo del mandamento era Vincenzo Puccio.

Il collaborante era stato componente di un gruppo di fuoco intermandamentale, specializzato nel commettere omicidi, estorsioni, rapine, traffici di stupefacenti, contrabbando di sigarette ed altro. Lo componevano diversi uomini d'onore, tra cui Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, Lucchese Giuseppe, Marino Mannoia Agostino, Salerno Pietro, Francesco Tagliavia, Tinnirello Renzino detto "turchiceddu", Tinnirello Antonino detto "ù Madonna", Giuliano Giuseppe detto "ù Fulunaro", La Rosa Filippo e Grippi Leonardo; con queste persone aveva commesso svariati omicidi.

Drago era stato arrestato l'8 marzo 1990 e verso la fine del '92, subito dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, aveva iniziato a collaborare.

Era imparentato con Leoluca Bagarella, in quanto questi aveva sposato Vincenza Marchese, sua prima cugina, essendo la di lei madre sorella del padre; inoltre il proprio fratello Giuseppe Drago aveva sposato Angela Marchese, sorella di Vincenza.

Quando aveva scelto la via della collaborazione, era accusato di associazione mafiosa ed aveva ricevuto due o tre avvisi di garanzia per omicidi, ma non per quegli altri (circa una quarantina), che egli aveva

poi spontaneamente confessato, senza che fosse stato mai sospettato di esserne l'autore.

Il gruppo di fuoco, durante il periodo in cui egli ne aveva fatto parte, era capeggiato da Giuseppe Lucchese e ricomprendeva uomini d'onore della famiglia di Brancaccio, della famiglia di Corso dei Mille e della famiglia di Ciaculli. Aveva basi operative, tra cui soprattutto il fondo Bagnasco ricadente nel territorio di Brancaccio, ove venivano portate le vittime per essere strangolate e dissolte nell'acido.

Dopo l'arresto di Giuseppe Lucchese, che era stato catturato un mese prima di lui, Graviano Giuseppe era diventato reggente del mandamento di Ciaculli e con esso aveva intrattenuto ottimi rapporti, così come con i fratelli Benedetto e Filippo. Di tale mutato assetto del mandamento era stato informato in carcere dal fratello, che in occasione dei loro periodici colloqui, gli portava i saluti dei fratelli Graviano e il loro invito a non avere preoccupazioni di sorta.

Facilmente allora potevano essere trasmessi messaggi all'esterno e all'interno delle carceri: di solito vi erano gli avvocati o i familiari che, recandosi a colloquio con i congiunti, recapitavano bigliettini ai destinatari.

Drago aveva deciso di collaborare con la giustizia dopo le stragi Falcone e Borsellino: una spinta in questo senso gliela aveva data la collaborazione del cugino Giuseppe Marchese.

Drago nel corso delle sue dichiarazioni ha trattato il tema degli "affiliati", cioè delle persone che si mettevano a disposizione degli uomini d'onore (intestandosi beni, fornendo patenti di guida od altri supporti); ai suoi tempi erano affiliati Battaglia Giuseppe, Tutino Vittorio e Marcello, Cannella Cristofaro, che era stato fatto poi "uomo d'onore".

ff

L'uomo d'onore può essere presentato ritualmente e deve avere la famiglia “*a posto*” (questo significa che nessuno ha mai fatto denunce e che in seno alla famiglia non vi debbono essere poliziotti o mogli, sorelle o figlie “*malandate*”); tali requisiti non sono richiesti per gli “affiliati”.

Tra gli imputati del presente processo aveva conosciuto Giuliano Salvatore, detto “*u pustinu*”; era a suo tempo un affiliato vicino a Francesco Tagliavia per conto del quale era dedito al traffico di stupefacenti. Era imparentato con Pietro Senapa, perchè i rispettivi figli si erano sposati o convivevano. Il Giuliano una volta, su incarico del Tagliavia, si era prestato ad accompagnare un ragazzo in un magazzino nella zona industriale di Brancaccio negli uffici del costruttore Pippo Cosenza; lo aveva lasciato nelle loro mani ed era stato strangolato e disciolto nell'acido.

Aveva conosciuto Tutino Vittorio che, alla data del suo arresto, non era uomo d'onore, bensì affiliato: “*una persona della massima fiducia in quanto conosceva le ubicazioni degli appartamenti, dove noi dormivano, quindi facevamo la latitanza sia quella mia sia quella del Graviano Giuseppe. Riguardante l'appartamento dove abitavo io, aveva intestato il contatore della luce. Ho consegnato personalmente a lui delle non notevoli quantità di stupefacenti nella sua abitazione, sita nelle case popolari dello Sperone... poi usufruivamo di un box sotto la sua abitazione... per conservarci le motociclette e le macchine rubate. Tutino Vittorio inoltre è stato utilizzato per estorsioni e danneggiamenti anche in auto di persone..., insomma.. una persona della massima fiducia..... Non è stato mai partecipe riguardo all'omicidio che noi abbiamo fatto di Giacomo Conigliaro, avvenuto in zona Roccella... Tutino noi l'abbiamo fatto lavorare nei pressi della zona industriale di Brancaccio in un ditta di collettame; lui faceva tipo*

*il guardiano, ci andava là per non fare rubare cose, insomma una prassi, si prendeva lo stipendio e basta. Per compiere quell'omicidio ci siamo appoggiati in questi magazzini che non ci stava nessuno: lui ha aperto e ci ha fatti entrare con le macchine e le moto rubate; una volta che noi abbiamo compiuto l'omicidio, di qua ce ne siamo andati tutti, ha chiuso e siamo andati via".* Tutino aveva eseguito danneggiamenti ed estorsioni ai danni del mobilificio Saccone e della ditta Cima; aveva incendiato l'autovettura di un vicino di casa di Graviano Filippo, che aveva avuto contrasti col suddetto Graviano ed al quale essi (Drago e Salerno, spalleggiati da Giuliano Giuseppe e Cannella Cristofaro) avevano dato bastonate.

fl

